

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 luglio 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 maggio 2025.

**Concessione di un assegno straordinario
vitalizio a favore del sig. HAJDARI Gëzim.**
(25A03841)..... Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno
2025.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteo-
rologici verificatisi dal 16 al 17 aprile 2025 nel
territorio della Regione autonoma Valle d'Ao-
sta.** (25A03861)..... Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno
2025.

**Proroga dello stato di emergenza in conse-
guenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nel territorio della Regione Auto-
noma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno
2024.** (25A03862) Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste**

DECRETO 24 giugno 2025.

**Approvazione di una modifica ordinaria al di-
sciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Verdic-
chio di Matelica Riserva».** (25A03729)..... Pag. 3



DECRETO 24 giugno 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sanzo» o «Moscato di Sanzo». (25A03730) Pag. 9

Ministero della salute

DECRETO 20 maggio 2025.

Disciplina del dispositivo, delle caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute. (25A03906) Pag. 15

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 25 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Multipli società cooperativa sociale - in liquidazione - in stato di insolvenza», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore. (25A03794) Pag. 26

DECRETO 25 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «SDP Servizi società cooperativa sociale a r.l.», in Sassari e nomina del commissario liquidatore. (25A03795) Pag. 26

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 2 luglio 2025.

Modifiche ed integrazioni al decreto 25 novembre 2021, recante: «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa». (25A03863) Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 27 marzo 2025.

Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e Codice unico di progetto - Secondo semestre anno 2024 (articolo 1, comma 6, legge n. 144/1999). (Delibera n. 16/2025). (25A03744) Pag. 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Canagliflozin Teva». (25A03731) Pag. 87

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di testosterone enantato, «Testosterone Enantato SIT». (25A03827) Pag. 87

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mirabegron, «Mirabegron DOC». (25A03828) Pag. 88

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di doxazosina e finasteride, «Doxazosina e Finasteride Mylan». (25A03829) Pag. 89

**Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni**

Sequenza contrattuale ENAC ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022. (25A03761) Pag. 90

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (25A03831) Pag. 94

Comunicato relativo all'avviso del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale concernente il rilascio di *exequatur*. (25A03832) Pag. 94

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Comunicato relativo al decreto direttoriale 30 giugno 2025 - Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Apertura di un nuovo sportello. (25A03842) Pag. 94



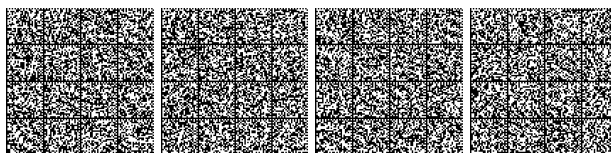
**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Pubblicazione del decreto 20 giugno 2025, riguardante indirizzi al Gestore dei mercati energetici - GME per lo sviluppo della piattaforma di negoziazione degli accordi di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA) e criteri e condizioni in base ai quali il Gestore dei servizi energetici - GSE assume il ruolo di garante di ultima istanza. (25A03830) *Pag.* 94

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA
E LE ALTRE DIPENDENZE

Avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o da altre dipendenze patologiche. (25A03843) *Pag.* 94





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 maggio 2025.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. HAJDARI Gëzim.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022, con il quale è stata nominata la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta commissione nella riunione del 9 aprile 2024;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore del sig. HAJDARI Gëzim;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2025;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila al sig. HAJDARI Gëzim, nato a Lushnjë (Albania) il 25 febbraio 1957.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1712*

25A03841

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2025.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 aprile 2025 nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 16 al 17 aprile 2025 il territorio della Regione Valle d'Aosta è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato fenomeni franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle opere idrauliche;

Viste le note della Regione autonoma Valle d'Aosta del 30 aprile 2025 e del 3 giugno 2025;

Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 12 recante «Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei comuni colpiti dall'alluvione e



dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025», con la quale sono stati trasferiti risorse pari a euro 8.000.000,00;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 27 al 30 maggio 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione autonoma Valle d'Aosta e degli enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con la Regione autonoma Valle d'Aosta;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 giugno 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 aprile 2025 nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 1.550.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A03861

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024 e con la quale sono stati stanziati euro 20.600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024, è stato integrato di euro 36.550.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)*, del comma 2, dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° agosto 2024, n. 1094, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 febbraio 2025, n. 1129, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024»;



Vista la nota del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta del 6 giugno 2025 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 giugno 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A03862

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 24 giugno 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali

garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguar-



da un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnicoproductiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri d, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;



Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 211 del 23 agosto 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio di Matelica» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 18 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 49 dell'1° marzo 2010, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva»;

Esaminata la documentata domanda presentata dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della de-

nominazione di origine protetta dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che l'Istituto Marchigiano di Tutela Vini è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva»;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole delle Regioni Marche;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G. dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva»;

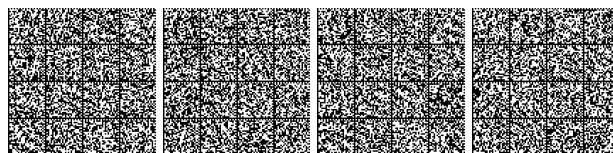
la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 114 del 19 maggio 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura,



della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 112 del 16 maggio 2025, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Comunicazione alla commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel ter-

ritorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste <https://www.politicheagricole.it>

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 24 giugno 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva» è riservata al vino Verdicchio di Matelica Riserva che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica dei vigneti

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente iscritti nel registro nazionale della varietà di viti per uve da vino, per un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, comprende parte del territorio dei Comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in Provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in Provincia di Ancona.



La zona di produzione è così delimitata:

partendo dal centro abitato di Esanatoglia percorre la provinciale Esanatoglia - Fabriano, che segue sino al bivio con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiabile sino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia - Fabriano, che poi segue sino alla località Case Tribbio. Di qui prende la carrareccia per la frazione Paterno, poi la strada per la frazione Castiglione indi la strada per la chiesa parrocchiale di Attiggio per poi immettersi sulla provinciale Esanatoglia - Fabriano, che segue sino al bivio per la frazione Bassano. Da tale bivio si immette sulla strada che conduce alla frazione Bassano e

passando davanti alla chiesa parrocchiale della frazione di Argignano prosegue sino ad inserirsi sulla strada statale n. 76, che percorre sino al bivio con la strada delle Serre. Prende per questa strada sino al confine tra i comuni di Fabriano e Cerreto d'Esi, che segue sino ad incontrare la carrareccia delle Volgore che passa per Case San Martino e poi si immette sulla strada che unisce le frazioni di Cerqueto e Fontanelle. Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggetto, Colletenuto, Colferraio, indi percorre la carreggiabile che da Colferraio porta a Bastia ed a Casa Rossa (quota 460) per raggiungere, lungo un

sentiero, quota 554. Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant'Anna, poi la direttrice per quota 474 e da questa quota la direttrice per Case Valle Piana. Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Case Laga Alta, di qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa Frana. Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte San Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica.

Dall'incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole e Collaiello, giunge alla frazione Salvatagli. Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo - San Severino Marche e che percorre sino al bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero, segue la carrareccia passando attraverso Case Piermarchi, sino all'incrocio con la strada Castelraimondo - Crispiero, immettendosi poi sulla strada per Camerino, sino al bivio per la frazione Sabbietta. Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbietta, per Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le Case Gorgiano, sino al ponte sul Fosso di Sperimento, per congiungersi poi lungo detto fosso alla strada statale Camerino - Castelraimondo. Da qui prosegue lungo il Fosso di Palente, sino al ponte della Cesara. Segue poi la strada per Pianpalente, tocca il bivio parrocchia di Palente, passa per Mistrano, per Canepuccio, per Valle San Martino, per Sellano, per Perito sino a raggiungere la frazione Seppio. Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al km. 2,000 sulla strada statale Prioraco - Casteraimondo. Da qui segue poi il confine comunale Prioraco - Castelraimondo sino alla confluenza con la carrareccia per Sant'Angelo, che percorre sino alla frazione Sant'Angelo. Raggiunge poi le propaggini di Monte Castel Santa Maria secondo la direttrice che da Sant'Angelo (quota 549) va a Case il Poggio (quota 507), attraverso le quote 684, 592, 529. Da Case il Poggio segue la carrareccia per Casa Foscoli. Da Casa Foscoli sino alle propaggini del Monte Gemmo, secondo la direttrice che da Casa Foscoli (quota 488) va al confine comunale Matelica - Esanatoglia in prossimità di Casa Cantalupo, attraverso le quote 539, 469, 622 e 583. Da Casa Cantalupo percorre il confine comunale Matelica - Esanatoglia sino alla provinciale Esanatoglia - Matelica e da qui si ricongiunge al centro abitato di Esanatoglia.

Art. 4.

Norme per la viticoltura rese e caratteristiche qualitative delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione (nuovi e rimpianti) dovranno avere almeno 2200 ceppi per ettaro.

È vietata la forma di allevamento a tendone.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare le tonnellate 9,5.

In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve a tale limite, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite massimo. Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva».

Le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 % vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata e invecchiamento

Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nei comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.

Conformemente alla normativa dell'Unione europea vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione;

Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui alla normativa vigente.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Non è consentito l'arricchimento.

È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno diciotto mesi.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore del vino può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.



È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi della normativa vigente.

È facoltà del singolo produttore riportare nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1, ai sensi della normativa vigente, il nome geografico più ampio «Marche» a condizione che detto nome sia separato dal nome geografico della denominazione e della menzione «DOCG».

Inoltre il termine «Marche» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Verdicchio di Matelica Riserva» e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonché deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta «Verdicchio di Matelica Riserva».

Art. 8.

Confezionamento e presentazione

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00.

L'uso di altri formati speciali da litri 6, 9 e 12 è limitato a finalità promozionali e non commerciali.

I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo corona e strappo.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata per la DOCG «Verdicchio di Matelica Riserva» interessa il territorio di otto Comuni di cui sei compresi nella Provincia di Macerata e due in quella di Ancona.

È decisamente interna e lontana dall'ambiente e dall'influenza marina.

Difatti, è una Pianura Alluvionale Interna che include tutti i tratti di fondovalle fluviale e torrentizio, di dimensioni riconosciute cartografabili, all'interno della Regione Marche.

La quota media è attorno ai 350 mt s.l.m.

La zona è attraversata dal fiume Esino nella fase iniziale del suo percorso che scorre parallelo verso nord alla zona montuosa appenninica ed alla costa adriatica. La vallata, ove si sviluppa la zona delimitata, è il prodotto dell'effetto erosivo dei molti corsi d'acqua sulla dorsale pedemontana e montana caratterizzata da rocce calcaree.

L'assenza sul clima di qualsiasi influenza marina per la sua posizione fa registrare periodi invernali con freddi intensi e mesi estivi con temperature elevate che, però, non pregiudicano la coltivazione della vite.

L'area delimitata e pianeggiante è altimetricamente compresa tra 250 mt s.l.m. fino a 700 mt s.l.m. con una percentuale di presenza dell'80% tra mt 280 e mt 480 s.l.m.

Un vigneto è stato rilevato anche a 720 mt s.l.m.

La classe di pendenza media è racchiusa per l'80% entro il 2-35%. Dette classi di pendenza identificano bene questa area di collina a discesa energia del rilievo.

Il clima appartiene al Piano fitoclimatico «Alto collinare» ed è caratterizzato da piovosità medie superiori a 7/800 mm annui e temperature medie inferiori a 14 °C.

Geologicamente nella parte collinare prevalgono rocce calcarenitico-pelittiche (32%) e quelle marnose e calcaree (26%); sono tuttavia presenti substrati conglomeratici e arenitici ed anche depositi appartenenti ai terrazzi pleistocenici. Sempre in geologia la valle appartiene alla Sinclinale Camerte che inizia a Fabriano e termina a Camerino quale vallata pre appenninica.

La parte valliva è occupata da depositi alluvionali con prevalenza di terrazzi di granulometria variabile, ghiaiosa e spesso interessata da coperture fini ed alluvionali.

Il 12% di aree occupate da abitati, il 7% di fasce arborate lungo i corsi d'acqua ed il 22% di boschi termofili (roverella) completano il paesaggio dell'area destinata ad uso agricolo (59%) ripartito tra colture intensive, erbacee ed arboree (vigneti).

La classe di esposizione si divide equamente a metà tra est ed ovest per il 75% delle aree.

Fattori umani rilevanti per il legame

La valle ha al centro l'abitato di Matelica, centro industriale e vinicolo. Di origine umbra divenne colonia romana.

Popolata dai Piceni è provato che questi già conoscessero l'uva ed il vino per il ritrovamento nel centro abitato di Matelica di una tomba di un giovane «principe» dove, fra splendide armi e scettri ed altri oggetti, è stato rinvenuto un bacile emisferico al cui interno stavano 200 vinaccioli di vitis vinifera, più di un grappolo. Fra i vasi ceramici alcuni erano legati alla mensa ed al vino.

Il periodo Romano ha permesso a Plinio, Varrone, Catone ed altri di dissertare sull'uva e sul vino piceno.

Da ciò si può affermare che in queste terre, giudicate fertili, non mancavano le vigne.

La caduta dell'impero Romano, le invasioni medievali, il disfacimento dell'impero d'oriente, che aveva avuto potere ed influenza lungo la costa adriatica, riducono l'attività agricola al solo sostentamento e le vigne, abbandonate le antiche alberate dell'epoca romana quando le viti venivano «maritate» agli aceri e ad altre piante, ora occupano piccoli appezzamenti a se stanti, protetti. Nasce il vigneto dell'azienda agricola. Alta densità d'impianto per non «sprecare terreno», applicazione del contratto mezzadile con la ripartizione del prodotto, due vinificazioni separate destinate all'autoconsumo.

Nel periodo medioevale la valle è feudo della signoria dei «Da Varano» di Camerino, potenti ed illuminati protagonisti della storia dell'area di dominio.

Il passaggio dall'Impero allo Stato della Chiesa nel 1578 creò un risveglio dell'attività agricola dovuto ai monaci ed agli insediamenti monastici nel territorio che influirono sulle attività temporali che le popolazioni accettarono.

Proprio in questo periodo (12 gennaio 1579) un contratto notarile, in quel di Matelica, cita la parola «Verdicchio».

Da qui la vite riprende un suo ruolo nell'economia aziendale e rurale cessando di essere esclusivo uso del Clero e dei Nobili ed entra nelle abitudini della comunità di persone.

È nella seconda metà dell'800, con l'arrivo dell'oidio, della peronospora e della fillossera, che la viticoltura subisce la sua fine per riprendere il suo nuovo sviluppo ai primi del '900 ove la divulgazione tecnica e l'insegnamento permettono di ricreare la viticoltura moderna con nuove varietà e, purtroppo, con l'abbandono di varietà e cloni del territorio.

Con gli anni '50 si avvia il passaggio da coltura promiscua a specializzata, ha termine la figura del mezzadro (*ope legis*), i proprietari divengono imprenditori i quali, accorpendo più poderi, investendo con il sostegno dei fondi comunitari, sfruttando le agevolazioni concesse alle forme cooperative ed allo sviluppo del sistema agroalimentare danno vita alla vitivinicoltura marchigiana di oggi nel matelicese e nella regione.

La denominazione «Verdicchio di Matelica Riserva» è conseguente al decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 che norma le DOC e le DOCG.

La tipologia Riserva è aggiunta alla DOC nel 1995.

Nel febbraio 2010 viene riconosciuta la DOCG in quanto nell'area delimitata si otteneva anche un prodotto classificabile come «eccellenza produttiva».

Ciò ha permesso ai viticoltori matelicesi, nel 2005, di attivare l'iter normativo per dare ufficialità all'eccellenza produttiva con la DOCG.

L'ampelografia del vitigno autoctono «Verdicchio» trova attenzione nel XIX sec con più descrizioni ufficiali. Nel tempo i viticoltori hanno sempre effettuato una selezione massale per la sua moltiplicazione cui ha fatto seguito una selezione scientifica del materiale di moltiplicazione.

Le forme di allevamento della vite hanno subito una evoluzione passando dall'alberata (acero, olmo, conocchia) alla vigna (filari) forti



dell'esperienza acquisita che la prima forma rispondeva alla quantità e la seconda alla qualità.

Oggi la vigna è generalizzata con una densità superiore alle 2.000 viti/ettaro.

Per produrre il vino bianco secco non sono applicate tecniche specifiche per il Verdicchio Riserva, ma occorre precisare che tutti i produttori dell'area sono stati molto sensibili ad applicare le nuove tecnologie di trasformazione vinicola sostenute da sperimentazioni scientifiche come la criomacerazione, l'iperossigenazione, la decantazione a freddo. Ciò permise di distinguere il prodotto vino nella tipologia «Riserva», poi DOCG.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Il clima continentale del matelicese e la quantità di sali minerali presenti nei suoli rendono unico il terroir: il Verdicchio non è versatile come quello di Jesi, meno esplosivo negli aromi, ma più capace di esaltarsi con la terziarizzazione; l'elevata presenza di acido malico lo rende scontroso in gioventù, ma dopo la malolattica il vino si fa pieno, complesso, armonioso.

Grande complessità olfattiva ampi sentori di mandorle tostate, cedro e miele, al gusto strutturato, ricco ed opulento caldo e avvolgente.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

È proprio l'interazione causale tra quanto descritto che il vitigno, geneticamente a maturazione tardiva, sembra riuscire ad esaltare al meglio le proprie caratteristiche qualitative. Difatti concorrono a ciò la particolare situazione climatica, combinata con una componente pedologica, caratterizzata da terreni formati su matrice argillosa e, in particolari situazioni, calcarea.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione controlli.

ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO

Denominazione/Denominazioni

Verdicchio di Matelica Riserva

Tipo di indicazione geografica:

DOP - Denominazione di origine protetta

Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

Codice della nomenclatura combinata

22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

Descrizione dei vini:

Verdicchio di Matelica Riserva

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Acidità totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Pratiche di vinificazione

Pratiche enologiche specifiche:

—

Rese massime:

1. Verdicchio di Matelica Riserva

9,500 chilogrammi di uve per ettaro

Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve comprende parte del territorio dei Comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in Provincia di Macerata e parte del territorio dei Comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in Provincia di Ancona.

Varietà di uve da vino

Verdicchio bianco B. - Verdicchio

Descrizione del legame/dei legami

Verdicchio di Matelica Riserva

I fattori umani nella produzione dei Vini DOP Verdicchio di Matelica Riserva hanno avuto un ruolo fondamentale, nella scelta di coltivare il Verdicchio, nell'evoluzione delle tecniche agronomiche ed enologiche. L'interazione di essi con i fattori naturali unici dell'area di produzione, quali il clima e la natura dei terreni contribuiscono a fornire ai vini DOP Verdicchio di Matelica Riserva caratteristiche analitiche, aromatiche ed organolettiche, peculiari uniche ed ineguagliabili, prettamente riconducibili alla varietà autoctona utilizzata come base ampelografica prevalente.

Ulteriori condizioni essenziali (Confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Riferimento al nome geografico più ampio e alla menzione «vigna»

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Introduzione della possibilità di inserire in etichetta la menzione vigna e il nome geografico più ampio «Marche» in cui ricade la zona di produzione di un particolare vino DOP.

link al disciplinare del prodotto:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23174>

25A03729

DECRETO 24 giugno 2025.

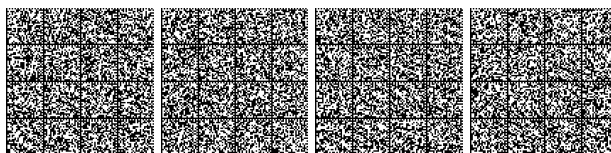
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,



recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

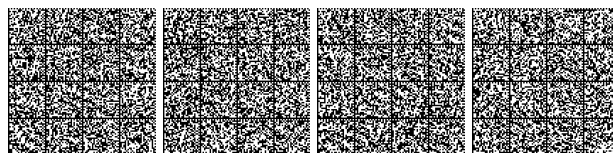
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito



delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;

Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del de-

creto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto 17 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 111 del 14 maggio 2002, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sanzo» o «Moscato di Sanzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

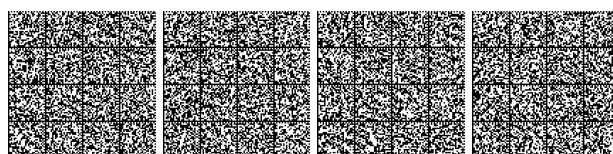
Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Sanzo» o «Moscato di Sanzo»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Tutela Moscato di Sanzo, acquisita al prot. ingresso n. 0354753 del 5 agosto 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Sanzo» o «Moscato di Sanzo», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che il Consorzio Tutela Moscato di Sanzo è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sanzo» o «Moscato di Sanzo»;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale previ-



sta dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole delle Regioni Lombardia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G. dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 113 del 17 maggio 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», di cui alla propo-

sta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 113 del 17 maggio 2025, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.politicheagricole.it>).



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 24 giugno 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «SCANZO» O «MOSCATO DI SCANZO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», ricade nella Provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate.

Tale zona comprende parte del territorio del Comune di Scanzorosciate, compresa nei seguenti confini, con andamento in senso orario a partire da ovest: Via Fanti, Via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla Via Piave, (località Negrone), via Polcarezzo, Via IV Novembre, P.zza Caslini, Via F. Martinengo, Via Fanti. Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del Comune di Scanzorosciate.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e comunque di pianura.

4.2 Densità di impianto

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300.

Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.

4.3. Forme di allevamento e sesti di impianto

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona, spalliera semplice, pergola unilaterale, a tetto inclinato e casarsa.

La Regione Lombardia può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4. Irrigazione forzata

È vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione.

4.5. Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

produzione uva t/ha 7;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12,00% vol.

La Regione Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. Zona di vinificazione

Le operazioni di appassimento, vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'imbottigliamento devono essere effettuate nel Comune di Scanzorosciate.

Conformemente alla normativa vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.

Tuttavia, in conformità alla normativa vigente, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali.

5.2. Elaborazione

L'appassimento delle uve dopo la raccolta deve essere effettuato in locali idonei (anche termoidrocondizionati anche con ventilazione forzata), fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 280 g/l, per un periodo non inferiore ai 21 giorni e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato.

Nella vinificazione sono consentite soltanto pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro

La resa massima dell'uva in vino è del 30%.

5.4. Invecchiamento

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di minimo due anni.

Per mantenere le peculiari caratteristiche è vietato l'utilizzo di contenitori in legno.

5.5. Immissione al consumo

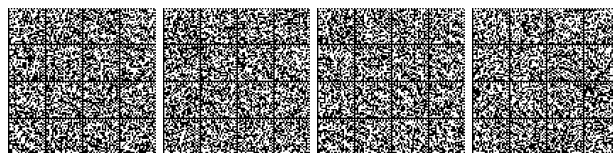
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° novembre del secondo anno dopo la vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, più o meno intenso, che può tendere al cerasuolo con riflessi granati;



odore: delicato, intenso, persistente, caratteristico;
sapore: dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol, di cui almeno il 14,00% svolto con contenuto di zuccheri residui: compreso fra i 50 e i 100 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

Art. 7.

Designazione e presentazione

7.1. Qualificazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2. Menzioni facoltative

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottilatore, quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali in materia.

7.3. Annata

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

I contenitori del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», debbono essere, per quanto concerne l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio. Pertanto dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero, e le bottiglie dovranno essere di capienza non superiore ai 750 ml.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

Il nome «Moscato di Scanzo» viene dato al vino prodotto nella piccola zona di Scanzorosciate, zona che ospita agglomerati di case che, uniti in comune, danno vita al paese Scanzorosciate.

Le pendenze dei colli oscillano da un minimo del 50% al 100%, salvo alcune eccezioni, è su questi erti pendii che da sempre si lavora.

La profondità del terreno coltivato è minima, sotto vi è solo roccia marnosa, da noi chiamata, Sass de la Luna, che se messa al sole si sfalda con il tempo, ma se coperta e protetta è di difficile lavorazione, formando dei noduli calcarei che le trivelle non riescono ad intaccare.

Alcune aree non sono vitate a causa della presenza di grosse rocce. In queste aree vi sono viti storiche ancora in produzione. Il clima tipicamente mediterraneo consente una buona maturazione delle viti e di altre essenze come oliveti.

Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione.

Le origini del Moscato Rosso Scanzese, si perdono nella notte dei tempi, tanto, per tradizione, da farli risalire all'epoca Atestina.

Questa tradizione è confermata da diverse prove storiche, toponomastiche. La prima di queste è il toponimo stesso di Rosate, trasformatosi in Rosciate nella prima metà del 1800. Rosate è composto da due toponimi Ros e Ate. Il primo, Ros, in lingua greca ha il significato di mazzo di uva, parola ancora comunemente usata nella lingua locale bergamasca, con lo stesso significato. Il secondo toponimo, ate, è un termine celtico, dal significato di villaggio. I Celti giunti al greco Ros venne indicato come villaggio esistente al loro arrivo con l'aggiunta di ate. In quel villaggio si coltivava un vite che dava un'uva, con sapori particolarmente aromatici, dalla quale si ricavava un vino con sapori spiccatamente medio orientali. Dai greci ai Celti ed infine i Romani, ai quali si fa risalire la fondazione di Scanzo, risultato della trasformazione di un castro romano, da luogo militare in residenza civile.

Fu la famiglia dei centurioni Scantii, a dare il nome al nuovo villaggio. Da quel momento il Moscato rosso di Rosciate, assume il nome di Moscato di Scanzo, i Romani, nuovi dominatori, prevalsero sui greci rosciatesi. Si ritorna a parlare delle viti scanzese all'epoca delle invasioni barbariche, ove Alarico, che diede il suo nome al colle sulla cui sommità è posto l'antico Castelletto dei Bignami, feudatari dei Visconti di Milano, pose il suo quartier generale, dal quale diresse l'assedio di Bergamo.

La vite è pure oggetto del testamento di Alberico da Rosciate (8 giugno 1347). Ricompare come vino all'epoca delle lotte fra le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

È un vino che si ottiene da un vitigno che fa parte della grande famiglia dei vitigni autoctoni, che danno quei prodotti che hanno caratteristiche talmente locali e particolari, che è quasi impossibile riprodurlo, con le stesse caratteristiche, al di fuori della sua zona originaria.

Secoli di ambientazione non possono essere ripetuti nei pochi anni di coltivazione in ambiente diverso da quello originario, che nel nostro caso corrisponde alla fascia meridionale delle alture di Scanzorosciate.

È questo il motivo per cui nel richiedere le denominazioni di origine, giustamente si è limitata la zona di produzione alla sola zona ove da secoli e secoli lo si coltiva. Lo stesso imbottigliamento si deve effettuare nella zona di produzione, perché così facendo si è certi che il prodotto non modificherà, anche in minima parte, le sue peculiari caratteristiche.

Il Moscato di Scanzo si presenta di colore rosso rubino, più o meno intenso, che può tendere al cerasuolo con riflessi granati, dal profumo delicato, intenso, persistente, caratteristico, dal sapore dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le colline di Scanzorosciate vantano una tradizione vitivinicola antica testimoniata dalla storia.

Infatti già nel 1347 i vigneti furono oggetto del testamento di Alberico da Rosciate, il quale assegnò ai suoi collaboratori dei pezzi di terreno vitati.

La produzione avviene in una zona molto piccola e su dei colli con pendenze che oscillano da un minimo del 50% al 100% salvo alcune rare eccezioni, è su questi erti pendii che da sempre si lavora.

La profondità del terreno coltivato è minima, sotto vi è solo roccia marnosa chiamata Sass de la Luna che se esposta al sole con il tempo si sfalda, ma se coperta e protetta è di difficile lavorazione formando dei noduli calcarei che neppure le trivelle riescono ad intaccare.

Le condizioni climatiche scanzese sono molto simili a quelle del Mediterraneo.

Pensare alla tradizione agricola di Scanzorosciate significa senza dubbio pensare al Moscato di Scanzo, prodotto unico nel suo genere.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione controlli.



ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO

Denominazione/denominazioni:

Sanzo;

Moscato di Scanzo.

Tipo di indicazione geografica:

DOP - Denominazione di origine protetta.

Categorie di prodotti vitivinicoli:

1. Vino;

15. Vino ottenuto da uve appassite.

Codice della nomenclatura combinata:

22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009.

Descrizione dei vini:

Sanzo o Moscato di Scanzo.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso rubino, più o meno intenso, che può tendere al cerasuolo con riflessi granati;

odore: delicato, intenso, persistente, caratteristico;

sapore: dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 14;

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 25.

Pratiche di vinificazione.

Pratiche enologiche specifiche:

1. Invecchiamento.

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche.

Il vino a denominazione di origine protetta «Sanzo» o «Moscato di Scanzo», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di minimo due anni. Per mantenere le peculiari caratteristiche è vietato l'utilizzo di contenitori in legno.

Rese massime:

1. Sanzo o Moscato di Scanzo: 21 ettolitri per ettaro;

2. Sanzo o Moscato di Scanzo: 7000 chilogrammi di uve per ettaro.

Zona geografica delimitata.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sanzo» o «Moscato di Scanzo», ricade nella Provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate.

Tale zona comprende parte del territorio del Comune di Scanzorosciate, compresa nei seguenti confini, con andamento in senso orario a partire da ovest: Via Fanti, Via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla Via Piave, (località Negrone), via Polcarezzo, Via IV Novembre, P.zza Caslini, Via F. Martinengo, Via Fanti. Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del Comune di Scanzorosciate.

Varietà di uve da vino: Moscato di Scanzo N. - Moscato.

Descrizione del legame/dei legami

Sanzo o Moscato di Scanzo

Le colline di Scanzorosciate vantano una tradizione vitivinicola antica testimoniata dalla storia. La produzione avviene in una zona molto piccola e su colli con pendenze che oscillano da un minimo del 50% al 100% salvo alcune rare eccezioni, è su questi erti pendii che da sempre si lavora. La profondità del terreno coltivato è minima, sotto vi è solo roccia marnosa chiamata Sass de la Luna.

Le condizioni climatiche scanzesi sono molto simili a quelle del Mediterraneo.

Pensare alla tradizione agricola di Scanzorosciate significa senza dubbio pensare al Moscato di Scanzo.

Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti).

Link al disciplinare del prodotto:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23158>

25A03730

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 maggio 2025.

Disciplina del dispositivo, delle caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

Vista la direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE istituendo nuove misure paneuropee armonizzate finalizzate a garantire la verifica dell'autenticità dei medicinali e a monitorarne rigorosamente la commercializzazione e la distribuzione nell'ambito dell'Unione europea;

Visto in particolare l'art. 1 della direttiva 2011/62/UE, che ha introdotto il nuovo art. 54-bis della direttiva 2001/83/CE, il quale prevede l'apposizione di caratteristiche di sicurezza, costituite da un identificativo univoco e da un sistema di prevenzione delle manomissioni, sull'imballaggio di determinati medicinali per uso umano, al fine di consentirne l'identificazione e l'autenticazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo disposizioni dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano nell'imballaggio dei medicinali per uso umano, allo scopo di assicurarne una perfetta tracciabilità e di arginare il rischio di ingresso di medicinali falsificati nella catena distributiva;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale «L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, recante «Attuazione della direttiva 99/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei me-



dicinali per uso umano» e, in particolare l'art. 5-bis che istituisce la banca dati centrale;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Visto il decreto legislativo del 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e, in particolare, l'art. 3, comma 5 che prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, è stabilita la disciplina del dispositivo e ne sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche e sono individuate le informazioni nel medesimo contenute;

Visto il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, recante «Istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2013, recante «Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni»;

Considerato che l'identificazione delle confezioni dei medicinali mediante il dispositivo rafforza ed amplifica le misure di contrasto alle possibili frodi ai danni della salute pubblica, del Servizio sanitario nazionale e dell'erario;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e termini

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) «Ministero», il Ministero della salute;
- b) «MEF», il Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) «IPZS», l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.;
- d) «dispositivo», il dispositivo realizzato su supporto di sicurezza e apposto sulla parte della confezione prescelta dal produttore, finalizzato a rafforzare il sistema di controllo dei medicinali previsto dal regolamento delegato/UE 2016/161, a garantire la sicurezza dei medesimi e ad assicurare le necessarie misure di contrasto alle frodi

ai danni dell'erario. Il dispositivo, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori e in quanto tale prodotto esclusivamente da IPZS ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge n. 559 del 1966.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 10 del 6 febbraio 2025, il dispositivo è apposto sull'imballaggio dei medicinali per uso umano sottoposti alla disciplina dell'identificativo univoco ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/161.

2. Il dispositivo è parte del sistema di prevenzione delle manomissioni di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/161.

3. I dati relativi al dispositivo, con le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A, non sono oggetto di trasmissione alla banca dati centrale prevista dall'art. 5-bis del decreto legislativo n. 540 del 1992.

Art. 3.

Caratteristiche tecniche del dispositivo

1. Il dispositivo, è realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su supporto di sicurezza con specifici materiali, tecniche, sistemi e procedure di sicurezza, proprie delle carte valori, e con tecnologie anticontraffazione visibili e invisibili.

2. Il dispositivo è autoadesivo ed è realizzato in carta filigranata di sicurezza priva di imbiancante ottico dotato di fibrille cellulosiche invisibili a occhio nudo fluorescenti agli UV, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.

3. Il dispositivo è destinato a rimanere solidale con il confezionamento esterno del medicinale ed è dotato di caratteristiche tali da assicurare la permanenza sul confezionamento stesso per tutto il periodo di validità del medicinale e da garantire la distruzione o il palese deterioramento del dispositivo stesso come conseguenza di tentativi di rimozione. Le indicazioni del presente comma sono valide anche per le confezioni di medicinali oggetto di importazione parallela.

4. Il dispositivo è dotato di un codice di identificazione generato e assegnato da IPZS per contrassegnare il proprio lotto di produzione interno, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Gestione dei dispositivi delle confezioni

1. Ai dispositivi delle confezioni dei medicinali immesse in commercio in Italia destinate alle strutture sanitarie pubbliche e private deve essere apposta, ben visibile e con inchiostro indelebile, la dicitura «CONFEZIONE OSPEDALIERA/AMBULATORIALE».

2. I dispositivi delle confezioni dei medicinali immesse in commercio in Italia destinate all'esportazione, devo-



no essere annullati mediante apposizione della dicitura «ESPORTAZIONE» resa ben visibile e con inchiostro indelebile. Tale procedura di annullamento del dispositivo deve essere effettuata anche nel caso in cui venga esportato il solo contenuto delle confezioni dei medicinali.

3. Ai dispositivi delle confezioni dei medicinali immesse in commercio in Italia destinate ad essere consegnate ai medici come campioni gratuiti deve essere apposta, ben visibile e con inchiostro indelebile, la dicitura «CAMPIONE GRATUITO - VIETATA LA VENDITA».

4. Ai dispositivi delle confezioni dei medicinali immesse in commercio in Italia destinate allo smaltimento deve essere apposta, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera «X».

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, i dispositivi delle confezioni dei medicinali immesse in commercio in Italia che per qualsiasi motivo diverso dalla fornitura di medicinali effettuata dalle farmacie e dagli esercizi commerciali di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fuoriescono dalla catena distributiva, devono essere annullati mediante la procedura di cui al comma 4.

6. L'annullamento del dispositivo mediante le segnature di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, deve essere effettuato in modo tale da non impedire la lettura ottica o la lettura in chiaro del codice di A.I.C. e del numero presente sul dispositivo medesimo.

7. La verifica dell'avvenuto annullamento spetta ai soggetti che forniscono i medicinali alle strutture sanitarie di cui al comma 1, che esportano, che consegnano campioni gratuiti ai sanitari, che raccolgono le confezioni di medicinali ai fini dello smaltimento.

8. Il dispositivo in quanto carta valori è assoggettato alle relative modalità di gestione con responsabilità a carico del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Approvvigionamento e impiego del dispositivo

1. Nel rispetto dei principi di sicurezza in materia di carte valori, i titolari di A.I.C. si approvvigionano del dispositivo di cui al presente decreto direttamente o tramite soggetto delegato presso l'IPZS utilizzando esclusivamente la piattaforma internet messa a disposizione da quest'ultimo al fine di assicurare trasparenza e tracciabilità degli ordini di acquisto di dispositivi e dei relativi tempi di consegna. L'IPZS assicura modalità di forniture adeguate alle esigenze produttive dei titolari stessi.

2. Le forniture dei dispositivi da parte dell'IPZS sono effettuate sulla base di condizioni da convenirsi con i titolari di A.I.C. in Italia nel rispetto dei seguenti principi:

a) la fornitura ha per oggetto dispositivi conformi alle prescrizioni del presente decreto pronti per l'impiego da parte dei produttori di medicinali;

b) il prodotto è fornito franco stabilimento indicato dal titolare A.I.C. in Italia con modalità di confezionamento e di trasporto atte a garantirne la sicurezza;

c) l'IPZS provvede alla fornitura entro il tempo massimo di giorni sessanta dal ricevimento dell'ordine, salvo diverse modalità determinate dal Ministero della salute o dall'Agenzia italiana del farmaco in casi eccezionali e per ragioni di salute pubblica.

3. Le condizioni di cui al comma 2 sono comunicate dall'Istituto al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco.

4. L'Istituto registra i numeri assegnati a ciascun lotto di produzione di dispositivi, mantenendo memoria dei numeri forniti a ciascuna azienda per l'applicazione sulle singole confezioni.

5. I produttori di medicinali predispongono misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza per la custodia e per l'impiego dei dispositivi nel ciclo di produzione dei medicinali ed adottano modalità di registrazione atte a dare dimostrazione del carico e dello scarico dei dispositivi stessi.

Art. 6.

Caratteristiche del dispositivo per il periodo di stabilizzazione

1. Nel periodo di stabilizzazione di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 10 del 6 febbraio 2025, fermo restando quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo, la tracciabilità e la rimborsabilità dei medicinali per uso umano sottoposti alla disciplina dell'identificativo univoco di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento, possono essere assicurate anche attraverso la lettura delle informazioni contenute nel dispositivo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, come di seguito indicate:

a) codice A.I.C. riportato sia in chiaro sia mediante tecnica di rappresentazione che ne consente la lettura automatica;

b) identificazione della confezione derivante dalla combinazione della denominazione del medicinale con l'indicazione del dosaggio, della forma farmaceutica e del numero di unità posologiche;

c) titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

d) numero progressivo riportato sia in chiaro sia mediante la tecnica di rappresentazione che ne consente la lettura automatica.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono stampate sul dispositivo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nell'allegato B, parte integrante del presente decreto.

3. I dati relativi al dispositivo, con le caratteristiche tecniche di cui all'allegato B, sono trasmessi alla banca dati centrale prevista dall'art. 5-bis del decreto legislativo n. 540 del 1992.

Art. 7.

Oneri

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2025

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 779

ALLEGATO A

(articolo 3)

1. *Caratteristiche del dispositivo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 10 del 6 febbraio 2025.*

Il dispositivo, di cui all'art. 3, comma 2, realizzato su supporto di sicurezza è un'etichetta in carta valori autoadesiva di dimensioni fissate in mm 40 (larghezza) per mm 25 (altezza), con angoli aventi raggio di curvatura di 2 mm.

Sul dispositivo è presente una stampa di sicurezza e un codice di identificazione univoco del dispositivo stesso riprodotto con tecnologia di stampa digitale con risoluzione di almeno 600 dpi.

2. *Caratteristiche tecniche del supporto di sicurezza*

Il supporto di sicurezza del dispositivo è formato da due strati aventi le seguenti caratteristiche:

carta: strato di carta filigranata priva di imbiancante ottico, con adesivo acrilico a base acqua;

liner: supporto siliconato con funzione di *carrier* dello strato di carta che viene rimosso all'atto dell'applicazione del dispositivo.

Caratteristiche strato di Carta	Unità dimisura	Valori	Norme
Grammatura	g/m ²	85,0 ± 5%	UNI EN ISO 536
Spessore	µm	100 ± 10	UNI EN 20534
Ruvido Bendtsen lato stampa	ml/min	≤ 400	UNI ISO 8791-2
Indice di trazione medio	N·m/g	≥ 50,0	UNI EN ISO1924-2
Indice di lacerazione medio	mN·m ² /g	≥ 6,50	UNI EN 21974

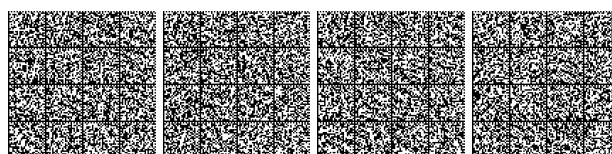
Lo strato di carta presenta:

una stampa di sicurezza con inchiostri visibili e inchiostri fluorescenti, visibili se esposti a una sorgente di luce UV a 360 nm;

una filigrana in chiaroscuro a fondo pieno;

fibrille cellulosiche invisibili fluorescenti di colori azzurro e giallo se esposte a una sorgente di luce UV a 360 nm, con densità ≥ 40 per dm².

L'adesivo applicato allo strato di carta ha le caratteristiche indicate di seguito.



Caratteristiche adesivo	Unità di misura	Valori	Norme
Grammatura	g/m ²	18,0 ± 2,0	FINAT12
Resistenza al distacco 180°, su vetro, 20min	N/25mm	≥ 11,0	FINAT 1
Aderenza istantanea (Tack), su vetro	N	≥ 12,0	FINAT 9
Distacco liner alta velocità	mN/25mm	500,0 ± 200,0	FINAT 4

Il dispositivo è destinato a rimanere solidale con il confezionamento esterno del medicinale ed è dotato di caratteristiche tali da assicurare la permanenza sul confezionamento stesso per tutto il periodo di validità del medicinale e da garantire la distruzione o il palese deterioramento del dispositivo stesso come conseguenza di tentativi di rimozione.

Il dispositivo in quanto carta valori deve essere assoggettato alle relative modalità di gestione con responsabilità a carico del Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

I dati relativi ai dispositivi di cui al presente allegato non sono oggetto di trasmissione alla Banca Dati Centrale prevista dall'art. 5-bis del decreto legislativo n. 540/1992.

ALLEGATO B

(articolo 4)

1. Caratteristiche tecniche del dispositivo per il periodo di stabilizzazione.

Il supporto cartaceo di sicurezza del dispositivo carta valori è formato da tre strati di carta di cui 2 adesivizzati con le seguenti caratteristiche:

carta frontale: carta filigranata di sicurezza priva di imbiancante ottico;

adesivo frontale: permanente acrilico a base acqua;

liner intermedio: glassine bianco siliconato;

adesivo liner intermedio: permanente acrilico a base acqua;

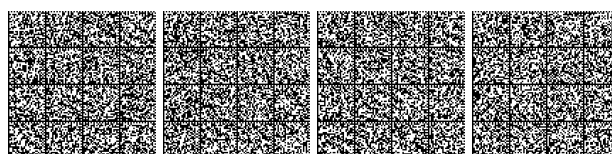
liner finale: glassine giallo siliconato.

Caratteristiche carta frontale	Unità di misura	Valori	Norme
Grammatura	g/m ²	85,0 ± 5%	UNI EN ISO 536
Spessore	µm	100 ± 10	UNI EN 20534
Ruvido Bendtsen lato stampa	ml/min	≤ 400	UNI ISO 8791-2
Indice di trazione medio	N·m/g	≥ 50,0	UNI EN ISO 1924-2
Indice di lacerazione medio	mN·m ² /g	≥ 6,50	UNI EN 21974

La carta del frontale esposta a sorgente di eccitazione UV a 366 nm dovrà mostrarsi priva di fluorescenza azzurra imbiancanti ottici.

Filigrana a rombi in chiaroscuro a fondo pieno.

Fibrille cellulose invisibili fluorescenti agli UV colori azzurro e giallo, densità ≥ 40 per dm².



Caratteristiche adesivo frontale	Unità di misura	Valori	Norme
Grammatura	g/m^2	$18,0 \pm 3,0$	FINAT 12
Resistenza al distacco 180° , su vetro, 20min	N/25mm	$\geq 10,0$	FINAT 1
Aderenza istantanea (Tack), su vetro	N	$\geq 10,0$	FINAT 9
Distacco frontale/liner intermedio alta velocità	mN/25mm	350-900	FINAT 4

Caratteristiche linerintermedio	Unità di misura	Valori	Norme
Grammatura	g/m^2	$62,0 \pm 4,0$	UNI EN ISO 536
Grammatura silicone	g/m^2	$0,8 \pm 0,3$	FINAT 7
Spessore	μm	55 ± 5	UNI EN 20534
Indice di trazione medio	$\text{N} \cdot \text{m/g}$	$\geq 65,0$	UNI EN ISO 1924-2
Indice di lacerazione medio	$\text{mN} \cdot \text{m}^2/\text{g}$	$\geq 4,00$	UNI EN 21974
Trasparenza	%	$\geq 40,0$	ISO 22891

Logo a tappeto stampato sul verso con inchiostro cieco al lettore ottico



Caratteristiche adesivo linerintermedio	Unità di misura	Valori	Norme
Grammatura	g/m ²	18,0 ± 2,0	FINA T12
Resistenza al distacco 180°, suvetro, 20min	N/25mm	≥ 11,0	FINAT 1
Aderenza istantanea (Tack), suvetro	N	≥ 12,0	FINAT 9
Distacco liner intermedio/finalealta velocità	mN/25m m	500,0 ± 200,0	FINAT 4

Caratteristiche liner finale	Unità di misura	Valori	Norme
Grammatura	g/m ²	62,0 ± 4,0	UNI EN ISO536
Grammatura silicone	g/m ²	0,8 ± 0,3	FINAT 7
Spessore	µm	55 ± 5	UNI EN 20534
Indice di trazione medio	N·m/g	≥ 65,0	UNI EN ISO1924-2
Indice di lacerazione medio	mN·m ² / g	≥ 4,00	UNI EN 21974
Trasparenza	%	≥ 40,0	ISO 22891

La siliconatura dovrà essere esente da macchie, sbavature e cancellazioni.

L'accoppiato triplex, sottoposto ad invecchiamento artificiale secondo FINAT 5, deve mantenere almeno il 70% delle caratteristiche iniziali.

2. Caratteristiche del dispositivo autoadesivo

Dimensioni.

Le dimensioni complessive del dispositivo sono fissate in mm 40 (larghezza) per mm 25 (altezza), con angoli aventi raggio di curvatura di 2 mm. La larghezza dello strato superiore frontale è fissata in mm 35. La conformazione del dispositivo è riprodotta nella figura 1 riportata alla fine del presente paragrafo.

Suddivisione in aree del dispositivo autoadesivo.

Il dispositivo risulta suddiviso in 7 aree per ciascuna delle quali vengono indicati di seguito i requisiti obbligatori di dimensione e di contenuto. Il numero che identifica l'area fa riferimento alla posizione corrispondente nel disegno del dispositivo riportato nella figura 1; fra parentesi sono indicate le dimensioni rispettivamente orizzontali e verticali di ogni singola area.

Area 1 (mm 35 x mm 4,2):

l'area contiene il codice A.I.C. della confezione medicinale con sistema di numerazione in base 32, stampato con la tecnica di rappresentazione a barre, codice 39, e posizionato nell'area nel rispetto di quanto previsto per la «quiet zone».

Area 2 (mm 27 x mm 4):

l'area contiene la denominazione e la descrizione del medicinale rappresentate in caratteri alfabetici leggibili in chiaro e stampati con un inchiostro ad alta riflettanza della luce e cieco alla lettura ottica. Sono da considerarsi tali gli inchiostri aventi un fattore di riflessione non inferiore a 55% nella banda da 620 a 1000 nm. Quest'area prevede la possibilità di una scrittura su due righe, di cui almeno la prima in maiuscolo. Devono essere impiegati i caratteri Helvetica o Arial, con corpo compreso fra 5 e 7 punti.



Area 3 (mm 27 x mm 2,75):

l'area contiene il codice A.I.C. della confezione medicinale rappresentato da 9 cifre precedute dalla lettera A in caratteri OCR-A, di altezza mm 2,75. Può essere presente una scritta trasversale per rendere nullo il dispositivo, per esempio «CONFEZIONE OSPEDALIERA/AMBULATORIALE», rappresentata con caratteri alfabetici, che può interessare anche l'AREA 2 e 4. I caratteri per questi due casi sono stampati con inchiostri come per l'Area 2.

Area 4 (mm 27 x mm 1,8):

l'area contiene il nome del titolare A.I.C. rappresentato in caratteri alfabetici leggibili in chiaro e stampato su una sola riga con un inchiostro ad alta riflettanza, secondo quanto già previsto per l'area 2. Se necessario, può essere utilizzata una forma abbreviata. A destra nell'area può essere presente una coppia di caratteri costituita da una barra o una barra rovesciata tipo «/ \» e un carattere alfabetico.

Area 5 (mm 27 x mm 2,05):

l'area contiene il numero progressivo della confezione medicinale, in posizione centrata, rappresentato in caratteri numerici OCR-B leggibili in chiaro di altezza mm 1,5.

Area 6 (mm 35 x mm 5):

l'area contiene il numero progressivo di 9 cifre della confezione, più la cifra di controllo, stampato con la tecnica di rappresentazione a barre, codice 2di5i, e posizionato nell'area nel rispetto di quanto previsto per la «quiet zone».

Area 7 (mm 5 x mm 25):

l'area, in posizione ortogonale rispetto alle altre, contiene il numero progressivo della confezione medicinale, rappresentato in caratteri numerici OCR-B leggibili in chiaro, di altezza mm 2, centrato nell'area di appartenenza.

Spazi all'interno del dispositivo:

- a) spazio bianco 1 mm tra bordo superiore dispositivo e area 1;
- b) spazio bianco 0,8 mm tra area 1 ed area 2;
- c) spazio bianco 0,8 mm tra area 2 ed area 3;
- d) spazio bianco 0,8 mm tra area 3 ed area 4;
- e) spazio bianco 0,8 mm tra area 4 ed area 5;
- f) spazio bianco 1 mm tra area 6 e bordo inferiore del dispositivo;
- g) nell'area 7 due spazi bianchi verticali di 1,5 mm x 25 mm in testa ed ai piedi del numero.

Ogni singola misura sopra espressa va considerata con una tolleranza di $\pm 0,5$ mm.

3. Codice A.I.C. della confezione medicinale

Il codice è composto da nove cifre di cui la prima è la cifra zero e l'ultima una cifra di controllo.

Modalità di calcolo della cifra di controllo del codice A.I.C. della confezione medicinale.

La cifra di controllo del codice A.I.C. della confezione medicinale viene determinata attraverso le seguenti operazioni effettuate sulle altre otto cifre.

Siano:

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8

le prime otto cifre a sinistra del codice A.I.C. della confezione medicinale. Si determinano i valori dei seguenti prodotti:

$$X1 = 2 \times A2;$$

$$X2 = 2 \times A4;$$

$$X3 = 2 \times A6;$$

$$X4 = 2 \times A8.$$

Sia P la somma dei quozienti e dei resti ottenuti dividendo X1, X2, X3, X4 per 10. Sia D la somma delle cifre A1, A3, A5, A7 del codice.

Si determini il valore:

$$S = P + D$$

Il resto della divisione di S per 10 è la cifra di controllo.

Tecniche di rappresentazione del codice A.I.C. della confezione medicinale.

Specificazione dei caratteri OCR-A.

Le specifiche relative alle caratteristiche tecniche per la stampa dei caratteri OCR-A sono quelle indicate dalle norme ECMA (*European Computer Manufacturers Association*). Nella rappresentazione in caratteri OCR-A, il codice A.I.C. della confezione del medicinale deve essere preceduto dalla lettera A, avente funzione di identificatore di campo per apparecchiature di lettura automatica.

Le dimensioni dei caratteri OCR-A sono quelle indicate dalla ECMA come tipo 1 nel sottoinsieme numerico (OCR-A dimensione 1), che prevede un'altezza standard pari a 2,75 mm.

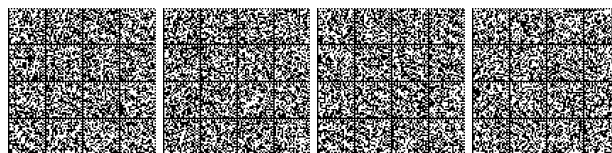
Specificazione per la rappresentazione a barre.

Espressione del codice con sistema di numerazione in base 32.

Il codice A.I.C. della confezione del medicinale rappresentato con la tecnica di codifica a barre viene espresso mediante un sistema di numerazione in base 32, che consente di rappresentare le nove cifre del codice con sei caratteri alfanumerici.

La tecnica adottata per la numerazione in base 32 prevede l'uso delle cifre da 0 a 9 e delle lettere dell'alfabeto inglese ad eccezione delle lettere A, E, I, O.

La trasformazione dal sistema di numerazione in base 10 a quello in base 32 e viceversa deve essere fatta tenendo conto delle corrispondenze indicate nella successiva tabella 1.



La rappresentazione a barre.

Le caratteristiche della tecnica adottata per la rappresentazione a barre del codice A.I.C. della confezione medicinale, espresso con il sistema di numerazione in base 32, sono quelle indicate nella norma ISO/IEC 16388:2007, come «Code 39».

Ogni carattere viene rappresentato con 9 elementi, 5 barre e 4 spazi, dei quali 3 sono larghi e 6 sono stretti. Lo spazio fra l'ultima barra di un carattere e la prima del successivo non ha contenuto informativo.

In questa tecnica di rappresentazione, il codice viene preceduto e seguito rispettivamente da caratteri «start» e «stop» aventi funzione di delimitatore del campo per le apparecchiature di lettura automatica. Nella successiva tabella 2 sono indicate le configurazioni di barre e spazi dei caratteri rappresentabili con la tecnica adottata. I 9 elementi consentono una rappresentazione dei caratteri con il sistema binario: agli elementi larghi viene assegnato convenzionalmente il valore 1, a quelli stretti il valore 0.

Gli spessori delle singole barre e dei singoli spazi hanno i seguenti valori:

a) barre e spazi stretti: lo spessore nominale delle barre e degli spazi stretti è di mm 0,250. Tale valore assume il nome convenzionale di modulo e viene indicato con il simbolo M;

b) barre e spazi larghi: lo spessore nominale delle barre e degli spazi larghi (indicato con il simbolo S) è tale che il rapporto tra S ed M risulti compreso tra 2 e 3;

c) spazio tra un carattere e l'altro: lo spessore nominale dello spazio tra un carattere e l'altro è pari ad 1 modulo.

La «quiet zone» è definita in base alla norma ISO/IEC 16388:2007.

Le ulteriori specifiche e tolleranze sono quelle previste dalle richiamate norme.

Rappresentazione a barre 2 di 5 interleaved.

Le caratteristiche della tecnica adottata per la rappresentazione a barre della numerazione progressiva della confezione del medicinale (espressa con il sistema di numerazione di tipo codice a barre: «ITF» 2di5i, sono quelle indicate nella norma ISO/IEC 16390:2007.

Il numero è composto da 9 cifre + cifra di controllo + start + stop.

Il codice come sopra definito ha le seguenti dimensioni: lunghezza mm 27; altezza mm 5. Con riferimento ancora alla predetta normativa la ratio avrà un valore compreso tra 2 e 3. Con riferimento alla stessa la quiet zone avrà un valore minimo di 2,5 mm.

Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiamate norme ISO/IEC 16390.

Modalità di calcolo della cifra di controllo della rappresentazione a barre della numerazione progressiva della confezione del medicinale.

La cifra di controllo è aggiunta alle altre cifre prima della loro codifica ed il suo valore è calcolato con la seguente procedura:

a) iniziando dall'ultima cifra significativa, assegnare a ciascuna cifra, procedendo verso sinistra, alternativamente i valori 3,1,3,1,...;

b) sommare i prodotti tra ciascuna cifra ed il valore rispettivamente assegnato;

c) la cifra di controllo è quella che, quando addizionata alla somma di cui al punto b), dà come risultato il multiplo di 10 immediatamente superiore alla predetta somma.

Se, ad esempio, il numero è «47365» la cifra di controllo sarà calcolata come segue:

a) numero 47365; valori 31313

b) somma = $(4 \times 3) + (7 \times 1) + (3 \times 3) + (6 \times 1) + (5 \times 3) = 49$

c) somma multipla di 10 $49 + 1 = 50$

d) la cifra di controllo sarà quindi «1» ed il numero completo della cifra di controllo sarà: «473651».

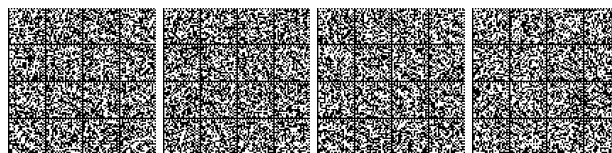
Numerazione progressiva della confezione del medicinale.

Ciascuna confezione di medicinale è univocamente individuata attraverso la combinazione, non ripetibile per 10 anni, del codice A.I.C. e di una numerazione progressiva di 9 cifre. La numerazione progressiva è rappresentata in chiaro e con un codice monodimensionale (2di5i) per la lettura meccanizzata. La rappresentazione in chiaro, composta da un numero di 9 cifre, è riportata sia nell'area 5 del dispositivo che nell'area 7 sul supporto siliconato intermedio.



Allegato B - Tabella 1

carattere della numerazione in base 32	valore corrispondente in base 10
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
B	10
C	11
D	12
F	13
G	14
H	15
J	16
K	17
L	18
M	19
N	20
P	21
Q	22
R	23
S	24
T	25
U	26
V	27
W	28
X	29
Y	30
Z	31



Allegato B - Tabella 2

Carattere	Rappresentazione a barre	Valori binari delle barre	Valori binari degli spazi
1		10001	0100
2		01001	0100
3		11000	0100
4		00101	0100
5		10100	0100
6		01100	0100
7		00011	0100
8		10010	0100
9		01010	0100
0		00110	0100
A		10001	0010
B		01001	0010
C		11000	0010
D		00101	0010
E		10100	0010
F		01100	0010
G		00011	0010
H		10010	0010
I		01010	0010
J		00110	0010
K		10001	0001
L		01001	0001
M		11000	0001
N		00101	0001
O		10100	0001
P		01100	0001
Q		00011	0001
R		10010	0001
S		01010	0001
T		00110	0001
U		10001	1000
V		01001	1000
W		11000	1000
X		00101	1000
Y		10100	1000
Z		01100	1000
-		00011	1000
.		10010	1000
SPAZIO		01010	1000
*		00110	1000
\$		00000	1110
/		00000	1101
+		00000	1011
%		00000	0111



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 25 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Multipli società cooperativa sociale - in liquidazione - in stato di insolvenza», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 4 marzo 2025, n. 22/2025, del Tribunale di Cagliari, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Servizi Multipli società cooperativa sociale - in liquidazione - in stato di insolvenza»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla

carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Servizi Multipli società cooperativa sociale - in liquidazione - in stato di insolvenza», con sede in Cagliari (CA) (codice fiscale 03118700925), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierpaolo Sanna, nato a Cagliari (CA) il 12 marzo 1969 (codice fiscale SNNPPL69C12B354B), ivi domiciliato in via Turbigo n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03794

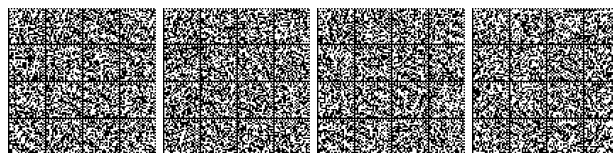
DECRETO 25 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «SDP Servizi società cooperativa sociale a r.l.», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;



Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 12 novembre 2024, n. 27/2024 del Tribunale di Sassari, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «SDP Servizi società cooperativa sociale a r.l.»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. mod., la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «SDP Servizi società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Sassari (SS) (codice fiscale 02492440900) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Danila Meloni, nata a Cagliari (CA) il 5 febbraio 1965 (codice fiscale MLNDNL65B-45B354M), ivi domiciliata in via Sonnino n. 128.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03795

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 luglio 2025.

Modifiche ed integrazioni al decreto 25 novembre 2021, recante: «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (ora «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti») la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della conferenza di



servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo e alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione autonoma della Sardegna (di seguito «RAS») e l'assunzione, a partire dal 2010, dei relativi oneri finanziari a carico della medesima regione;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466, e successiva modifica, recante, a far data dal 15 maggio 2022, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 28 del 3 febbraio 2022, di cui è stata pubblicata la pertinente informativa in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C524 del 29 dicembre 2021;

Considerato che con il citato decreto ministeriale n. 466 del 2021 le istituzioni pubbliche coinvolte (Regione autonoma Sarda, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC) hanno voluto garantire la continuità di un servizio su collegamenti considerati vitali per le popolazioni sarde per il tempo strettamente necessario a declinare un nuovo regime impositivo che, superato il periodo di emergenza legato alla pandemia da COVID-19, assicurasse più efficacemente e stabilmente la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna attraverso voli certi e regolari, nonché con tariffe sempre accessibili;

Considerato che la RAS tempestivamente ha avviato le procedure volte all'affidamento dell'incarico per la realizzazione di uno studio analitico del mercato del trasporto aereo tra la Sardegna e il resto d'Italia, ai fini della determinazione dei servizi aerei di linea minimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 e la definizione di un nuovo regime di continuità territoriale aerea;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2024, n. 83, che, tenuto conto del considerevole rallentamento nello svolgimento del citato studio in ragione di un ricorso avverso lo stesso, poi dichiarato inammissibile, ha integrato il paragrafo 3.1 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 466 del 2021 con le tabelle relative all'anno 2025;

Considerato che nell'anno 2024 è stata attivata la procedura prevista al punto 3.2.8 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 466 del 2021, che ha comportato l'incremento delle frequenze e delle capacità minime stabilite nel paragrafo 3.1 del medesimo allegato fino alla concorrenza della maggiore domanda registrata, prevedendo un incremento, rispetto a quanto indicato al paragrafo 3.1 del predetto allegato, di 2 frequenze sulla rotta Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa e di una frequenza

sulle restanti cinque rotte indicate all'articolo 1 del medesimo decreto;

Ritenuto opportuno che, ai fini di una efficiente programmazione dei voli, tali frequenze aggiuntive possano essere allocate nel corso della giornata in funzione delle effettive esigenze di trasporto, secondo i programmi operativi presentati dai vettori per i quali l'ENAC, previa richiesta ad Assoclearance, acquisito il nulla osta della Regione autonoma della Sardegna, rende utilizzabili, ove disponibili, le necessarie bande orarie;

Atteso che il complesso processo di approfondimento e analisi, da svolgersi in condivisione con la Commissione europea, a supporto di un progetto che assicuri la continuità territoriale aerea da/per la Sardegna, è attualmente ancora in corso e non si concluderà in tempo utile per poter attuare i pertinenti successivi adempimenti entro l'arco temporale coperto dalle previsioni operative considerate dal decreto ministeriale n. 466 del 2021, così come integrato dal decreto ministeriale n. 83 del 2024;

Valutata, nelle more dell'avvio del processo di riesame degli obblighi di servizio pubblico e dell'identificazione del nuovo regime di OSP, la necessità di modificare opportunamente il citato e integrato decreto ministeriale n. 466 del 2021, nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante, per evitare soluzioni di continuità nel servizio onerato su collegamenti vitali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato tecnico del decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466, così come integrato con decreto ministeriale 25 marzo 2024, n. 83

1. Il paragrafo 3.1 «Frequenze minime, orari e capacità offerta» dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466, e successive modificazioni, è modificato come segue:

«Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e la capacità offerta secondo le indicazioni riportate qui di seguito.

Ai fini dello svolgimento del servizio in funzione delle effettive esigenze di trasporto, i voli aggiuntivi incrementati per effetto dell'applicazione del paragrafo 3.2.8 e indicati nelle sottostanti tabelle, sono inseriti nella giornata secondo i programmi operativi presentati dai vettori ad ENAC e ad Assoclearance; l'utilizzo delle bande orarie di cui si sia verificata l'effettiva disponibilità verrà autorizzato successivamente all'acquisizione del nulla osta della Regione autonoma della Sardegna.»

2. Il paragrafo 3.1.1 «Rotte da e per Alghero» dell'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 466/2021 è integrato con le seguenti tabelle:



a) Alghero (AHO) - Roma Fiumicino (FCO) e viceversa

Frequenze minime giornaliere

AHO-FCO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze aggiuntive ex DM 466/2021 [Paragrafo 3.2.8 dell'Allegato tecnico]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

FCO-AHO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze aggiuntive ex DM 466/2021 [Paragrafo 3.2.8 dell'Allegato tecnico]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Capacità minima offerta

AHO-FCO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696

FCO-AHO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696



b) Alghero (AHO) - Milano Linate (LIN) e viceversa

Frequenze minime giornaliere

AHO-LIN

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze aggiuntive ex DM 466/2021 [Paragrafo 3.2.8 dell'Allegato tecnico]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

LIN-AHO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze aggiuntive ex DM 466/2021 [Paragrafo 3.2.8 dell'Allegato tecnico]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Capacità minima offerta

AHO-LIN

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522

LIN-AHO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522



3. Il paragrafo 3.1.2 «Rotte da e per Cagliari» dell'allegato tecnico di cui al comma 1 è integrato con le seguenti tabelle:

a) Cagliari (CAG) - Roma Fiumicino (FCO) e viceversa

Frequenze minime giornaliere

CAG-FCO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
Frequenze infra giornaliera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2
Frequenze aggiuntive ex DM 466/2021 [Paragrafo 3.2.8 dell'Allegato tecnico]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

FCO-CAG

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2
Frequenze infra giornaliera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
Frequenze aggiuntive ex DM 466/2021 [Paragrafo 3.2.8 dell'Allegato tecnico]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

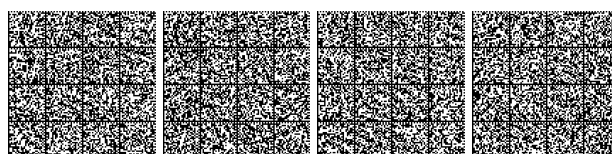
Capacità minima offerta

CAG-FCO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	1392	1740	1392	1392	1566	1566	1566	1566	1566	1740	1566	1392

FCO-CAG

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	1392	1740	1392	1392	1566	1566	1566	1566	1566	1740	1566	1392



b) Cagliari (CAG) - Milano Linate (LIN) e viceversa

Frequenze minime giornaliere

CAG-LIN

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
Frequenze infra giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Frequenze aggiuntive ex DM 466/2021 [Paragrafo 3.2.8 dell'Allegato tecnico]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

LIN-CAG

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Frequenze infra giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
Frequenze aggiuntive ex DM 466/2021 [Paragrafo 3.2.8 dell'Allegato tecnico]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Capacità minima offerta

CAG-LIN

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	870	870	870	870	870	870	870	1044	1044	1218	870	870

LIN-CAG

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	870	870	870	870	870	870	870	1044	1044	1218	870	870



4. Il paragrafo 3.1.2 «Rotte da e per Olbia» dell'allegato tecnico di cui al comma 1 è integrato con le seguenti tabelle:

a) Olbia (OLB) - Roma Fiumicino (FCO) e viceversa

Frequenze minime giornaliere

OLB-FCO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Frequenze infra giornaliera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Frequenze aggiuntive ex DM 466/2021 [Paragrafo 3.2.8 dell'Allegato tecnico]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

FCO-OLB

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Frequenze infra giornaliera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Frequenze aggiuntive ex DM 466/2021 [Paragrafo 3.2.8 dell'Allegato tecnico]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Capacità minima offerta

OLB-FCO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	696	696	696	696	696	696	870	870	696	696	696	696

FCO-OLB

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	696	696	696	696	696	696	870	870	696	696	696	696



b) Olbia (OLB) – Milano Linate (LIN) e viceversa

Frequenze minime giornaliere

OLB-LIN

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1
Frequenze infra giornaliere	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze aggiuntive ex DM 466/2021 [Paragrafo 3.2.8 dell'Allegato tecnico]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

LIN-OLB

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze infra giornaliere	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Frequenze serali	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1
Frequenze aggiuntive ex DM 466/2021 [Paragrafo 3.2.8 dell'Allegato tecnico]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Capacità minima offerta

OLB-LIN

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	522	522	522	696	696	870	696	870	870	696	522	522

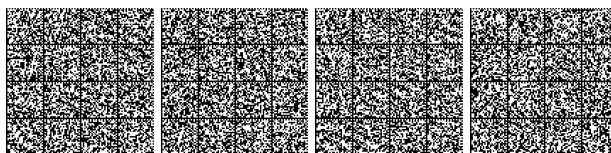
LIN-OLB

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	522	522	522	696	696	870	696	870	870	696	522	522

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «www.mit.gov.it» e in quello della Regione autonoma della Sardegna «www.regione.sardegna.it».

Roma, 2 luglio 2025

Il Ministro: SALVINI



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 marzo 2025.

Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e Codice unico di progetto - Secondo semestre anno 2024 (articolo 1, comma 6, legge n. 144/1999). (Delibera n. 16/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 20 relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordi-

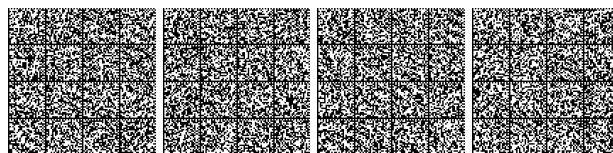
no degli enti previdenziali» e successive modificazioni, che all'art. 1, comma 5 prevede la costituzione, presso il CIPE, di un «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, e al comma 6, pone a carico del Comitato stesso l'onere di relazionare periodicamente al Parlamento sull'evoluzione del MIP;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e successive modificazioni, il quale dispone: ai commi 1 e 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del citato monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice unico di progetto, di seguito CUP, con modalità e procedure attuative definite e regolamentate con delibera di questo Comitato, che ha adottato in proposito le delibere CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, che tra l'altro, al punto 1.7 istituisce la Struttura di supporto CUP, e 29 settembre 2004, n. 24;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, e in particolare l'art. 3, che prevede, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l'onere di tracciabilità dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e contraenti della filiera delle imprese, nonché a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, tra l'altro disponendo che gli strumenti di pagamento debbano riportare il Codice identificativo di gara, di seguito CIG, rilasciato da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito AVCP, e il CUP, se obbligatorio ai sensi del menzionato art. 11, della citata legge n. 3 del 2003; e l'art. 6, che prevede sanzioni, tra l'altro, per la mancata apposizione del CUP sui suddetti strumenti di pagamento;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» e successive modificazioni, che prevede che il CIG non possa essere rilasciato dall'AVCP nel caso di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni e in particolare l'art. 36 che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente il codice dei contratti pubblici che all'art. 39, comma 9 prevede che «Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento presieduto da un Prefetto, istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 41 che modifica l'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003 introducendo tra gli altri i seguenti commi:

comma 2-*bis* il quale prevede che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

comma 2-*ter* il quale prevede che le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il CUP dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

Vista la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, con la quale questo Comitato ha stabilito, tra l'altro, che la citata struttura di supporto CUP agisca con funzioni di supporto tecnico e, oltre a gestire il sistema CUP, operante presso questo Comitato e contenente l'anagrafe dei progetti d'investimento, attivi, tra l'altro, la procedura di accreditamento al MIP dei sistemi informatici periferici e centrali, garantisca l'efficienza dell'infrastruttura di supporto per il colloquio tra i soggetti coinvolti e assuma le funzioni di «Unità centrale» preposta all'avviamento e alla gestione dello stesso sistema MIP;

Vista la delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 151, con la quale questo Comitato ha dato mandato al DIPE, di attivare una fase di sperimentazione del MIP con riferimento al settore dei lavori pubblici, basata sul collegamento tra il sistema CUP, il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e i principali sistemi di monitoraggio che seguono le infrastrutture d'interesse nazionale, stipulando specifici protocolli di intesa;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 124, con la quale questo Comitato ha disposto che il DIPE procedesse all'istituzione di un tavolo di lavoro fra le amministrazioni, sia centrali che regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, per la razionalizzazione del complesso di tali sistemi, con gli obiettivi della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi, della facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni, e per ridurre le possibilità di errori;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna le modalità di esercizio del Sistema di monitoraggio finanziario relativo alle grandi opere, di seguito MGO, come indicato nel documento allegato «Sistema monitoraggio finanziario delle grandi opere, MGO, schema di linee-guida», licenziato dall'allora Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere nella seduta del 17 novembre 2014, istituisce, presso e con la direzione del DIPE, un apposito gruppo di lavoro, di seguito gruppo MGO, per l'espletamento di tutti i compiti connessi all'attuazione della delibera medesima;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 60, con la quale viene confermata la struttura di supporto CUP, impiegata anche nella progettazione e gestione dei sistemi MIP e MGO, rafforzandola e dotandola di un'organizzazione più stabile in vista delle crescenti necessità delle citate banche dati;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, con la quale viene riformato il CUP rafforzandone il ruolo e conferendogli valore amministrativo quale elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco del progetto che l'amministrazione decide di realizzare;

Vista la delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 51, recante «Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e annesso schema di protocollo quadro» che disciplina i controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026;

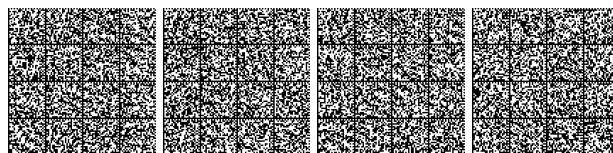
Visti i protocolli di intesa, sottoscritti dal DIPE, ai sensi della citata delibera CIPE n. 151 del 2006 e pubblicati sul sito internet del DIPE;

Preso atto che il Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e Codice unico di progetto di cui alla presente delibera, traccia un quadro esaustivo delle attività svolte nel secondo semestre 2024, per lo sviluppo del MIP, del CUP e del sistema MGO, e ne descrive i risultati in relazione alle principali aree d'interesse;

Preso atto che il Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e Codice unico di progetto - Secondo semestre anno 2024 evidenzia, in particolare, che:

1. Per quanto concerne il sistema MIP:

l'evoluzione dei dati di monitoraggio dei programmi di spesa con riguardo al numero dei progetti, al costo complessivo e ai finanziamenti. Nel secondo semestre 2024, si conferma l'impegno del DIPE nella attività di studio ed elaborazione delle informazioni relative ai progetti, al fine di ricavare utili elementi di supporto per l'analisi dei fenomeni di interesse dell'Autorità politica e, in generale, per la valutazione delle politiche di programmazione e finanziamento degli investimenti pubblici. Uno



sforzo particolare è stato destinato all'analisi dell'andamento degli interventi infrastrutturali commissariati.

2. Per quanto concerne il CUP:

i CUP generati nel secondo semestre 2024 sono stati circa 378 mila, per un costo totale programmato di circa 185 miliardi di euro e un finanziamento pubblico programmato di 134,5 miliardi di euro. Il DIPE, nel secondo semestre 2024 ha contribuito fattivamente all'aggiornamento dello stato progetto (chiusura e revoca) di oltre 447 mila CUP migliorando in modo considerevole la qualità e correttezza dei dati contenuti nella banca dati CUP.

3. Per quanto concerne il sistema MGO:

gli interventi sottoposti a monitoraggio sono stati 185, le stazioni appaltanti che hanno completato l'analisi delle opere sono stati 136, i protocolli operativi caricati sono stati 185; 30 sono state le grandi opere inserite nella banca dati MGO nel secondo semestre 2024, monitorate a partire dal protocollo operativo e dai successivi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. È proseguito il processo di «ristrutturazione» generale del portale MGO, per semplificare le procedure e permettere, attraverso nuove funzionalità, una maggiore certezza/integrità dei dati. Intensa è stata l'attività svolta dal DIPE con altre amministrazioni e, *in primis*, la Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell'interno per i Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 di approvazione del Piano complessivo delle opere olimpiche Milano Cortina 2020-2026;

Considerato che il sistema MIP/CUP, in conseguenza degli interventi normativi e regolatori richiamati in premessa, assume una rilevanza crescente ai fini sia delle conoscenze necessarie per una programmazione efficiente sia del contrasto alla criminalità e, più in generale, della lotta alla corruzione;

Considerato che il rafforzamento delle procedure di monitoraggio costituisce un impegno strategicamente cruciale, soprattutto in un periodo in cui necessitano informazioni tempestive, attendibili e coerenti per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota DIPE prot. 3061 del 13 marzo 2025 con la quale il Segretario del CIPESS, sen. Alessandro Morelli, propone l'iscrizione all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Comitato il «Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto», secondo semestre anno 2024 (art. 1, comma 6, legge n. 144 del 1999);

Vista la nota DIPE Prot. 3697 del 27 marzo 2025, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato»;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del presidente del Comitato;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Segretario di questo Comitato;

Delibera:

1. È approvato il rapporto periodico di aggiornamento al secondo semestre 2024 sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto, comprensivo del resoconto sullo sviluppo del progetto di monitoraggio finanziario delle grandi opere MGO, allegato alla presente delibera e facente parte integrante della medesima.

2. Il rapporto di cui al punto 1 è trasmesso al Parlamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, e viene pubblicato sul sito internet: <http://www.programmazioneeconomica.gov.it>

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1101





**DIPARTIMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE E IL
COORDINAMENTO DELLA POLITICA
ECONOMICA (DIPE)**

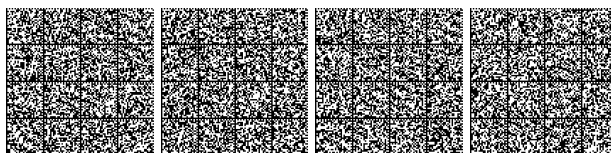
*Rapporto sul sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici e codice unico di progetto*

(Articolo 1, comma 6, legge 17 maggio 1999, n.144)



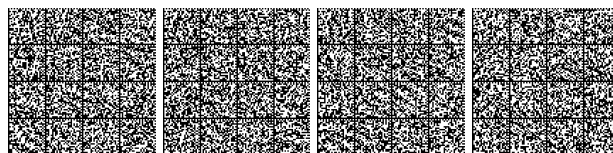
*Palazzo Chigi, sede del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE).
1. Palazzo Colonna, 2. Palazzo Bonelli ora Spinelli, 3. Colonna Traiana, 4. Cupola della Chiesa di S. Maria di Loreto, 5. Palazzo Fajli.
Ricostruito da Isabella Armandi*

Secondo semestre 2024



Indice

Sintesi	
1 Note espositive	
2. La banca dati Codice Unico di Progetto (CUP).....	
2.1 Elementi sul CUP	
2.2 Informazioni sui CUP generati nel secondo semestre 2024	
2.3 Il supporto del DIPE alle Amministrazioni.....	
2.4 Gli impatti delle semplificazioni.....	
2.5 Il portale OpenCUP.....	
2.6 Attività formative per gli utenti CUP	
3. Monitoraggio Grandi Opere (MGO).....	
3.1 La banca dati MGO.....	
3.2 Le opere monitorate ricadenti nel PNRR	
3.3 Monitoraggio dei XXV Giochi olimpici invernali	
3.4 Aggiornamento delle linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nella ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici	
3.5 Attività formative per gli utenti MGO.....	
4. Monitoraggio degli Investimenti Pubblici - MIP.....	
4.1 Il sistema MIP	
4.2 I programmi di spesa degli interventi inseriti nel MIP	
4.2 Focus sui Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026	
4.3. Focus sulle opere dei Commissari straordinari	



Sintesi

Codice Unico di Progetto (CUP)

Il *Codice Unico di Progetto (CUP)* è lo strumento che consente di individuare puntualmente i progetti di investimento pubblico, anche al fine del loro monitoraggio, e consente l'interoperabilità delle banche dati relative agli investimenti pubblici.

Dal punto di vista *tendenziale*, ossia secondo semestre 2024 *versus* secondo semestre 2023, si rappresenta quanto segue.

I CUP generati nel secondo semestre 2024 sono stati circa 378mila, a fronte dei 931mila del secondo semestre 2023 (-60%, -553mila CUP).

Il costo dei progetti è stato pari a 185 mld di euro nel secondo semestre 2024, con una contrazione rispetto al medesimo dato rilevato nel secondo semestre 2023, pari a 251 mld di euro (-26%, -66 mld).

Il finanziamento pubblico programmato è stato di 134,5 mld di euro, rispetto ai 188 mld di euro del secondo semestre 2023 (-28%, -53,5 mld).

Dal punto di vista *congiunturale*, ossia secondo semestre 2024 *versus* primo semestre 2024, si rileva un andamento parzialmente differente.

A fronte dei 378mila CUP rilasciati nel secondo semestre 2024, sono stati registrati 595mila CUP nel primo semestre 2024 (-36%, -217mila CUP).

Rispetto ai 184 mld di costo dei progetti rilevato nel secondo semestre 2024, lo stesso ammontava a 151 mld nel primo semestre 2024, sicché è lievitato nella seconda parte dell'anno (+33 mld, +22%).

Anche il finanziamento pubblico programmato è cresciuto nel secondo semestre 2024 (134mld) rispetto alla prima parte dell'anno (122 mld): +10%, +12 mld.

Nel secondo semestre 2024 è stato aggiornato, su richieste del DIPE, lo stato progetto (chiusura e revoca) di oltre 447mila CUP (circa il 4% dei CUP in banca dati), rispetto ai 100mila del primo semestre 2024 (+445%, +345mila CUP). Nel confronto secondo semestre 2024 *versus* l'analogo periodo del 2023, l'incremento delle modifiche dello stato progetto è stato del +680%, +380mila CUP.

È proseguita l'attività di semplificazione nella generazione dei CUP; sulla base di stime, la riduzione dei costi della regolazione (misurati in anni/uomo) ha consentito di rendere disponibili, nel secondo semestre del 2024, 22 unità di personale della pubblica amministrazione a vantaggio dello svolgimento di altri compiti istituzionali delle Amministrazioni presso le quali prestano la loro attività, con ciò promuovendo "valore pubblico" a beneficio della collettività.



Si è altresì dato seguito all'aggiornamento del portale OpenCUP (cfr. www.opencup.gov.it).

Monitoraggio grandi opere (MGO)

Nel secondo semestre 2024 nella banca dati MGO sono state inserite 30 nuove grandi opere (lo *stock* in banca dati al 31 dicembre 2024 è pari a 185 opere), monitorate a partire dal protocollo operativo e dai successivi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

Nello stesso periodo, il valore complessivo del costo dei progetti monitorati ha segnato una crescita di oltre 1 mld. Lo *stock* in banca dati al 31.12.2024 è pari a 102,3 mld di euro, sostanzialmente in linea con il valore dei finanziamenti pubblici (circa 99,9 mld).

Si segnalano le attività svolte dalla Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell'Interno e dal DIPE finalizzate alle attività di monitoraggio rafforzato dei *Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026*.

È continuata la collaborazione tra la Banca d'Italia e il DIPE per affinare il monitoraggio finanziario degli operatori economici coinvolti nella realizzazione delle grandi opere.

Monitoraggio degli Investimenti Pubblici – MIP

L'attività di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) nel secondo semestre 2024 ha riguardato 36 programmi di spesa (33 a fine 2023 e 34 nel primo semestre 2024), raggruppabili nei seguenti ambiti/macroaree: spese a favore dei Comuni; spese per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idro-geologico; spese nel settore idrico.

In aggiunta ai programmi di cui sopra, all'interno del MIP, visto l'impegno profuso con riguardo alle opere infrastrutturali per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, è stato inserito un ulteriore approfondimento relativamente a questa iniziativa.

Analogamente, sono proseguite le attività di monitoraggio del DIPE sulle opere affidate ai Commissari straordinari.

Le applicazioni a supporto dei sistemi di cui al presente Rapporto (CUP, *OpenCUP*, MGO e MIP) sono gestite, nel comune interesse pubblico, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS).



1 Note espositive

Il presente Rapporto segue lo stesso schema espositivo dei precedenti (Cfr. <https://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/?q=>) per consentire di effettuare con maggiore celerità confronti e considerazioni, con ciò promuovendo l'*accountability* in merito alle attività realizzate.

Nel secondo capitolo si forniscono informazioni sulla banca dati CUP, che rappresenta l'architrave di identificazione e monitoraggio degli investimenti pubblici; verrà esposta l'attività di assistenza tecnica erogata dal DIPE, con il supporto di INVITALIA, alle Amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti coinvolti nelle attività di generazione e gestione dei CUP.

Gli approfondimenti includono - in aderenza all'impostazione metodologica impartita dall'attuale Sottosegretario di Stato con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, Segretario del CIPESS, Sen. Alessandro MORELLI, e dal Capo del DIPE, cons. Bernadette VECA - la disamina delle attività di semplificazione e dei relativi impatti, forieri di esternalità positive sia sulla capacità di realizzazione degli investimenti pubblici sia sull'attività delle pubbliche amministrazioni tenute a realizzarli.

Il predetto approfondimento è svolto, come i precedenti, utilizzando la metodologia *standard cost model* (SCM), ed è finalizzato alla stima del "valore pubblico" aggiuntivo (a quello originato dalla realizzazione dei compiti istituzionali) ottenuto grazie al miglioramento delle attività di rilascio del CUP. Lo scopo è fornire *accountability* sulle attività svolte dal DIPE e sui suoi impatti.

Nel successivo terzo capitolo sono esposte informazioni di dettaglio sul Monitoraggio Grandi Opere (MGO), per dare conto delle attività effettuate nel secondo semestre 2024.

L'ultima parte del Rapporto (quarto capitolo) contiene dati relativi al sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) e dei *focus* relativi ai programmi infrastrutturali dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 e alle opere affidate ai Commissari straordinari.



2. La banca dati Codice Unico di Progetto (CUP)

2.1 Elementi sul CUP

Il CUP è lo strumento che consente di identificare, catalogare e gestire in maniera condivisa gli investimenti pubblici, anche al fine del loro monitoraggio; esso permette l'interoperabilità delle banche dati relative agli investimenti pubblici.

Il CUP deve essere richiesto obbligatoriamente per ogni iniziativa relativa a “*spesa per lo sviluppo*”, qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico.

I commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (introdotti con l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), hanno rafforzato la natura del CUP come elemento essenziale degli atti amministrativi di finanziamento e di autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell'investimento che l'Amministrazione programma/decide di realizzare.

L'intervento normativo prima citato ha reso il CUP la pietra d'angolo della struttura di conoscenza e monitoraggio della spesa pubblica per investimenti, poiché ha disposto la nullità degli atti di finanziamento/autorizzazione degli investimenti privi di CUP.

Il DIPE fornisce assistenza alle Amministrazioni per la realizzazione delle finalità sottese all'introduzione del CUP.

Come già precisato nei precedenti Rapporti, i dati comunicati in fase di generazione dei CUP e quelli relativi alla gestione (es. aggiornamento dello “stato” dei CUP “attivo” / “chiuso”) sono di esclusiva responsabilità delle Amministrazioni pubbliche/Enti/soggetti¹ che intendono avviare un “progetto di investimento pubblico”².

¹ Cfr., fra gli altri, delibere CIPE: 27 dicembre 2002, n. 143; 29 settembre 2004, n. 24; 17 novembre 2006, n. 151; 26 giugno 2009, n. 34; 13 maggio 2010, n. 54; 5 maggio 2011, n. 45; 26 novembre 2020, n. 63.

² <<Pertanto saranno registrati al Sistema CUP i progetti di investimento pubblico, finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni) ed all'agevolazione di servizi ed attività produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.

Saranno comunque registrate al Sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata.

A.1.2. In linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico.

Ad esempio, nel caso di lavori pubblici il progetto coincide con l'entità progettuale oggetto di comunicazione per la formulazione dei Piani annuali ai sensi della citata legge n. 109/94; nel caso degli aiuti il progetto coincide con la singola iniziativa agevolata; nel caso degli interventi formativi il progetto coincide con l'aggregato di moduli formativi afferenti la singola concessione di finanziamento.



Il CUP è la “fotografia” del progetto di investimento pubblico che l’Amministrazione individua nella fase di programmazione e non è modificabile, tranne in specifiche circostanze previste dalle disposizioni in materia.

A conclusione del progetto, l’Amministrazione che ha generato il CUP provvede alla sua chiusura. Qualora alla generazione di un CUP non abbia fatto seguito l’avvio dell’iniziativa (il progetto di investimento potrebbe non essere stato successivamente finanziato/autorizzato), l’Amministrazione che ha generato il CUP procede alla revoca.

I CUP registrati a fine dicembre 2024 (classificati per stato: attivi, cancellati, chiusi e revocati³) sono complessivamente 10.831.421, con una crescita di oltre il 2,6% rispetto a fine giugno 2024 (+378.218) e di quasi il 9,9% sul dato al 31 dicembre 2023 (+973.964).

2.2 Informazioni sui CUP generati nel secondo semestre 2024

I CUP generati nel secondo semestre 2024 sono stati circa 378mila (a fronte dei circa 931mila generati nel secondo semestre 2023), con una riduzione di quasi il 60%, pari a circa -553mila CUP.

Il costo totale dei CUP generati nel secondo semestre 2024 si attesta sui 185 mld di euro (a fronte dei 251 mld del secondo semestre 2023); il finanziamento pubblico

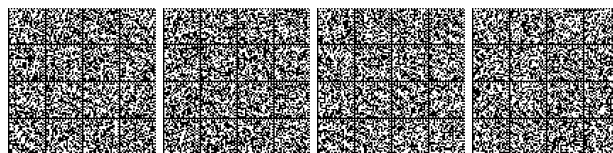
A.1.3. Il CUP non è richiesto per i trasferimenti di risorse finanziarie fra Stato e Regioni o Province autonome o Comuni, o fra Stato, Regioni, Province e Comuni e società da questi partecipate, direttamente o indirettamente: il CUP dovrà tuttavia essere successivamente richiesto, da parte dei soggetti responsabili di cui al punto 1.4 del deliberato, in sede di utilizzo di tali risorse.>> (Cfr. allegato alla delibera CIPE 27 Dicembre 2002, n. 143)

<<Un progetto di investimento pubblico è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi:

- 1) presenza di un decisore pubblico,*
- 2) in genere finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull'uso di strutture pubbliche,*
- 3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale,*
- 4) da raggiungere entro un tempo specificato>>. Cfr. Linee guida allegate alla delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63.*

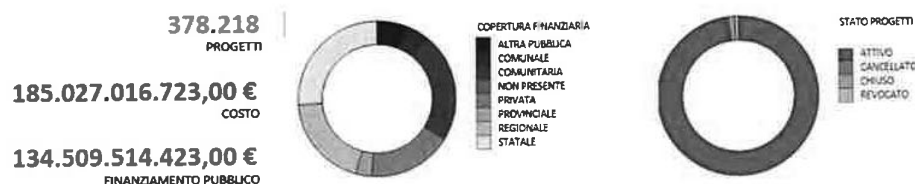
³ In merito allo “stato dei CUP” si precisa quanto segue:

- *CUP attivo.* È il CUP di un progetto di investimento in fase di programmazione/attuazione. È lo stato associato al CUP una volta generato;
- *CUP chiuso.* Un CUP deve essere chiuso quando il progetto è completato dal punto di vista fisico, tutti i pagamenti e gli incassi sono stati eseguiti, è completato l’iter procedurale e, infine, non vi sono pendenze legali in corso;
- *CUP revocato.* Un CUP viene revocato quando il soggetto titolare dell’intervento, prima della sua chiusura, decide di non realizzare più il progetto (ad es., se decide di far confluire le risorse assegnate a un progetto per la realizzazione di uno o più differenti interventi, per modifiche sostanziali agli elementi caratterizzanti la decisione amministrativa originaria, ovvero se cambia l’oggetto della stessa, la natura del progetto, le finalità, il perimetro delle attività previste);
- *CUP cancellato.* Un CUP viene cancellato quando è stato richiesto per errore (ad es., se si è provveduto a generare due o più CUP per lo stesso progetto di investimento).



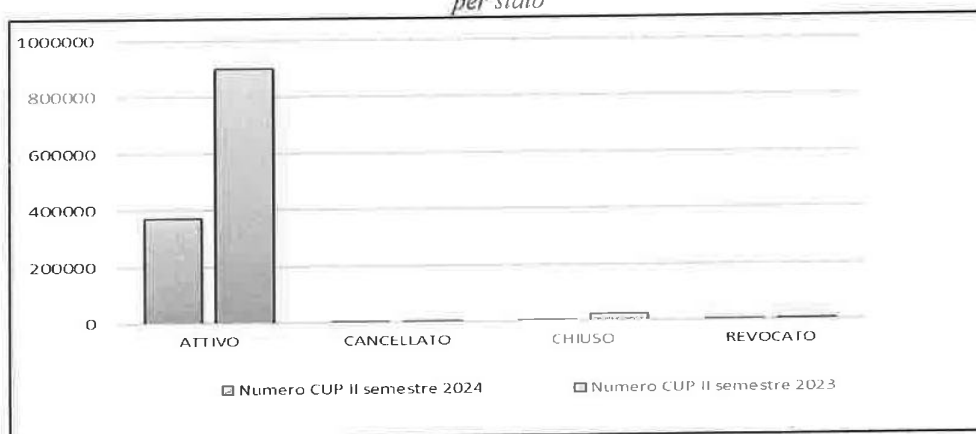
programmato è stato pari a 134,5 mld di euro (a fronte dei 188 mld del secondo semestre 2023).

Sistema CUP: cruscotto infografica progetti attivati nel secondo semestre 2024



Fonte: sistema CUP (DIPE)

Sistema CUP: progetti in banca dati nel secondo semestre 2024 e nel secondo semestre 2023 per stato



Fonte: sistema CUP (DIPE)

Analizzando i dati raccolti nella banca dati CUP relativi agli ultimi quattro semestri, si evidenziano di seguito i flussi di attività (attivazioni, chiusure, revoche e cancellazioni di CUP) e le conseguenti attività di supporto fornite dal DIPE.

Cambiamenti di stato CUP rilevati negli ultimi quattro semestri

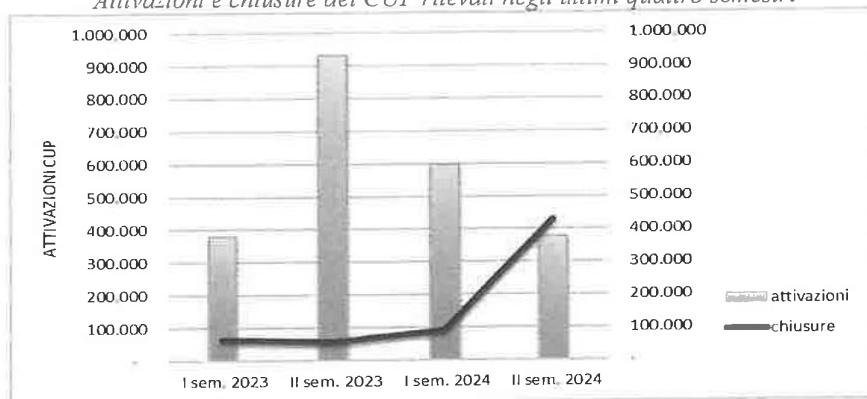
	I semestre 2023	II semestre 2023	I semestre 2024	II semestre 2024
Attivazioni	379.270	931.022	595.731	378.218
Chiusure	65.631	56.596	90.238	429.576
Revoche	11.783	8.938	9.711	17.820
Cancellazioni	1.698	3.135	25.290	2.169

Fonte: sistema CUP (DIPE)



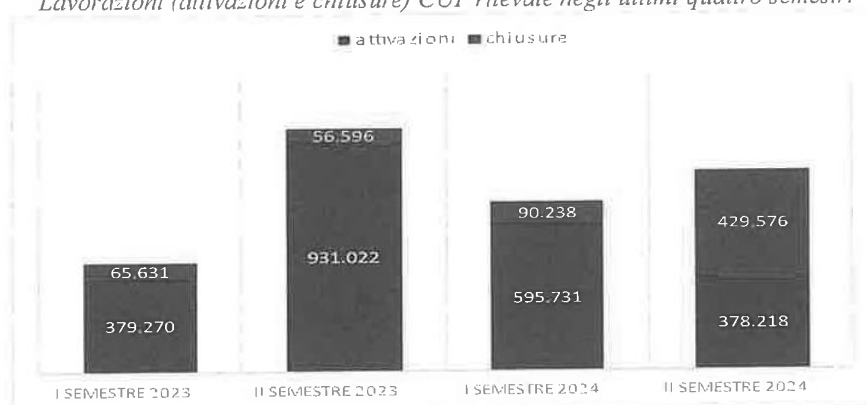
Nel primo semestre 2024 il DIPE si è impegnato in una capillare attività di sensibilizzazione delle Amministrazioni detentrici dei CUP, per l'aggiornamento del loro "stato".

Attivazioni e chiusure dei CUP rilevati negli ultimi quattro semestri



Fonte: sistema CUP (DIPE)

Lavorazioni (attivazioni e chiusure) CUP rilevate negli ultimi quattro semestri



Fonte: sistema CUP (DIPE)

Nel secondo semestre 2024, per la prima volta dalla costituzione della banca dati CUP, si segnala un ammontare di codici chiusi superiore al numero dei CUP generati (378,2mila CUP generati nel secondo semestre 2024 e 429,5mila chiusi nello stesso periodo).

Quanto sopra conferma l'impegno del DIPE e dell'Assistenza Tecnica (AT) INVITALIA, di cui si avvale il Dipartimento, nella gestione del sistema CUP.

I progetti classificati per "natura" generati nel secondo semestre 2024 sono così sintetizzabili:

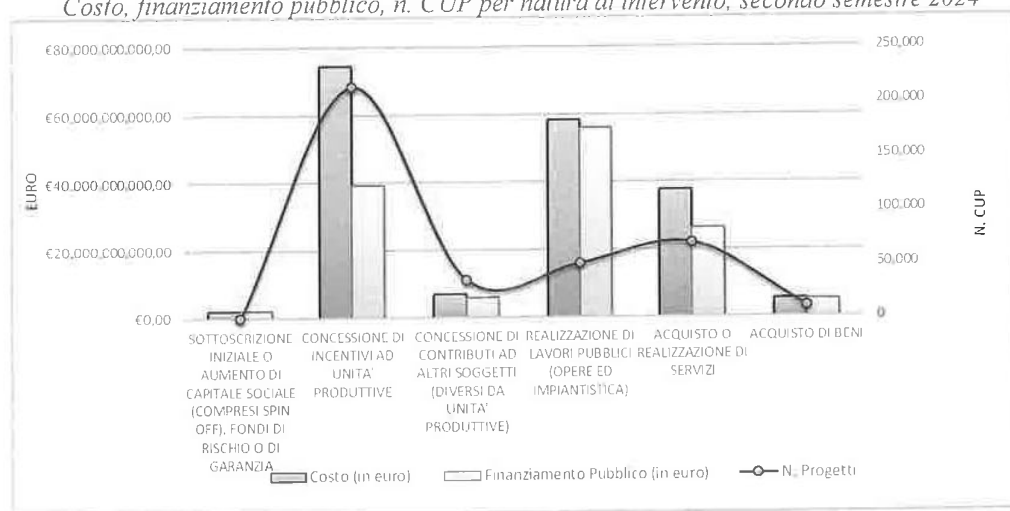


CUP per "natura" generati dal 1° luglio al 31 dicembre 2024

Natura	Progetti (N.)	Progetti (%)	Costo (in euro)	Costo (%)	Finanziamento Pubblico (in euro)	Finanziamento Pubblico (%)
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE O AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (COMPRESI SPIN OFF), FONDI DI RISCHIO O DI GARANZIA	75	0,0	2.211.820.813,00	1,2	2.206.015.066,00	1,6
CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE	213.428	56,4	74.444.588.765,00	40,2	39.225.402.461,00	29,2
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE)	35.188	9,3	6.994.542.768,00	3,8	5.776.937.522,00	4,3
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	49.964	13,2	58.421.459.107,00	31,6	56.002.298.307,00	41,6
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI	69.192	18,3	37.721.093.598,00	20,4	26.290.178.924,00	19,5
ACQUISTO DI BENI	10.371	2,7	5.233.511.672,00	2,8	5.008.682.143,00	3,7
TOTALE	378.218	100,0	185.027.016.723,00	100,0	134.509.514.423,00	100,0

Fonte: sistema CUP (DIPE)

Costo, finanziamento pubblico, n. CUP per natura di intervento, secondo semestre 2024



Fonte: sistema CUP (DIPE)

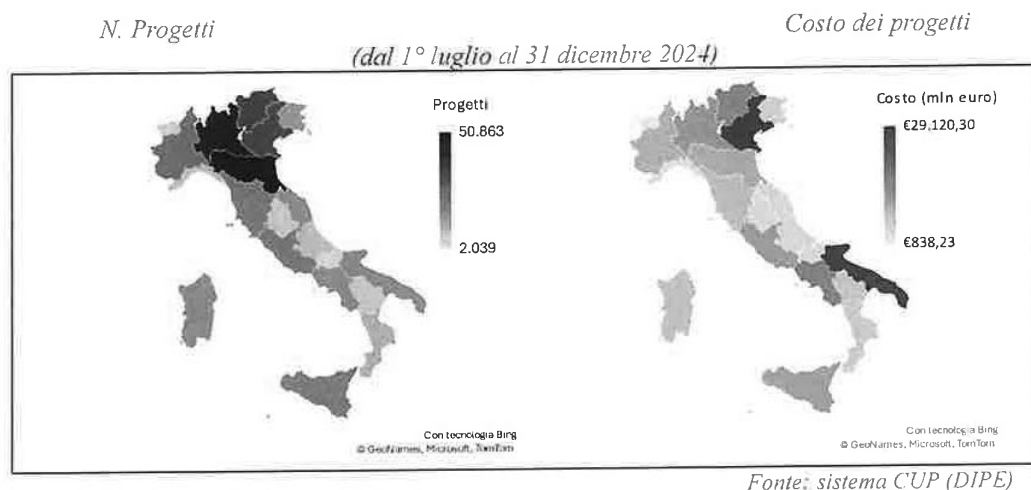
Il secondo semestre 2024 ha confermato, con riguardo alla natura "concessione di incentivi ad unità produttive", l'andamento registrato nei semestri precedenti: oltre 213mila CUP rilasciati, pari a circa il 56,4% del totale (per un costo di oltre 74 miliardi di euro, pari a circa il 40% del totale complessivo).

Rimane sostenuta, nel secondo semestre 2024, la richiesta di CUP con natura "lavori pubblici": quasi 50mila progetti per un valore di oltre 58 mld di euro (57mila progetti, per un costo di quasi 70 mld nel secondo semestre del 2023).

A livello territoriale, prendendo in analisi i soli CUP con stato "attivo" e "chiuso" registrati nella banca-dati dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, le regioni del nord (Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto) si confermano le realtà in cui sono localizzati il maggior numero di CUP/progetti registrati: queste regioni rappresentano il 45% del totale progetti; il Veneto e la Puglia, con una quota rispettivamente del 16% e 15%, sono le regioni che fanno registrare il maggior costo complessivo per i progetti programmati.



I CUP generati su base regionale e i relativi costi programmati (secondo semestre 2024) possono così essere rappresentati:

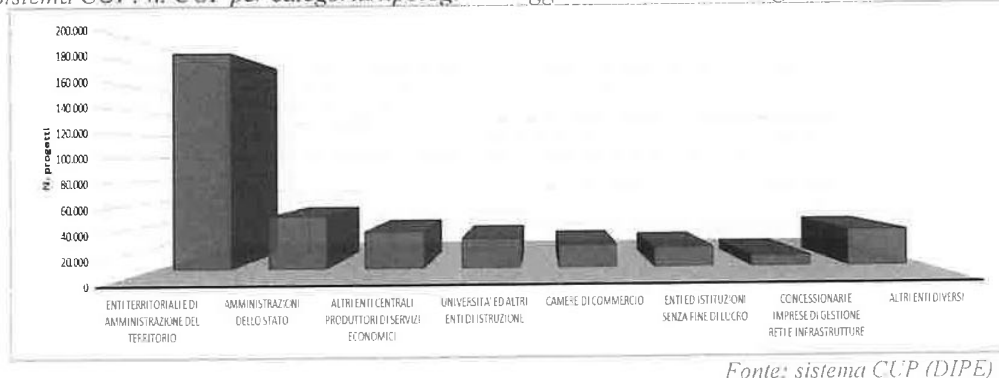


La *PA centrale*, dal punto di vista numerico, ha generato poco meno del 13% dei nuovi CUP del secondo semestre 2024 (oltre 48mila codici attivati), mentre il relativo valore di costo progetto programmato si è attestato a circa 36,1 mld di euro.

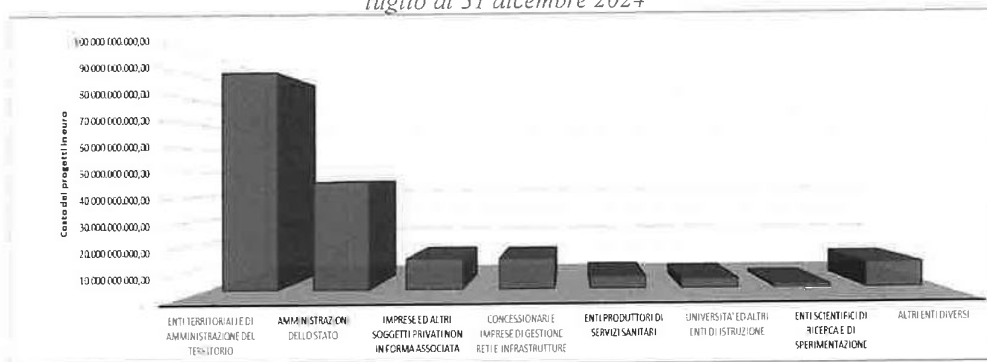
Gli *enti territoriali* si confermano i soggetti che hanno prodotto il maggior numero di progetti e con il costo complessivo maggiore: oltre 196mila CUP (pari a oltre il 52% del totale dei CUP generati nel secondo semestre 2024), con un controvalore pari a poco più di 92 mld di euro.

Le figure seguenti mostrano il numero dei CUP e il corrispondente costo progetto programmato distinti per categoria/tipologia di soggetto titolare dell'intervento.

Sistema CUP: n. CUP per categoria/tipologia di soggetto titolare dal 1° luglio al 31 dicembre 2024



Sistema CUP: costo progetto programmato per categoria/tipologia di soggetto titolare dal 1° luglio al 31 dicembre 2024



Fonte: sistema CUP (DIPE)

2.3 Il supporto del DIPE alle Amministrazioni

Il DIPE, in ragione dell'articolo 11, comma 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3⁴, fornisce supporto alle Amministrazioni per la generazione e gestione dei CUP.

Nell'ambito dell'attività di tracciamento e archiviazione della corrispondenza, nel secondo semestre 2024 sono state lavorate 364 richieste di assistenza di livello complesso (rispetto alle 249 del primo semestre), pervenute da differenti canali: pec del DIPE, casella di posta elettronica indicata nella delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, portale *OpenCUP* e *Help Desk*, come supporto di secondo livello - tutte presidiate da funzionari del DIPE e dell'Assistenza Tecnica INVITALIA.

I tempi medi di risposta sono stati di 9,55 giorni, festivi inclusi, con un tasso di *performance* del 99% di risposte evase.

Inoltre, durante il semestre in esame, il Dipartimento ha portato a termine un'importante attività di controllo e aggiornamento dei dati presenti nella banca dati CUP. Questa

⁴ «2-ter [...] A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati».

Inoltre, cfr. articolo 2, comma 2, delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 «2. Il DIPE offre supporto tecnico alle amministrazioni emananti atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico (di seguito, per brevità, «atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione») a valere prevalentemente sulle risorse ordinarie, finalizzato al controllo dell'effettiva esistenza e validità dei CUP da inserire nella lista dei progetti finanziati/autorizzati, allegata all'atto medesimo. Può fornire, inoltre, ove richiesto, informazioni aggiuntive per favorire il controllo, da parte delle amministrazioni emananti, della coerenza dei CUP allegati. Il DPCoe fornisce assistenza nell'ambito delle vigenti procedure della programmazione e del monitoraggio delle risorse afferenti ai Fondi SIE e al FSC, anche in considerazione della logica programmi-progetti, già pienamente implementata all'interno di tali programmi di spesa. La RGS, in collaborazione con il DIPE e il DPCoe, assicura la riconciliazione del contenuto dispositivo degli atti e dei relativi progetti ad essi associati, identificati con il CUP, con il complesso della programmazione finanziaria e della contabilità di Stato».



operazione ha riguardato la verifica e la correzione di refusi relativi ai costi di progetto e al finanziamento pubblico. Tale attività è stata facilitata da uno scambio intenso e costante con gli utenti delle diverse Amministrazioni titolari dei CUP.

Il supporto fornito si è inoltre concretato:

- nell'individuazione della corretta identificazione del progetto d'investimento pubblico e dei dati che costituiscono il corredo informativo dei CUP;
- nella predisposizione di *template* dedicati (procedure guidate e semplificate di generazione del CUP);
- nel recupero di situazioni pregresse oggetto di operazioni di allineamento;
- in riscontri afferenti al perimetro di applicazione del CUP;
- nell'analisi dell'elenco dei CUP contenuti negli atti di finanziamento/autorizzazione degli investimenti;
- nella verifica dei CUP. Trattasi di un controllo formale sulla validità dei CUP (controllo di esistenza, correttezza dello stato del codice *etc.*) finalizzato a restituire le principali informazioni (es. titolarità, natura, descrizione, importo *etc.*) dei progetti registrati nel sistema CUP, in modo da permettere alle Amministrazioni responsabili di riscontrare la coerenza;
- nell'evasione delle richieste di modifiche al corredo informativo dei CUP;
- nelle scissioni e fusioni di CUP;
- nella generazione dei CUP con procedura massiva semplificata;
- nella collaborazione per la predisposizione di circolari da parte di altre Amministrazioni; *etc.*

Si riporta di seguito un dettaglio sull'importante attività espletata nell'ambito del rilascio delle abilitazioni delle utenze alla generazione dei CUP con procedura massiva⁵.

Richiesta abilitazione massiva – anno 2024		
Mesi	tot. richieste pervenute cumulate nel 2024	tot. richieste evase cumulate (elaborate + scartate)
Gennaio	13	13
Febbraio	25	22
Marzo	39	35
Aprile	57	57
Maggio	80	76
Giugno	108	103
Luglio	129	129
Agosto	133	132
Settembre	159	151
Ottobre	182	180
Novembre	195	193
Dicembre	207	207

Fonte: sistema CUP (DIPE)

⁵ Le generazioni in modo massivo, anche tramite i *web service*, determinano la necessità di effettuare operazioni di *data quality*; queste vengono ciclicamente eseguite al fine di correggere possibili errori e/o sovrapposizione di dati.



2.4 Gli impatti delle semplificazioni

La stima dell'impatto delle semplificazioni è svolta, come nei precedenti Rapporti, facendo ricorso alla metodologia *standard cost model* (SCM)⁶.

Il DIPE ha introdotto procedure semplificate per il rilascio dei CUP (rispetto a quella ordinaria, cd. *on-line standard*) e in dettaglio:

- il *template*,
- la generazione massiva *batch* ("normale" e "semplificata"),
- e la generazione via *web service*,

che consentono una sensibile riduzione dei tempi occorrenti alle Amministrazioni per il rilascio dei CUP e, nello specifico:

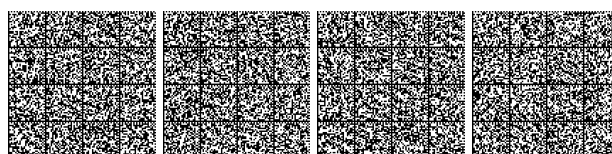
Procedure	Tempo medio di generazione di un CUP (stima)
<i>On-line</i>	10 minuti
<i>Template</i>	4 minuti
<i>Batch</i>	7 secondi
<i>Web Service</i>	5 secondi

Atteso che nel secondo semestre 2024 sono stati generati 378.218 CUP nelle previste modalità e, nello specifico:

CUP generati nel secondo semestre 2024	
Modalità di generazione	Numero
<i>On-line standard</i>	131.216
<i>Template</i>	30.464
<i>Batch</i>	116.913
<i>Web service</i>	99.625
Totale	378.218

è possibile stimare la riduzione degli *oneri per le pubbliche amministrazioni* dovuti alle modalità di generazione dei CUP tramite le procedure *template*, generazione massiva *batch* ("normale" e "semplificata") e generazione via *web service*. La riduzione degli oneri è riconducibile alla contrazione dei tempi di richiesta dei CUP e alla riduzione di possibili errori in sede di rilascio.

⁶ Si rimanda, per maggiori dettagli, all'ampia letteratura sullo *standard cost model* e all'Informativa (<http://www.programmazioneeconomica.gov.it/media/rttbgsmc/informativa-2023-l-n-3-del-2003-art-11-c-2-quinquies.pdf>).



Secondo semestre 2024 ⁷						
	Risparmio rispetto alla modalità <i>standard on line</i>	N. CUP generati nel secondo semestre 2024	Risparmio riferito al secondo semestre 2024 (stima)			
	A	B	C	D	E	F
<i>Template</i>	6 minuti	30.464	182.784 minuti	3.046 ore/uomo	381 giorni/uomo	1,73 anni/uomo
<i>Batch</i>	9 minuti e 53 secondi	116.913	1.155.490 minuti	19.258 ore/uomo	2.407 giorni/uomo	10,94 anni/uomo
<i>Web Service</i>	9 minuti e 55 secondi	99.625	987.948 minuti	16.466 ore/uomo	2.058 giorni/uomo	9,35 anni/uomo
Totale tempo risparmiato nel secondo semestre 2024 grazie alla generazione dei CUP tramite le modalità <i>template</i> , <i>batch</i> (normale e semplificato) e <i>web service</i>						22,02 anni/uomo

Nel secondo semestre del 2024, la riduzione dei costi della regolazione (misurati in anni/uomo), dovuta alle semplificazioni introdotte dal DIPE, ha consentito di rendere disponibili n. 22 unità di personale della pubblica amministrazione a vantaggio dello svolgimento di altri compiti istituzionali delle Amministrazioni presso le quali prestano la loro attività, con ciò promuovendo “valore pubblico” a beneficio della collettività.

2.5 Il portale OpenCUP

Il portale *OpenCUP* si configura come una delle più rilevanti infrastrutture digitali ad accesso pubblico di conoscenza della programmazione degli investimenti pubblici nazionali, assolvendo alle funzioni di facilitare l'accesso alle informazioni e promuovere la partecipazione della società civile nella conoscenza e nel monitoraggio della spesa pubblica.

Nella piattaforma sono censiti oltre 10 milioni di progetti dal 2003.

Di seguito si elencano le principali funzionalità operative di *OpenCUP*.

⁷ Metodologia:

- risparmio rispetto alla modalità *on line standard* (per il rilascio di un CUP in modalità *on line standard* in media occorrono 10 minuti);
- totale CUP generati nel secondo semestre 2024;
- totale dei minuti risparmiati $C = A * B$;
- totale delle ore risparmiate $D = \frac{C}{60}$;
- supponendo una giornata lavorativa “standard” pari a 8 ore e immaginando che la stessa sia priva di soste, le giornate lavorative “risparmiate” per la richiesta di CUP $E = \frac{D}{8}$;
- immaginando un anno pari a 220 giornate lavorative (365gg, meno sabati, domeniche, festivi e congedo ordinario), il totale di anni uomo risparmiati è così calcolato $F = \frac{E}{220}$.



Sistema di accesso e download dei dati

La banca dati *OpenCUP* ha progressivamente ampliato il proprio patrimonio informativo per rispondere alle esigenze di conoscenza dell'intera spesa pubblica per lo sviluppo. Oltre alle tradizionali categorie di "lavori pubblici" e "incentivi alle unità produttive", il sistema include, dal febbraio 2024, interventi precedentemente non disponibili, tra cui l'acquisto di beni e servizi, i corsi di formazione, gli strumenti finanziari, i progetti di ricerca e i contributi a soggetti diversi dalle unità produttive. I *dataset*, oggetto di aggiornamento mensile, sono organizzati secondo criteri geografici e tematici, consentendo interrogazioni mirate e analisi territoriali puntuali. Questa strutturazione consente agli utenti di effettuare analisi granulari sui diversi aspetti degli investimenti pubblici, dalla loro distribuzione territoriale alla tipologia di intervento, fornendo un quadro completo e aggiornato delle politiche di sviluppo nazionali.

Sistema di interoperabilità

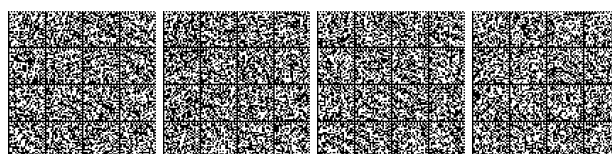
L'architettura del portale *OpenCUP* è stata progettata ponendo l'interoperabilità come elemento cardine del sistema, riconoscendo in essa lo strumento fondamentale per la costruzione di un ecosistema informativo integrato della PA. Attraverso l'utilizzo del CUP come chiave univoca di identificazione dei progetti di investimento, il portale realizza interconnessioni con altre banche dati pubbliche di primaria rilevanza: il Sistema Informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che contiene informazioni sulle procedure di appalto e sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche, il portale OpenCoesione, che raccoglie l'attuazione delle politiche di coesione, e il Sistema Informativo Legge Opere Strategiche (SILOS), gestito dalla Camera dei Deputati - Servizio Studi, fondamentale per il monitoraggio delle infrastrutture prioritarie nazionali.

L'infrastruttura tecnologica del portale, sviluppata nel rispetto delle linee guida AgID e basata su *standard* aperti e protocolli moderni, è predisposta per supportare un'ulteriore espansione delle capacità di integrazione con i sistemi informativi della PA.

Infrastruttura API (Application Programming Interface)

L'architettura informatica è stata implementata mediante lo sviluppo di un'infrastruttura API finalizzata all'automazione dell'accesso ai dati sugli investimenti pubblici. Tale infrastruttura, progettata in conformità con gli *standard* vigenti di interoperabilità, consente l'integrazione delle informazioni sui progetti pubblici all'interno dei sistemi informativi di terze parti.

Il sistema rende disponibili due *endpoint* API: il primo dedicato all'interrogazione puntuale mediante CUP singolo, il secondo finalizzato alla ricerca di progetti per soggetto richiedente. L'accesso è regolamentato attraverso un sistema di autenticazione basato su chiavi di accesso rilasciate agli sviluppatori. Tutto ciò consente di automatizzare i processi di acquisizione e analisi delle informazioni, superando le limitazioni della consultazione manuale dei dati e facilitando lo sviluppo di servizi basati sui dati degli investimenti pubblici, in linea con l'evoluzione dei sistemi informativi della PA.



Attività di formazione e comunicazione

OpenCUP svolge anche una funzione di comunicazione e sensibilizzazione, promuovendo attività in materia di *open data* (Cfr. partecipazione del DIPE all'*Open Government Partnership*). Tra le iniziative più recenti, si segnala la pubblicazione di un video-tutorial, realizzato in occasione della Settimana del Governo Aperto 2024, che illustra in dettaglio tutte le funzionalità offerte dal portale.

Interazione con gli utenti

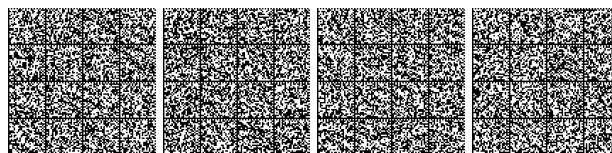
Il portale *OpenCUP* ha sviluppato un sistema articolato di interazione con l'utenza. L'approccio adottato prevede un dialogo strutturato con le diverse categorie di *stakeholder*: dalla comunità scientifica e accademica, interessata all'analisi dei dati per finalità di ricerca, alle Amministrazioni pubbliche che necessitano di supporto tecnico-operativo, fino ai cittadini che richiedono informazioni su specifici progetti di investimento. L'elevato numero di richieste gestite e il costante *feedback* degli utenti hanno contribuito a orientare l'evoluzione del portale stesso, rendendolo sempre più rispondente alle esigenze concrete dei suoi utilizzatori. Tale approccio partecipativo si inserisce nel quadro della partecipazione del DIPE al 6° Piano d'Azione Nazionale per il Governo Aperto (6 NAP), in particolare nell'ambito dell'Impegno n. 6, che promuove il ruolo delle nuove tecnologie e dei dati come bene comune per favorire le pratiche di governo aperto.

2.6 Attività formative per gli utenti CUP

È proseguita la collaborazione instaurata tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) - Dipartimento Economia e Finanza e il DIPE; infatti, a settembre si è tenuta la seconda edizione 2024 del corso *Il Codice Unico di Progetto (CUP) - Generazione e utilizzo*, tenuto da docenti della SNA e da dirigenti e funzionari del DIPE e INVITALIA.

Il corso, seguito da centinaia di partecipanti, ha avuto quali destinatari: dirigenti e funzionari interessati alle problematiche tecniche e giuridiche legate al CUP appartenenti alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii (Legge di contabilità e di finanza pubblica); titolari di progetto di ricerca finanziati anche solo in parte con risorse pubbliche; titolari di progetti realizzati in regime di PPP.

Su richiesta di UNIONCAMERE, a novembre 2024 si è tenuto l'incontro formativo *Webinar sistema CUP per enti camerali*, rivolto ai funzionari delle Camere di Commercio, Aziende speciali e unioni regionali impegnati nella gestione di contributi alle imprese, tenuto da dirigenti e funzionari del DIPE e INVITALIA (oltre 200 partecipanti).



3. Monitoraggio Grandi Opere (MGO)

3.1 La banca dati MGO.

La banca dati MGO⁸ consente il controllo della filiera delle imprese, dei contratti e dei flussi finanziari connessi alle grandi opere da parte del Ministero dell'interno - Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP)⁹, della Direzione investigativa antimafia (DIA) *etc.* e, per quanto di competenza, dei gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, delle Stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari.

Il sistema MGO è configurato come sito *web* ad accesso riservato ai soggetti autorizzati mediante autenticazione SSO (*single sign-on*).

Il monitoraggio finanziario è più stringente della "tracciabilità" prevista per le opere pubbliche dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, e mira a prevenire infiltrazioni mafiose o, comunque, della criminalità organizzata, nella realizzazione delle grandi opere, consentendo di conoscere, in via automatica e da remoto, tutti i movimenti finanziari che intercorrono fra le imprese della filiera impegnate nella realizzazione di ogni singolo intervento, tramite principalmente l'utilizzo del CUP, di conti correnti bancari/postali dedicati,¹⁰ di istruzioni operative, di apposti protocolli *etc.*

La banca dati, nella sezione relativa al monitoraggio finanziario, è basata sull'acquisizione dei flussi finanziari tra le imprese impegnate nella realizzazione degli interventi, resa possibile dall'acquisizione giornaliera degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali dedicati in via esclusiva a ogni singola grande opera che ciascun operatore deve accendere e utilizzare per tutti i movimenti finanziari, accrediti e addebiti,

⁸ Cfr.: articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; articolo 39, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15; Delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45; Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62.

⁹ Il CCASIIP (ex CCASGO) è stato istituito dal Codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 203, c. 1, e confermato con il successivo Codice dei contratti pubblici (art. 39, c. 9, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Il Comitato opera sulla base del decreto interministeriale 21 marzo 2017, adottato di concerto tra i Ministri dell'Interno, della Giustizia e delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 81 del 6 aprile 2017).

Detto decreto, all'art. 6 "*Procedure per il monitoraggio antimafia*", comma 5, dispone che "*5. Le misure per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, secondo le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016*".

Il sistema di monitoraggio antimafia nel settore delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari è articolato in forma di rete, considerata la complessità dell'attività e l'estensione territoriale del Paese.

La rete di monitoraggio si articola a livello centrale e periferico.

¹⁰ Il conto corrente dedicato è un conto corrente bancario o postale dedicato a una sola opera (CUP) che canalizza, tramite bonifico, tutti i movimenti in entrata e in uscita e per il quale viene rilasciata lettera di manleva agli istituti bancari/Poste spa dove viene acceso. È possibile accendere, da parte di un'impresa della filiera e per una sola opera (CUP), più conti correnti dedicati, ai quali si applicano le regole di esclusività nell'utilizzo e quelle relative alle modalità di bonifico dei pagamenti.



connessi alla realizzazione dell'opera stessa. I movimenti finanziari devono avvenire tramite bonifici SEPA (obbligatori per tutti i pagamenti, tranne limitatissime eccezioni).

Il DIPE è impegnato da oltre un decennio in questa azione di messa a disposizione della banca dati MGO, che permette un monitoraggio più puntuale rispetto a quello ordinario. Il sistema si pone come un “*cantiere della legalità*” al fine di consentire di contrastare eventuali infiltrazioni interventi della criminalità organizzata.

La banca dati MGO costituisce, per gli utenti controllori (sia di livello centrale, come le strutture della DIA, sia di livello più di dettaglio, quali le Stazioni Appaltanti delle opere rientranti nel MGO), lo strumento per l'analisi e il controllo dei singoli CUP MGO e per il monitoraggio delle anagrafiche delle imprese, dei flussi finanziari tra gli operatori economici, *etc.*

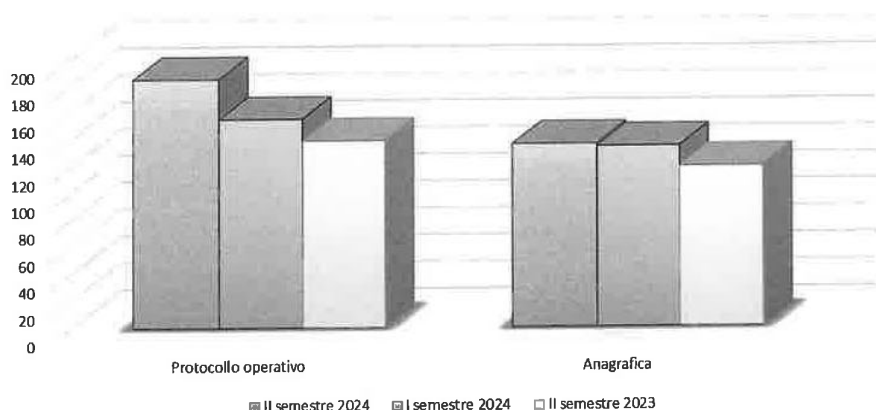
A partire dall'inizio del 2024 il sistema MGO ha visto il coinvolgimento di altre Amministrazioni e, *in primis*, della Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell'Interno, che si è fatta promotrice e realizzatrice di importanti iniziative per rafforzare i presidi di legalità nella realizzazione delle opere pubbliche connesse ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (cfr. oltre).

Il processo di revisione del sistema MGO ha visto anche la collaborazione della Banca d'Italia, istituzionalmente preposta alla realizzazione delle condizioni per garantire il controllo dei flussi finanziari tra gli operatori economici. Gli apporti forniti dalla Banca d'Italia ai fini delle prossime modalità di verifica dei flussi finanziari sono finalizzati a un sistema di monitoraggio maggiormente automatizzato, con positive ricadute per gli operatori economici coinvolti, dovute a semplificazioni dei processi e tutela del loro operato.

Durante il secondo semestre 2024, nella banca dati MGO sono state inserite 30 nuove grandi opere, con un incremento del +19% rispetto a quelle censite a metà del 2024. Nel confronto tra le grandi opere presenti in banca dati a fine 2024 e a fine 2023, l'incremento è stato particolarmente sostenuto: +46 grandi opere, +33%. Le infrastrutture risultano monitorate a partire dal protocollo operativo e dai successivi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

A fronte dei 185 protocolli operativi caricati al 31.12.2024, le Stazioni appaltanti hanno completato l'anagrafica per 136 opere.





Fonte: sistema MGO (DIPE), al 31 dicembre 2024

Nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, il valore complessivo del costo del progetto, che rappresenta l'imputazione che la Stazione appaltante titolare dell'intervento effettua in via programmatica sul sistema all'atto di generazione del CUP, ha segnato una crescita di circa 1 mld rispetto al valore segnato a metà del 2024: lo *stock* in banca dati al 31.12.2024 è pari a 102,3 mld di euro.

Questi i dati di sintesi (*stock*) a fine 2024.

MGO: cruscotto infografica al 31 dicembre 2024

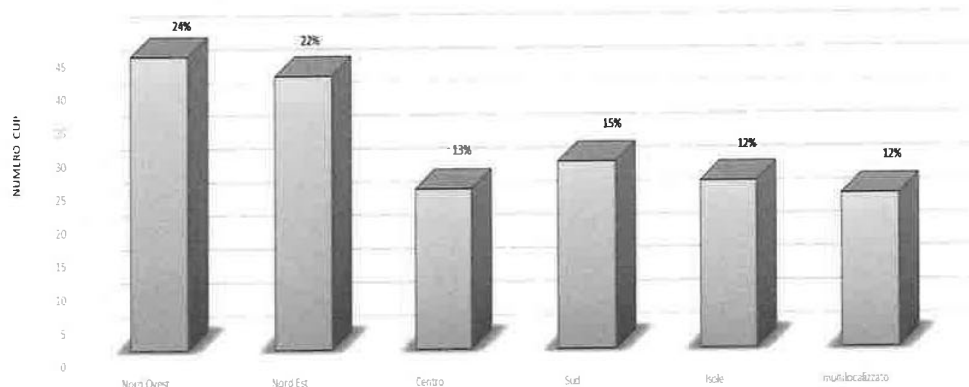


Fonte: sistema MGO (DIPE)

Analizzando la distribuzione sul territorio italiano delle grandi opere monitorate, dato aggiornato a dicembre 2024, si nota che quasi la metà delle opere è localizzata nelle regioni nel nord (in modo quasi omogeneo tra le regioni del nord-est e del nord-ovest). Sono anche numerose le opere localizzate nelle regioni del sud e nelle isole. In particolare, la regione Siciliana, con 20 grandi opere, da sola rappresenta l'11% dei progetti rilevati su base nazionale.

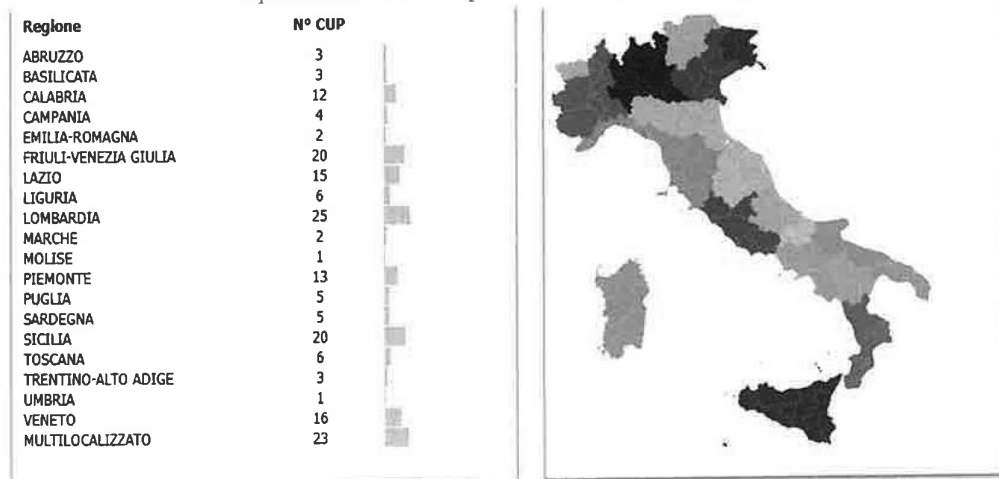


Ripartizione Grandi Opere in MGO per area geografica



Fonte: sistema MGO (DIPE), 31 dicembre 2024

Ripartizione Grandi Opere in MGO per regione (*)



(*) non sono rappresentate nel grafico le grandi opere multi-localizzate

Fonte: sistema MGO (DIPE), 31 dicembre 2024

Analizzando le opere in base al settore di attività, si rileva che le grandi opere riguardano quasi esclusivamente progetti classificabili nel settore delle “infrastrutture di trasporto”, che rappresentano il 94% del totale in termini numerici e il 98,5% in termini di costo.

La successiva tabella classifica le opere per settore e sottosettore.



Ripartizione Grandi Opere in MGO per settore e sotto settore (valori assoluti e in %)

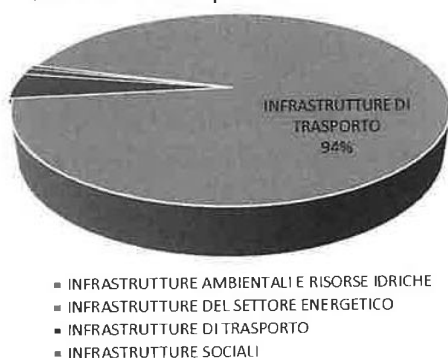
Settore	Sotto settore	Numero di CUP	Numero di CUP(%)	Costo Progetto	Costo Progetto (%)
INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE	2	1,1%	82.770.000,00	0,1%
INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	1	0,5%	877.000.000,00	0,9%
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		174	94,1%	100.798.092.921,00	98,5%
	FERROVIE	57	32,8%	63.095.990.234,00	61,7%
	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI	33	19,0%	6.282.165.351,00	6,1%
	STRADALI	67	38,5%	27.079.265.588,00	26,5%
	TRASPORTO URBANO	17	9,8%	4.340.671.748,00	4,2%
INFRASTRUTTURE SOCIALI		8	4,3%	545.306.700,00	0,5%
	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	1	12,5%	7.000.000,00	0,0%
	GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE	1	12,5%	355.000.000,00	0,3%
	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	6	75,0%	183.306.700,00	0,2%
Totale complessivo		185	100,0%	102.303.169.621,00	100,0%

Fonte: sistema MGO (DIPE). 31 dicembre 2024

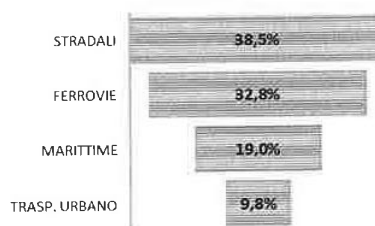
I grafici che seguono dettagliano le grandi opere classificabili nel settore delle “infrastrutture di trasporto” per sotto settore: le opere stradali sono numericamente le più numerose (il 38,5% degli interventi di settore, per il 26,5% del costo di progetto), mentre le opere ferroviarie (il 33% degli interventi) sono quelle che muovono maggiori risorse economiche, assorbendo quasi il 62% dei costi di progetto. Le infrastrutture per il trasporto urbano e quelle per il trasporto marittimo, lacuali e fluviali, coprono percentuali nettamente inferiori sia con riferimento alla numerosità dei progetti sia al loro valore.

Ripartizione Grandi Opere in MGO per settore. (Numero di CUP e costo di progetto. Valori %)
Dettaglio delle Infrastrutture di trasporto per sotto settore

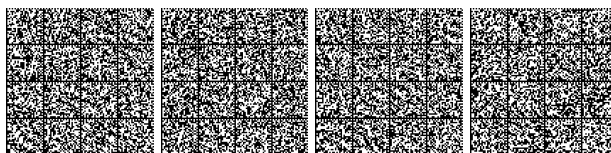
Numero di CUP per Settore

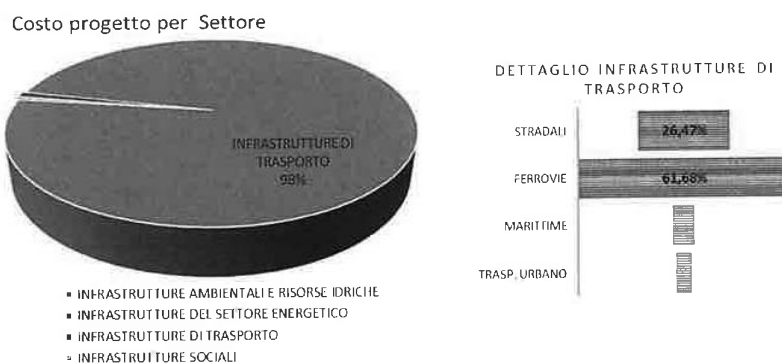


DETTAGLIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO



Fonte: sistema MGO e sistema CUP (DIPE). 31 dicembre 2024





Fonte: sistema MGO e sistema CUP (DIPE), 31 dicembre 2024

Rispetto al primo semestre 2024, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 sono state caricate in MGO 2 nuove Stazioni appaltanti, 1.026 imprese (+5,2%), 3.524 contratti (+5,3%) e circa 1.184 conti correnti bancari/postali in anagrafica (+4,8%).

Nello stesso periodo, sono stati movimentati flussi finanziari pari a circa 25 miliardi di euro, tra operazioni di addebito e di accredito.

Al 31 dicembre 2024 risultavano attive, al netto delle utenze dismesse, disattivate ed eliminate, 402 tra utenze "controllore e alimentatore". Le utenze risultano pari, pertanto, a una media di oltre 2,1 per ciascuna grande opera monitorata.

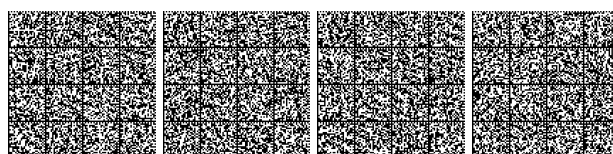
Il lavoro svolto dal DIPE, con l'ausilio di INVITALIA e del *partner* tecnologico Sogei, si è sostanziato in una costante assistenza a tutti i soggetti interessati al monitoraggio delle grandi opere.

Nel corso del secondo semestre 2024 il DIPE ha:

- provveduto alla risoluzione di 41 problematiche tecniche;
- fornito 70 chiarimenti su quesiti;
- effettuato 26 operazioni di caricamento in filiera;
- eseguito 26 attività di assistenza agli utenti nelle operazioni di caricamento dei dati in filiera *etc.*

Nello stesso periodo vi è stato un costante supporto a favore delle Stazioni appaltanti, in particolare in merito a:

- concessione delle credenziali di accesso alla banca dati MGO;
- risoluzione di problemi di *login* e di accesso in generale al sistema;
- caricamento delle anagrafiche dei soggetti rientranti nella filiera delle imprese;
- caricamento dei protocolli operativi nella banca-dati MGO.



3.2 Le opere monitorate ricadenti nel PNRR

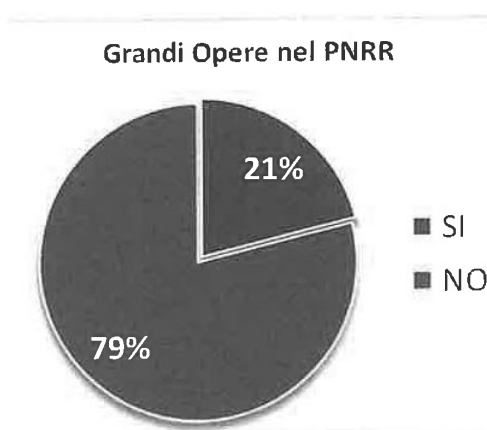
È stata eseguita un'ulteriore analisi, identificando le opere MGO che ricadono nel perimetro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le seguenti figure mostrano una serie di informazioni derivanti dal confronto tra i dati presenti nella banca dati MGO, nel sistema CUP e nella piattaforma ReGiS, di titolarità della RGS.

Il dato di base è ricavato sulla scorta delle indicazioni delle Stazioni appaltanti nella piattaforma ReGiS per il monitoraggio degli interventi e la rendicontazione ai fini del finanziamento PNRR.

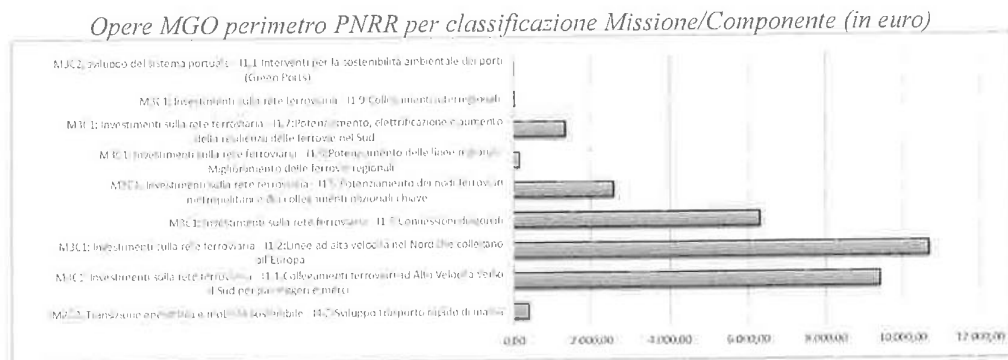
Le grandi opere "PNRR" sono cresciute da 30 interventi a fine 2023 a 33 interventi a giugno 2024 per arrivare a quota 39 interventi alla fine del 2024, per un controvalore complessivo di quasi 31 miliardi di euro.

A livello complessivo, sale al 21% il rapporto tra le opere MGO che rientrano nel NextGenerationEU e il totale di tutte le opere censite nel sistema MGO.



A fine 2024, nel perimetro del Piano, rientrano nel monitoraggio delle grandi opere prevalentemente gli interventi del settore trasportistico, di competenza di Rete Ferroviaria Italiana; a questi, nell'ultimo semestre, oltre alle 3 opere infrastrutturali di titolarità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale già rappresentate nel precedente Rapporto, vanno aggiunte nel novero del MGO anche 2 opere per lo sviluppo di energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile (M2C2I4.2: Transizione energetica e mobilità sostenibile - Sviluppo trasporto rapido di massa) di titolarità del Comune di Padova.





Fonte: sistema MGO, sistema CUP ed elaborazioni DIPE su dati ReGiS, 31 dicembre 2024

3.3 Monitoraggio dei XXV Giochi olimpici invernali

Con DPCM 8 settembre 2023 è stato approvato il Piano complessivo delle opere olimpiche invernali Milano Cortina 2026, predisposto dalla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (SIMICO), di cui agli *Allegati 1 e 2* al suddetto decreto.

In particolare, nell'allegato 1 sono riportate le opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, stradali e ferroviarie, tutte aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del decreto sopramenzionato e con ultimazione stimata, dal relativo cronoprogramma, entro il 31 dicembre 2025. Nell'allegato 2 sono riportate le opere infrastrutturali aventi parziale copertura finanziaria, con ultimazione stimata dal relativo cronoprogramma successivamente alla data del 31 dicembre 2025.

L'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha previsto l'introduzione di un apposito Protocollo-quadro che riprende alcuni contenuti del Protocollo-tipo di cui alla delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62, quale schema di accordo elaborato per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari del Paese e altre opere assimilate, e ha sottoposto le opere olimpiche e paralimpiche al monitoraggio finanziario rafforzato di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Con delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 51, recante "*Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e annesso schema di protocollo quadro*", è stato stabilito che le opere rientranti nel perimetro del DPCM 8 settembre 2023 e gli interventi funzionali sono sottoposti a quanto stabilito dalla delibera CIPE 15/2015 e, quindi, anche al monitoraggio rafforzato.

Questa delibera del CIPESS, in attuazione del citato articolo 14, comma 6-bis, ha fornito la disciplina di dettaglio dei controlli antimafia a cui sono sottoposte le opere olimpiche



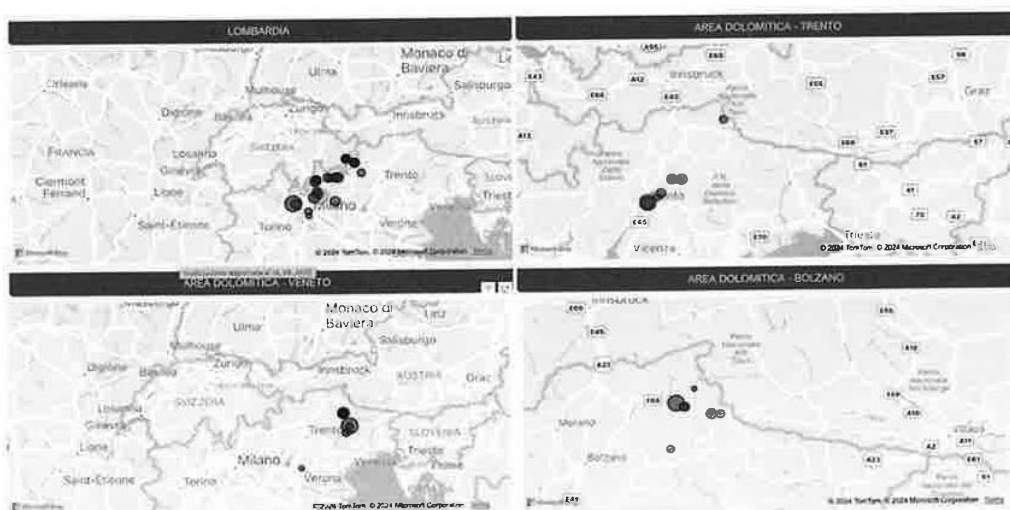
e paralimpiche, contenuta in apposite linee guida approvate dal CCASIIP nella seduta del 30 maggio 2024.

In questo contesto, il DIPE fornisce alla Struttura per la prevenzione antimafia analisi specifiche relative alle opere incluse nel perimetro dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026.

A seguito degli interventi normativi prima citati e grazie alla collaborazione tra la Struttura per la prevenzione antimafia, il DIPE e le diverse Stazioni Appaltanti coinvolte, è stato avviato il monitoraggio degli interventi ricadenti nel perimetro dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Particolarmente intensa è stata l'attività istruttoria, grazie allo svolgimento di riunioni e confronti istituzionali che hanno consentito di approfondire tematiche di comune interesse e condividere le informazioni rilevanti; nello specifico, si sono svolti, durante l'ultimo semestre dell'anno passato, 29 incontri. In virtù di tali attività, il numero degli interventi afferenti al programma dei Giochi è stato incrementato, raggiungendo un totale di 141, perché sono stati ricompresi nel monitoraggio gli interventi di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 dicembre 2020, recante l'«*Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026*».

Le opere ricadono in quattro territori regionali: Lombardia (41,1% del valore totale degli investimenti), Veneto (19,9%), Provincia autonoma di Trento (25,5%) e Provincia autonoma di Bolzano (12,8%). A questi si aggiunge l'intervento multiregionale della linea AV/AC Milano-Verona per la realizzazione della tratta Brescia-Verona che prevede l'attuazione, in maniera congiunta, all'interno delle regioni Lombardia e Veneto.

La localizzazione geografica delle opere, secondo il programma del solo DPCM 8 settembre 2023, è illustrata nel grafico seguente.



Fonte: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.



3.4 Aggiornamento delle linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nella ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici

A seguito dell'approvazione della già citata delibera CIPESS 51/2024 è emersa l'opportunità di uniformare, semplificare e accelerare i controlli antimafia relativi alle attività di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici alle analoghe previsioni concernenti i controlli antimafia su lavori, servizi e forniture relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano - Cortina 2026. I territori interessati includono le province colpite dal terremoto nel 2009 (L'Aquila), nel 2016 (Centro Italia), nel 2017 (Ischia/Casamicciola) e nel 2018 (Campobasso e Catania/Etna).

A tal fine, in data 16 ottobre 2024 è stato approvato dal CCASIIP, su impulso della Struttura per la prevenzione antimafia, l'aggiornamento delle linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nella ricostruzione dei suddetti territori colpiti da eventi sismici.

Queste linee guida aggiornano le procedure di rinnovo dell'iscrizione all'Anagrafe degli esecutori e i conseguenti accertamenti nei confronti degli operatori economici interessati, recando un aggiornamento alle delibere del CIPE n. 72/2016, n. 26/2017, n. 33/2018 e n. 32/2019.

In particolare, è stato introdotto un meccanismo semi-automatico di rinnovo dell'iscrizione all'Anagrafe degli esecutori, fondato su una preventiva richiesta da parte dell'operatore economico interessato entro 30 giorni dal termine di scadenza dell'iscrizione.

La Struttura per la prevenzione antimafia procede al rinnovo dell'iscrizione in Anagrafe, qualora l'operatore economico risulti presente in uno degli Elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 (c.d. *white list*) o, in alternativa, nel caso in cui sia censito nella Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA).

Sono previste ulteriori semplificazioni nell'ipotesi in cui non siano state comunicate variazioni nell'assetto socio-gestionale dell'operatore economico che richieda un secondo rinnovo di mantenimento nell'anagrafe delle imprese.

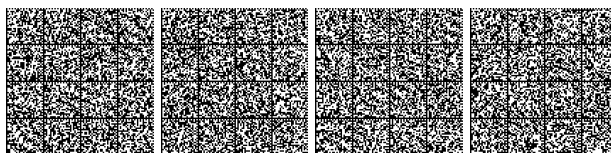
Il 7 novembre 2024 il CIPESS ha approvato le linee guida in argomento con propria delibera n. 76, recante "*Aggiornamento delle Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nella ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici*".

3.5 Attività formative per gli utenti MGO

Nel mese di ottobre si è tenuta la prima edizione del corso *Monitoraggio grandi opere* rivolto a dirigenti e funzionari delle stazioni appaltanti, delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nel MGO, delle imprese della filiera e delle strutture investigative.



Il corso è stato organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Dipartimento Economia e finanza e dal DIPE, con la fattiva partecipazione della Struttura per la prevenzione antimafia.



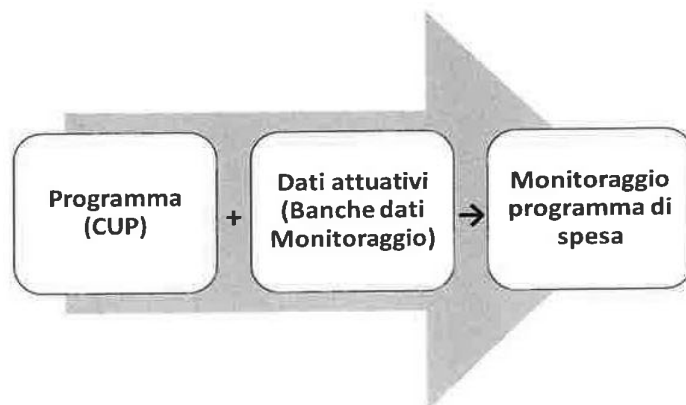
4. Monitoraggio degli Investimenti Pubblici - MIP

4.1 Il sistema MIP

Il sistema MIP persegue principalmente l'obiettivo di dotare il CIPESS, nonché le strutture amministrative interessate alla programmazione degli investimenti pubblici, di uno strumento per monitorare l'avanzamento procedurale e finanziario di alcune iniziative contenenti una pluralità di interventi rientranti all'interno della categoria "spesa per lo sviluppo".

La realizzazione del MIP passa attraverso il potenziamento e la stabilizzazione dei flussi informativi tra il MIP stesso e le altre banche dati, l'esame da parte del DIPE dei decreti di attuazione dei programmi di spesa, previsti dalle diverse fonti di finanziamento, e un continuo confronto con le Amministrazioni che, talvolta, è stato formalizzato in appositi protocolli.

La c.d. "Riforma del Sistema CUP" ha rafforzato la logica dell'associazione del progetto (CUP) al programma di spesa con l'obiettivo, tra l'altro, di permettere l'analisi del «disegno dispositivo e attuativo» del medesimo programma e l'articolazione quantitativa dei relativi interventi finanziati (ossia gli importi finanziati stratificati per classe di valore, tipologia, settore di intervento, durata media di attuazione degli interventi), al fine di giungere a una conoscenza del grado di realizzazione e, ove opportuno, all'individuazione degli elementi "di forza" della misura che potrebbero essere replicati in altri contesti.



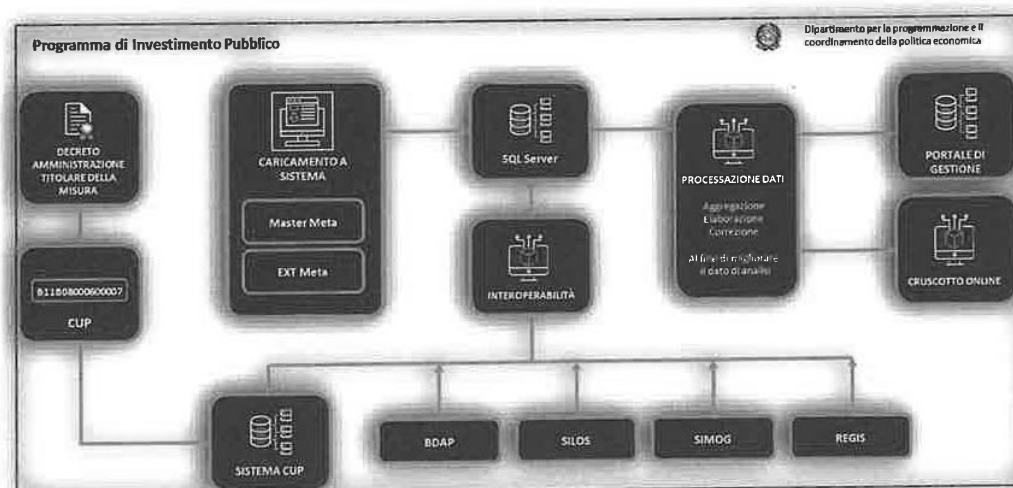
Il DIPE ha allestito un sistema informativo integrato, in grado di fornire dati sull'attuazione di alcune politiche di sviluppo: l'obiettivo è quello di integrare i processi amministrativi di finanziamento degli interventi con le informazioni di monitoraggio sugli esiti dei programmi di spesa (attuazione finanziaria), per trarre informazioni di vario genere: tempestività, efficacia, punti di forza, criticità *etc.* Grazie al sistema MIP è possibile fornire informazioni per comprendere gli esiti di specifiche politiche di investimento.

Il monitoraggio consente inoltre di restituire elementi utilizzabili per le decisioni relative alla futura pianificazione delle risorse.



Dalle prime esperienze di elaborazione dei dati, iniziate alla fine del 2018, il DIPE ha svolto un continuo lavoro di miglioramento evolutivo della piattaforma di elaborazione, per renderla sempre più in linea alle esigenze informative, e ha collegato la banca dati di monitoraggio con i seguenti flussi di dati, grazie alla chiave del CUP:

- Sistema CUP di cui prima si è detto;
- BDAP-MOP della RGS, che raccoglie le segnalazioni delle Stazioni d'appalto sullo stato di attuazione delle opere pubbliche;
- BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) dell'ANAC, che accentra tutte le informazioni sui contratti pubblici (identificati da CIG, Codice Identificativo di Gara);
- SILOS (Sistema Informativo Legge Opere Strategiche) del Servizio Studi della Camera dei deputati, che raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento procedurale delle infrastrutture prioritarie;
- ReGiS, sviluppato dalla RGS, che è la piattaforma dove le Amministrazioni, centrali e periferiche dello Stato, gli Enti Locali e i soggetti attuatori, operano per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.



Il MIP è in grado di restituire delle schede che consentono analisi sia di dettaglio sia sintetiche dei programmi di spesa monitorati e, mediante il raffronto con strumenti di *benchmark*, consente di ottenere informazioni finanziarie relative agli stessi programmi.

Le informazioni presenti nelle schede di monitoraggio sono arricchite con: base normativa, Amministrazione titolare, settore e finalità dell'investimento, finanziamento, elementi di analisi per l'avanzamento finanziario, istruttoria, erogazioni *etc.*

L'offerta informativa permette, in prospettiva, più ampie valorizzazioni dell'enorme

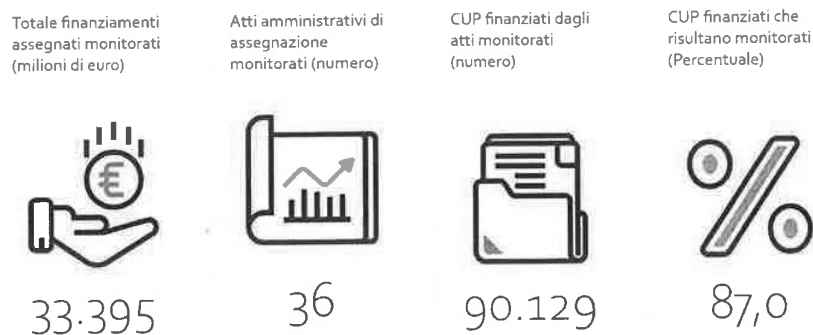


patrimonio di dati in materia di spesa nazionale per investimenti pubblici, a beneficio dell'*accountability*.

4.2 I programmi di spesa degli interventi inseriti nel MIP

Il MIP si prefigge lo scopo di fornire informazioni per l'elaborazione di *report* sullo stato di avanzamento di alcuni programmi di spesa. Il DIPE è impegnato nel compito di verifica della coerenza e validità dei CUP associati ai diversi interventi, classificati nei differenti programmi di spesa. Questo controllo viene effettuato anche attraverso i decreti di approvazione dei programmi.

Infografica Sistema MIP



Fonte: sistema MIP (DIPE)

Il monitoraggio è articolato per ambito, Amministrazione titolare ed esercizio finanziario.

Per ciascuno programma di spesa monitorato è data evidenza circa:

- la fase di realizzazione (procedurale e finanziaria) in cui si trova il progetto, con i CIG di riferimento (informazione necessaria se il progetto è realizzato con più appalti);
- i pagamenti per comprendere lo stato di avanzamento della spesa, derivanti dalle segnalazioni sul sistema BDAP da parte dei soggetti titolari di ciascun intervento e/o dai mandati automatici di pagamento registrati sul c/tesoreria nel sistema SIOPE/SIOPE+;
- il quadro economico-finanziario e le sue variazioni, con l'indicazione delle fonti di copertura;
- l'*iter* delle fasi di esecuzione dell'intervento;
- informazioni di avanzamento finanziario, riprese dalle schede di monitoraggio di ReGiS misure/componenti e investimento, negli *opendata* presenti nel Catalogo *Open Data* del portale *Italia Domani*, per l'aggiornamento delle schede informative del MIP.



Nel secondo semestre 2024, il DIPE ha sottoposto a monitoraggio 36 programmi di spesa, che sono elencati nella tabella che segue. Ognuno di questi programmi/atti di finanziamento, corredati dalla lista (CUP) dei progetti finanziati, opera generalmente su una linea di finanziamento in essere in uno specifico periodo/esercizio di riferimento.

La tabella seguente riporta, suddivisa per ambito/macroarea (*spese a favore dei Comuni; spese per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idro-geologico e spese nel settore idrico*), le informazioni di sintesi dei programmi di spesa monitorati dal DIPE.

Programmi di spesa monitorati dal DIPE
(a) a favore dei Comuni

Amministrazione responsabile	Descrizione del programma/assegnazione risorse	Periodo di riferimento	Data di efficacia del finanziamento	Dotazione finanziaria (euro)	Risorse a valere
PROGRAMMI DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI					
Ministero Interno	Contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 853-861 (LB2018)	2018	13-apr-2018	150.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Interno		2019	6-mar-2019	297.350.427,00	ORDINARIE
Ministero Interno		2020	30-dic-2019	400.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Interno	Contributi ai piccoli comuni per interventi di messa in sicurezza, legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 107-114 (LB2019)	2019	10-gen-2019	400.000.000,00	ORDINARIE
MISE (oggi MIMIT)	Contributi ai comuni per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30	2019	14-mag-2019	500.000.000,00	Fondo Sviluppo e Coesione
Ministero Interno	Contributi ai comuni per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29 (LB2020)	2020	17-gen-2020	500.000.000,00	ORDINARIE
		2021	1-gen-2021	1.000.000.000,00	ORDINARIE
		2022	1-gen-2022	500.000.000,00	ORDINARIE
		2023	1-gen-2023	500.000.000,00	ORDINARIE
		2024	1-gen-2024	500.000.000,00	ORDINARIE
		2020	11-lug-2020	37.500.000,00	ORDINARIE
Ministero Interno	Contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 14-bis	2021	5-feb-2021	160.000.000,00	ORDINARIE
		2022	18-gen-2022	167.999.986,68	ORDINARIE
		2023	20-gen-2023	167.999.997,60	ORDINARIE
		2024	1-feb-2024	117.999.998,18	ORDINARIE
		2020	15-gen-2020	22.500.000,00	ORDINARIE
Ministero Interno	Contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 14-ter	2021	23-feb-2021	1.621.253.535,73	ORDINARIE
Ministero Interno	Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 139 (LB2018)	2022	18-lug-2022	418.580.324,51	ORDINARIE
		2023	19-mag-2023	1.347.937.865,43	ORDINARIE
Ministero Interno	Piani urbani integrati, decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 21		29-mar-2022	2.703.800.000,00	PNRR
Ministero Infrastrutture	Programma innovativo della Qualità dell'Abitare (PINQUA) per la realizzazione di nuovi alloggi pubblici per un miglioramento della	progetti ordinari	16-dic-2021	1.161.453.067,71	PNRR
		progetti pilota	24-ago-2022	655.307.959,24	PNRR

(b) per il dissesto idro-geologico

Amministrazione responsabile	Descrizione del programma/assegnazione risorse	Periodo di riferimento	Data di efficacia del finanziamento	Dotazione finanziaria (euro)	Risorse a valere
PROGRAMMI DI SPESA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO O DI SITUAZIONI DI DISSESTO IDRO-GEOLOGICO					
Ministero Ambiente	Piano Stralcio Dissesto Ambiente 2019, delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 35	2019	12-ago-2019	315.119.117,00	ORDINARIE
Ministero Ambiente	Piano Operativo Ambiente, Linea d'azione 1.1.1, «Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera», delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 55, 22 dicembre 2017, n. 39, 28 febbraio 2018, n. 11, 21 marzo 2018, n. 31, dPCM 20 dicembre 2019	2019	18-gen-2020	361.896.075,00	Fondo Sviluppo e Coesione
Dipartimento Protezione Civile	OPC - Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 24 quater	2019 - 2020	23-ott-2018	574.600.000,00	ORDINARIE
Dipartimento Protezione Civile	OPC - Contributi per gli investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico - piani del commissario, legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 1028-1029	2019	30-ott-2018	800.000.000,00	ORDINARIE
		2020	30-dic-2018	900.000.000,00	ORDINARIE
		2021	30-dic-2018	900.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Ambiente	Piano Stralcio Rischio Idrogeologico 2020, decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 54, comma 2	2020	1-dic-2020	162.107.362,63	ORDINARIE
Ministero Ambiente	Programmazione delle risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico, decreto legge 12 settembre 2016, n. 133, art. 7	2021	6-nov-2021	103.089.086,89	ORDINARIE
		2022	21-feb-2023	343.124.034,29	ORDINARIE



(c) nel settore idrico

Amministrazione responsabile	Descrizione del programma/assegnazione risorse	Periodo di riferimento	Data di efficacia del finanziamento	Dotazione finanziaria (euro)	Risorse a valere
PROGRAMMI DI SPESA NEL SETTORE IDRICO					
Ministero Infrastrutture	Piano Nazionale Idrico, Piano Straordinario Invasi, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 513 (LB2018)	2018 - 2022	20-mar-2019	250.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Infrastrutture	Piano Nazionale Idrico, Piano Straordinario Invasi 2019, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 516 (LB2018)	2019 - 2029	26-giu-2019	260.000.000,00	ORDINARIE
ARERA	Piano Nazionale Idrico, Primo Stralcio sezione Acquedotti 2019, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 516-525 (LB2018)	2019 - 2020	26-set-2019	80.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Infrastrutture	Interventi finalizzati all'aumento della sicurezza dell'approvvigionamento idrico e della resilienza dell'infrastruttura idrica. Linea di Investimento 4.1, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.1		3-gen-2022	2.000.000.000,00	PNRR
Ministero Infrastrutture	Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua. Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.2		24-ago-2022	1.924.000.000,00	PNRR

Di seguito informazioni sul monitoraggio dei programmi di spesa come prima raggruppati.

a) Programmi di spesa a favore dei Comuni

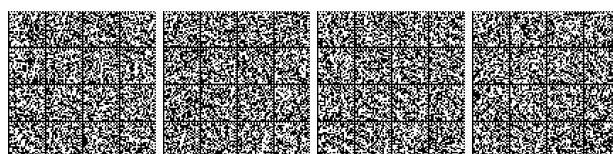
Sulla base di dati di fonte ISTAT (novembre 2024) l'Italia è caratterizzata da poche grandi Città e da tanti medio-piccoli e piccoli Comuni: sono circa 135 i Comuni con più di 50mila abitanti, mentre circa il 70% dei Comuni ha una popolazione sotto i 5.000 residenti. Poco più di 1.900 Comuni, di cui molti in zone montane, non arrivano a 1.000 abitanti.

La finalità specifica dei programmi di spesa rientranti in questo ambito è quella di aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme di interventi nelle aree urbane "minori" per popolazione residente, che riguardano la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture sociali, quali le scuole, gli ospedali *etc.* nonché l'efficientamento energetico.

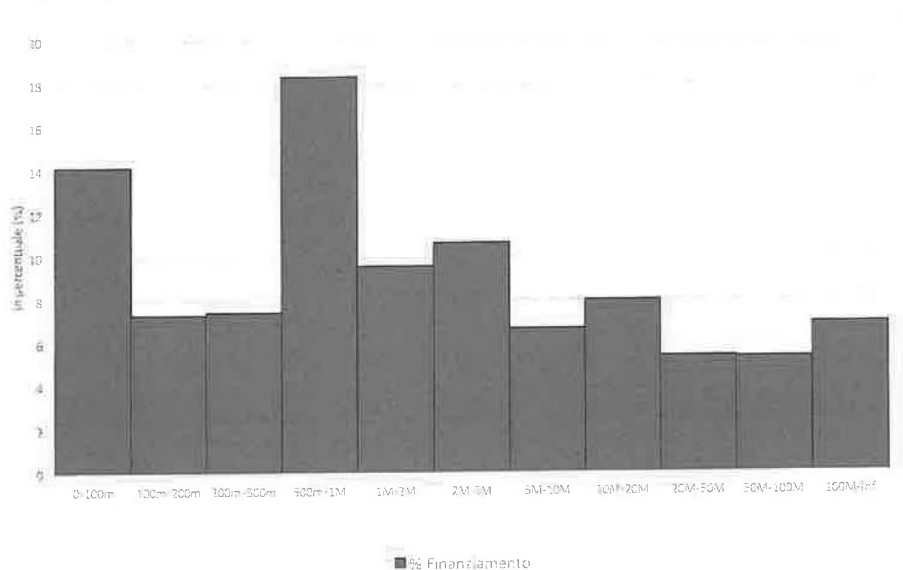
I progetti (identificati dal CUP), relativi a questo ambito di spesa, monitorati nel Sistema MIP sono circa 78mila, per un controvalore di finanziamento totale pari a oltre 19,3 mld di euro di cui, a valere sulle misure monitorate, quasi 16 mld.

Il grafico di seguito espone la distribuzione in percentuale del finanziamento pubblico, per classe di valore, nell'ambito dei *programmi di spesa a favore dei Comuni*.

Complessivamente, i pagamenti accertati valgono oltre 6,5 miliardi di euro (33,9% di avanzamento finanziario accertato).



Distribuzione in percentuale, per classe di valore, dei progetti a favore dei Comuni



Fonte: sistema MIP (DIPE)

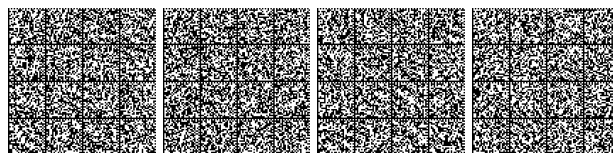
b) Programmi di spesa per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idrogeologico

L'analisi dello stato di attuazione della programmazione degli interventi in materia di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico consente di fornire informazioni al fine di migliorare l'efficacia degli interventi.

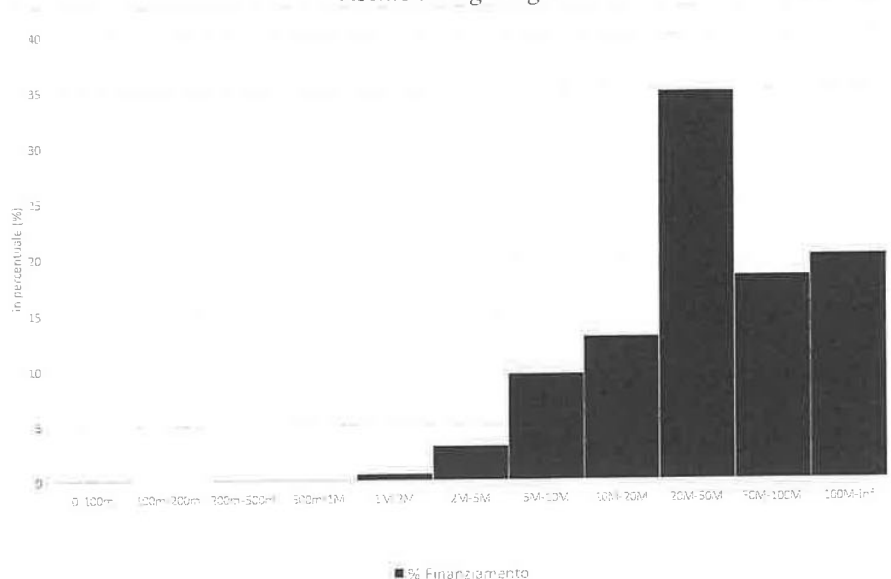
I progetti (identificati dai CUP) di questi programmi di spesa, monitorati nel Sistema MIP, sono circa 12mila, per un controvalore di finanziamento totale pari a quasi 7,3 mld di euro di cui, a valere sulle misure monitorate, quasi 5 mld.

Il grafico di seguito espone la distribuzione in percentuale del finanziamento pubblico, per classe di valore, nell'ambito dei *programmi di spesa per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idrogeologico*.

Complessivamente, i pagamenti accertati valgono oltre 2,8 miliardi di euro (38,8% di avanzamento finanziario accertato).



Distribuzione in percentuale, per classe di valore, dei progetti per la mitigazione del rischio idro-geologico



Fonte: sistema MIP (DIPE)

c) Programmi di spesa nel settore idrico

In tema di Programmi di spesa nel settore idrico sono state consultate le seguenti fonti: il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, fra gli altri, ha riprogrammato risorse del Piano *ex lege* 205/2017.

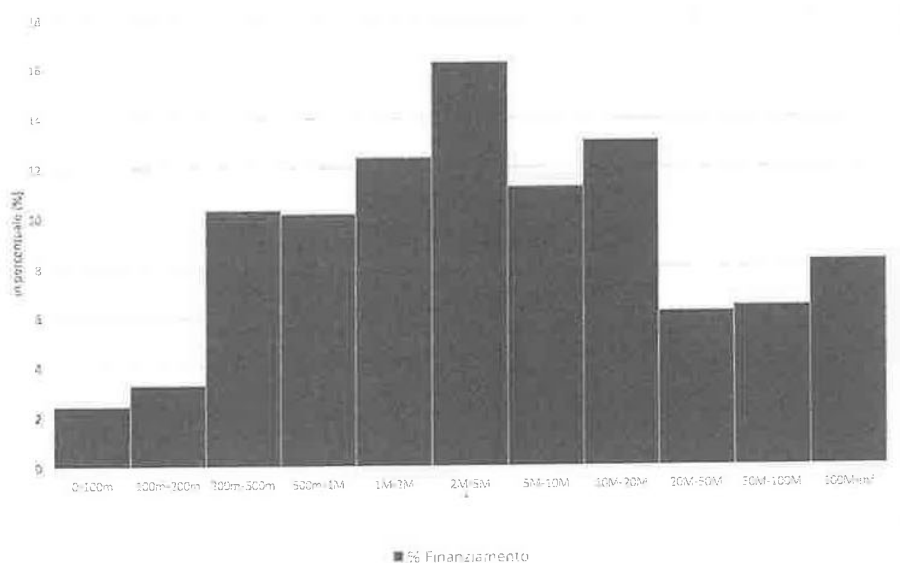
I progetti (identificati dal CUP), che sono stati fatti rientrare in questo ambito di spesa, monitorati nel Sistema MIP sono 362, per un controvalore di finanziamento totale pari a circa 6,8 mld di euro di cui, a valere sulle misure monitorate, quasi 4,5 mld.

Il grafico di seguito espone la distribuzione in percentuale del finanziamento pubblico, per classe di valore, nell'ambito dei *programmi di spesa nel settore idrico*.

Complessivamente, i pagamenti accertati valgono quasi 1,3 miliardi di euro (18,9% di avanzamento finanziario accertato).



Distribuzione in percentuale, per classe di valore, dei progetti nel settore idrico



Fonte: sistema MIP (DIPE)

Gli interventi autorizzati da tutte le misure che rientrano nel sistema MIP sono complessivamente pari a 90.129 (+17mila rispetto al primo semestre 2024), per un finanziamento totale di quasi 33,4 miliardi di euro (+1,4 miliardi rispetto al semestre precedente).

Risultano censiti e monitorati 78.397 interventi (pari a circa lo 87% del totale dei progetti censiti sul MIP) che corrispondono a importi assegnati dalle misure a valere sugli interventi per circa 25,2 miliardi di euro (circa +965 milioni rispetto al primo semestre 2024).

Nel seguito vengono illustrati i risultati emersi dall'analisi dei dati di monitoraggio in merito allo stato di avanzamento finanziario complessivo dei programmi di spesa e delle sue articolazioni secondo le dimensioni: classi di finanziamento degli interventi e tipologia di intervento.

Nelle tabelle/grafici che seguono è rappresentata in sintesi l'evoluzione dei dati MIP per i suddetti programmi di spesa, indicando il numero dei progetti, il costo complessivo, i dati di finanziamento, la quota di finanziamento e i valori di avanzamento finanziario.

I pagamenti complessivi effettuati, come risultanti nella BDAP-MOP, dalle segnalazioni registrate in ReGiS (come esposte negli *opendata* del portale sul PNRR di Italia Domani) e dai mandati di pagamento c/Tesoreria SIOPE/SIOPE+, ammontano a quasi 10,7 mld di euro (+1,7 mld sul valore accertato al 30/06/2024).

Quest'ultimo importo è quello risultante dalle segnalazioni che i soggetti attuatori, deputati all'aggiornamento dei dati di monitoraggio, effettuano sui predetti sistemi. Le tabelle che seguono riportano il valore segnalato nelle banche dati di monitoraggio e non tengono conto



di eventuali scostamenti rispetto ai pagamenti effettivamente sostenuti dalle Stazioni appaltanti e, pertanto, i livelli di pagamento monitorati potrebbero essere suscettibili di rivalutazioni.

Nel secondo semestre si è registrato l’aumento di quasi il 12% degli interventi monitorati.

Anche l’avanzamento finanziario, con +4%, risulta migliorato rispetto al dato segnalato nel precedente Rapporto di metà 2024 (secondo semestre 2024 *versus* primo semestre 2024).

L’avanzamento finanziario complessivo dei programmi di spesa viene riassunto dal rapporto percentuale fra l’importo della spesa effettuata per la realizzazione degli interventi (identificato, come già detto, dai pagamenti effettuati risultanti nella BDAP-MOP, dalle segnalazioni registrate in ReGiS, come esposte negli *opendata* del portale sul PNRR di *Italia Domani*, e dai mandati di pagamento c/Tesoreria SIOPE/SIOPE+) e il complesso delle risorse finanziarie assegnate agli stessi (cfr. colonna F/B delle tabelle “monitoraggio attuativo: avanzamento finanziario”).

Considerando l’articolazione per programmi di spesa, le tabelle rappresentate di seguito espongono i dati di sintesi che il sistema MIP ha permesso di evidenziare.

Tipologia programma di spesa - monitoraggio attuativo: misura, progetti e finanziamenti

Tipologia Programma di spesa	(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)	(D/A)	(E)	(E/B)
	Interventi	Finanziamento totale interventi	Media del finanziamento	di cui: a valere sulla misura	Interventi monitorati	Interventi monitorati su totale	Valore progetti monitorati	Progetti monitorati su finanziamento totale
	N.	euro	euro	euro	N.	%	euro	%
1-Comuni	77.932	19.321.882.461,82	247.932,59	15.954.172.802,84	68.316	87,66	16.801.377.587,72	86,96
2-Idrico	362	6.811.345.675,34	18.815.972,03	4.460.596.015,85	285	78,73	4.974.960.236,84	73,04
3-Dissestoidrogeologico	11.835	7.261.488.331,49	613.560,48	4.803.162.073,04	9.796	82,77	6.369.026.841,57	87,71
Totale complessivo	90.129	33.394.716.468,65	370.521,32	25.217.930.891,73	78.397	86,98	28.145.364.666,13	84,28

Fonte: sistema MIP (DIPE)

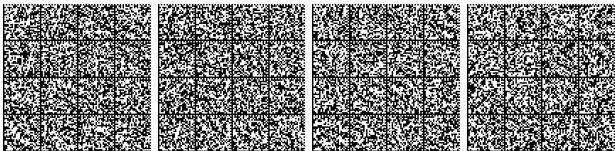
Il dissesto idrogeologico rappresenta l’ambito di spesa con un più rapido avanzamento finanziario (un accertato di quasi il 39%), confermando l’aspetto di urgenza e della immediata cantierabilità degli interventi in argomento.

Tipologia di programma di spesa - monitoraggio attuativo: avanzamento finanziario

Tipologia Programma di spesa	(F)	(H)	(F/B)
	Pagamenti accertati	Tempi trascorsi da inizio intervento - media ponderata	Avanzamento finanziario accertato
	euro	tempo/anni	%
1-Comuni	6.549.975.548,93	3,1	33,9
2-Idrico	1.285.708.380,23	4,7	18,9
3-Dissestoidrogeologico	2.816.767.348,53	4,5	38,8
Totale complessivo	10.652.451.277,70	3,7	31,9

Fonte: sistema MIP (DIPE)

Le tabelle seguenti raffigurano, inoltre, come siano suddivisi gli interventi che rientrano nel MIP a seconda della loro tipologia: il 93,3% dei CUP rappresenta progetti di manutenzione straordinaria, ossia interventi su infrastrutture già esistenti, mentre il 6,7% dei CUP sono relativi a nuove realizzazioni oppure ampliamento di infrastrutture.



Tipologia di intervento - monitoraggio attuativo: misura, progetti e finanziamenti								
Articolazione per tipologia di intervento	(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)	(D/A)	(E)	(E/B)
	Interventi	Finanziamento totale interventi	Media del finanziamento	di cui: a valere sulla misura	Interventi monitorati	Interventi monitorati su totale	Valore progetti monitorati	Progetti monitorati su finanziamento totale
	N.	euro	euro	euro	N.	%	euro	%
MANUTENZIONE E ALTRO	84.049	24.729.273.553,38	294.224,48	19.300.377.579,80	72.846	86,67	20.827.739.204,44	84,22
NUOVA REALIZZAZIONE O AMPLIAMENTO	5.766	8.017.480.751,56	1.390.475,33	5.457.542.017,10	5.339	92,59	6.905.462.155,49	86,13
PROGETTAZIONE	205	567.298.460,68	2.767.309,56	392.255.254,78	123	60,00	358.498.146,18	63,19
Totale complessivo	90.129	33.394.716.468,65	370.521,32	25.217.930.891,73	78.397	86,98	28.145.364.666,13	84,28

Fonte: sistema MIP (DIPE)

La tabella seguente indica che l’aumento di circa 1,7 mld di euro rispetto alle rilevazioni dello scorso 30 giugno 2024 è dovuto agli avanzamenti finanziari ripartiti in percentuale in modo, più o meno uniforme, tra le diverse tipologie di intervento.

Tipologia Programma di spesa	(F)	(H)	(F/B)
	Pagamenti accertati	Tempi trascorsi da inizio intervento - media ponderata	Avanzamento finanziario accertato
	euro	tempo/anni	%
MANUTENZIONE E ALTRO	8 735 171 263,26	3,6	35,3
NUOVA REALIZZAZIONE O AMPLIAMENTO	1 751 535 070,60	3,7	21,8
PROGETTAZIONE	127 823 088,83	5,4	22,5
Totale complessivo	10.652.451.277,70	3,7	31,9

Fonte: sistema MIP (DIPE)

L’analisi comparativa dell’avanzamento finanziario dei programmi di spesa è cruciale per identificare i fattori di successo e di debolezza.

Di seguito si rappresentano le informazioni chiave, in linea con i precedenti Rapporti sull’argomento:

Norme per l’ammissione a finanziamento dei progetti

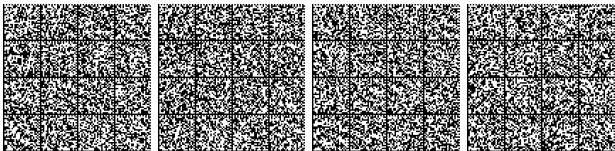
Le condizioni e prescrizioni per l’ammissione a finanziamento possono influenzare le tempistiche di realizzazione degli interventi. Un’analisi comparativa tra programmi con e senza tali prescrizioni può evidenziare, *ceteris paribus*, questi effetti.

Importanza dell’adeguatezza del livello progettuale

Nei programmi per la manutenzione o realizzazione di infrastrutture complesse, l’adeguatezza della progettazione è fondamentale per garantire la tempestiva cantierabilità e il rapido avanzamento dei lavori.

Deroghe al codice dei contratti pubblici

I programmi gestiti dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC) della PCM, che sono



configurati normativamente per accelerare la realizzazione di opere urgenti, sono caratterizzati da più alti livelli di pagamenti accertati in relazione al tempo trascorso dall'avvio degli interventi.

4.2 Focus sui Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026

Nell'ambito dei Giochi olimpici invernali, il DIPE, attraverso il sistema MIP, persegue l'obiettivo di fornire informazioni aggiornate e dettagliate per l'elaborazione di *report* sullo stato di avanzamento degli interventi riconducibili all'evento.

Il DPCM 8 settembre 2023, di cui si è parlato nel capitolo 3 di questo Rapporto, ha definito in prima battuta il “*Piano complessivo delle opere olimpiche Milano Cortina*” con il quale vengono definiti gli interventi, di impiantistica sportiva e infrastrutturali, stradali e ferroviarie che i Soggetti attuatori devono realizzare per la messa in esercizio degli impianti finalizzati ai prossimi giochi invernali olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026.

Le opere rientranti nel perimetro Milano-Cortina sono state aggiornate con successiva integrazione dalle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 dicembre 2020 e dal costante confronto con la Struttura per la prevenzione antimafia e tutti gli attori coinvolti, a vario titolo, nell'attuazione degli interventi.

Al 31 dicembre 2024, l'identificazione del complesso delle opere infrastrutturali, *lato sensu*, relative all'evento ha portato all'individuazione di un totale di 141 progetti. Il perimetro in esame in questo Report non è confrontabile con quello di altre fonti perché nel documento si è ampliato il perimetro di monitoraggio al fine di tener conto di tutti gli interventi con ricadute sul territorio.

La tabella elenca le opere in argomento contenute negli allegati di tutti gli attuali decreti attuativi, con i successivi aggiornamenti, sulla base del relativo costo progetto, secondo l'imputazione del Soggetto titolare del progetto sul Sistema CUP.

FONTE	Numero Opere	Costo Progetto (mln euro)
DPCM 8 settembre 2023	100	2.420,32
DECRETO 7 dicembre 2020	22	5.079,47
OPERE FUNZIONALI a Milano-Cortina 26	18	792,47
DGR LOMBARDIA N° XII / 2016	1	9,06
TOTALE	141	8.301,32

Il DIPE ha effettuato una ricognizione delle opere finalizzata all'individuazione e ottimizzazione delle informazioni. Per le 141 opere prima menzionate, il costo



complessivo degli interventi ammonta a 8.301.324.470 euro, mentre l'importo pubblico finanziato risulta di 7.359.142.470 euro¹¹.

Gli interventi sono localizzati nelle due regioni della Lombardia e del Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano:

Regione	n. CUP	% CUP
LOMBARDIA	58	41,1%
LOMBARDIA-VENETO	1	0,7%
VENETO	28	19,9%
PA DI TRENTO	36	25,5%
PA DI BOLZANO	18	12,8%
Totale complessivo	141	100,0%

Nella tabella sopra riportata viene anche rappresentato in modo distinto l'infrastruttura "Linea AV AC Milano Verona" in quanto l'opera è multi-localizzata tra il territorio delle regioni Lombardia e Veneto.

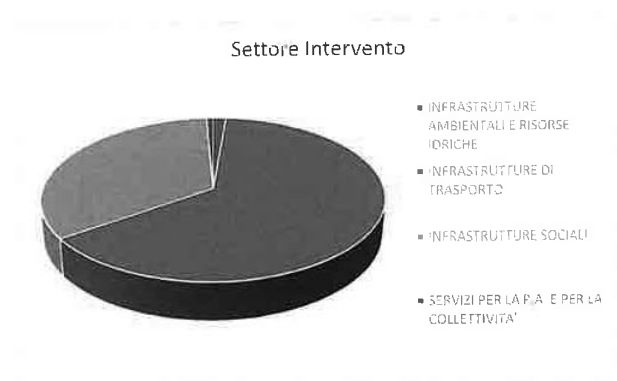
L'attività del DIPE si concentra nel fornire informazioni sull'attuazione del complesso delle opere anche tramite il confronto con i soggetti coinvolti.

La metodologia di raccolta dei dati è consistita nella ricognizione e identificazione degli interventi e, per ciascuno di essi, attraverso la chiave di accesso del CUP, si sono integrate le informazioni con le banche dati CUP, BDAP-MOP, SIOPE, BDNCP e ReGiS, al fine di sviluppare schede di monitoraggio attuativo.

Dal sistema CUP risulta che, sui 141 interventi in fase di attuazione, il 64,1% riguarda le infrastrutture di trasporto, il 33,8% le infrastrutture sociali, l'1,4% le infrastrutture ambientali e le risorse idriche, mentre il restante 0,7% è destinato ai servizi per la pubblica amministrazione e la collettività.

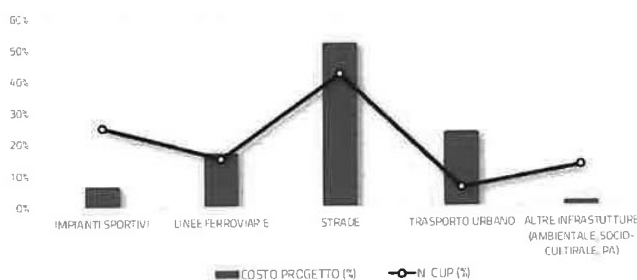
¹¹ Il dato è relativo alle imputazioni sul sistema CUP, per valore di costo progetto e di finanziamento pubblico, dal soggetto titolare di ciascun intervento.





Fonte: sistema CUP (DIPE)

Con una vista per categoria di intervento, il numero di CUP e il valore totale di costo programmatico dell'ambito strade (che include le linee stradali extraurbane) rappresentano la percentuale più rilevante (rispettivamente il 41,8% e 51,8%). Gli impianti sportivi rappresentano circa il 25% del numero di interventi attivi (n. CUP) contro un costo del 6,3% sul totale degli impegni.



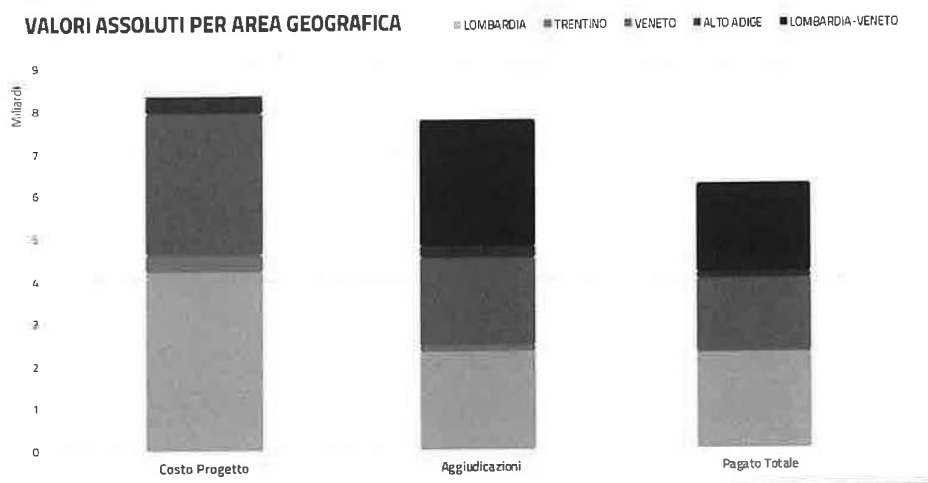
Fonte: sistema CUP (DIPE)

Di seguito si rappresenta come i valori di costo progetto, aggiudicato e pagato, sono distribuiti per regione alla data del 31 dicembre 2024 per le opere della Milano-Cortina 2026.



Opere giochi invernali Milano-Cortina 2026, distribuzione per ripartizione geografica

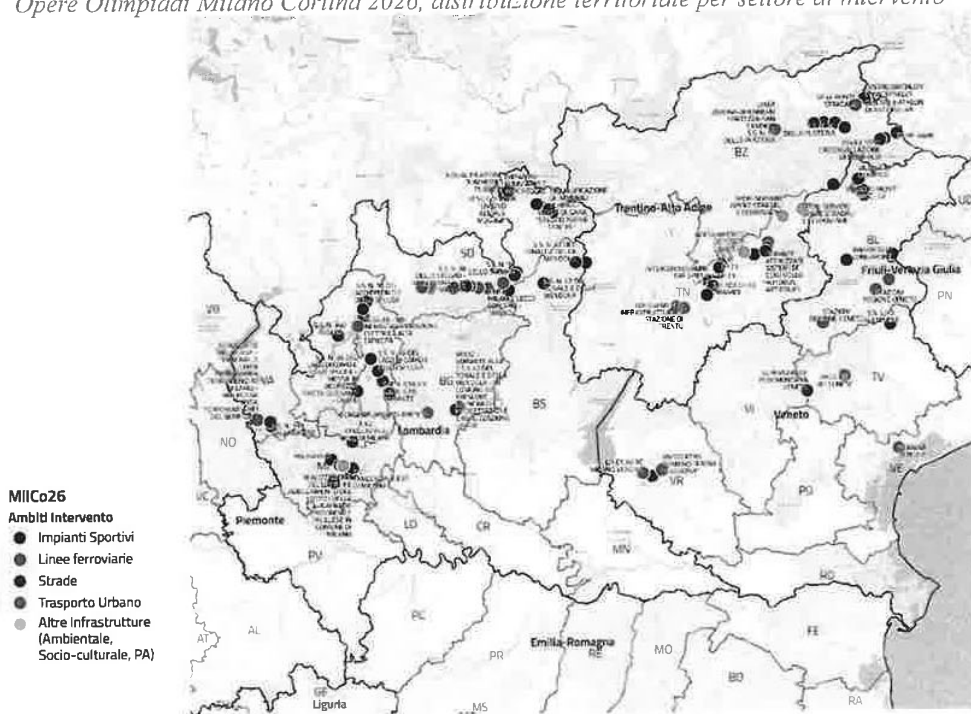
VALORI ASSOLUTI PER AREA GEOGRAFICA



Fonte: sistema CUP (DIPE), BDAP (RGS)

Le tre figure che seguono, infine, rappresentano rispettivamente la ripartizione geografica delle opere di Milano-Cortina per settore di intervento, per loro costo e per valore dei pagamenti accertati sui singoli progetti che sono stati identificati e mappati dai CUP risultanti nel perimetro di analisi delle opere infrastrutturali dei Giochi invernali Milano-Cortina a fine 2024.

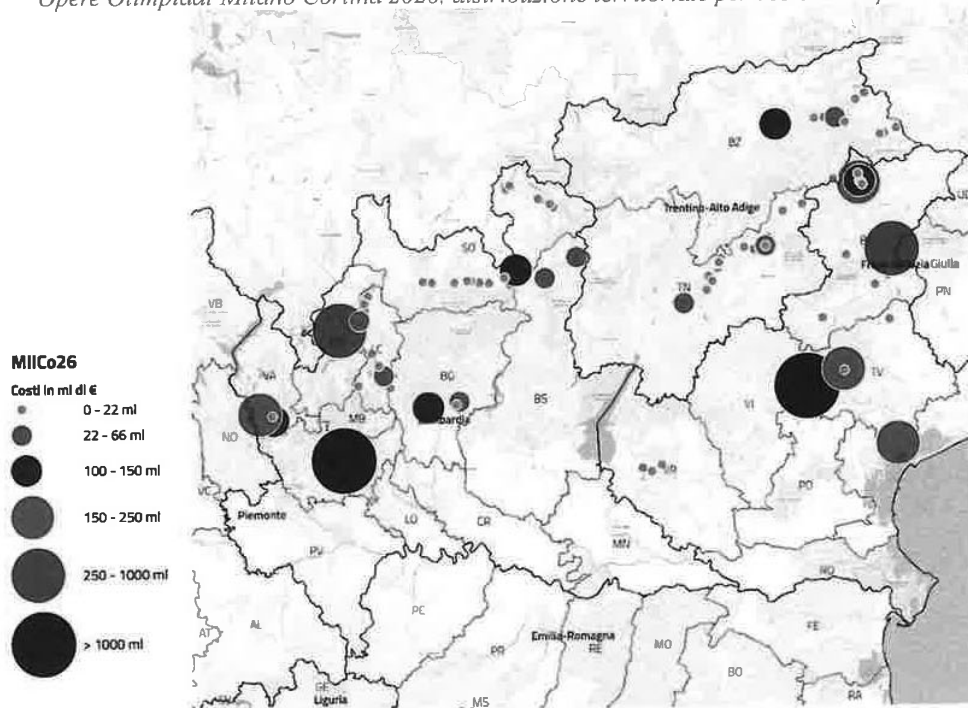
Opere Olimpiadi Milano Cortina 2026, distribuzione territoriale per settore di intervento



Fonte: DIPE

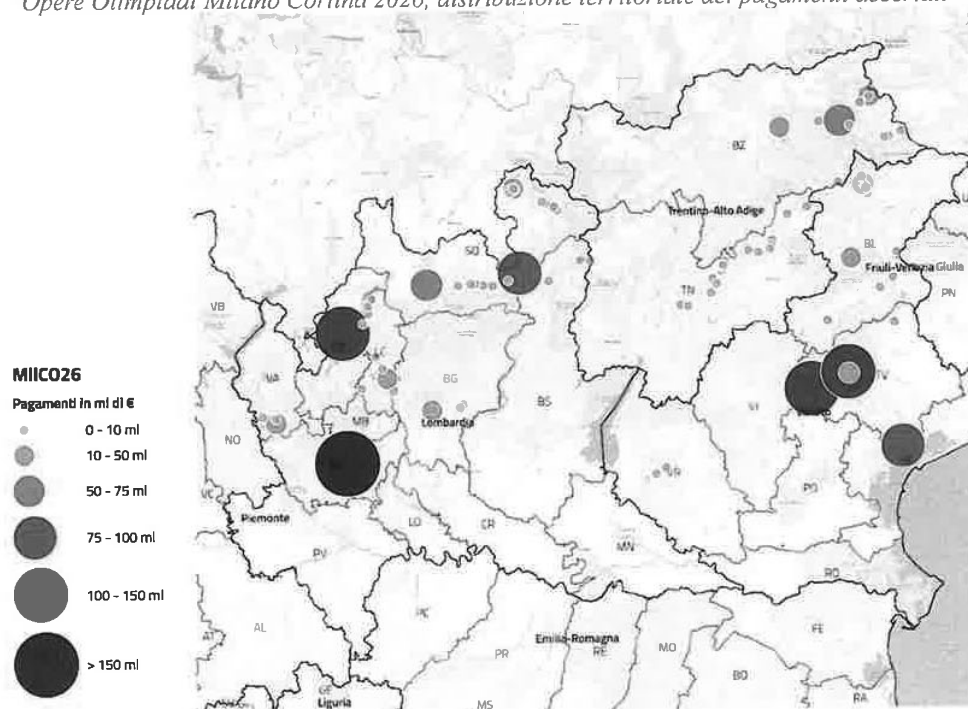


Opere Olimpiadi Milano Cortina 2026, distribuzione territoriale per costo dell'opera



Fonte: DIPE

Opere Olimpiadi Milano Cortina 2026, distribuzione territoriale dei pagamenti accertati



Fonte: DIPE



4.3. Focus sulle opere dei Commissari straordinari

Il DIPE ha proseguito l'attività di monitoraggio delle opere affidate ai Commissari straordinari. Questi interventi sono caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da particolari difficoltà esecutive o attuative *etc.*

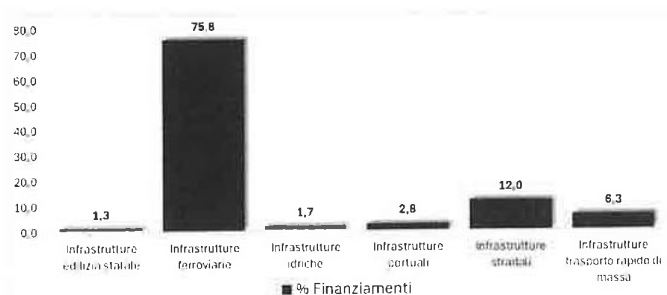
Come è noto, il quadro normativo assegna maggiori poteri ai Commissari straordinari, permettendo di operare in deroga ad alcune disposizioni di legge.

Con la premessa che i dati riportati in questa sezione del Rapporto non sono confrontabili con quelli resi disponibili nel portale *OsservaCantieri* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)¹², la raccolta dei dati attuata dal DIPE è consistita nella ricognizione delle informazioni di cui ai decreti di individuazione delle opere commissariate e, su ognuna di essa, mediante la chiave di accesso del CUP e l'interoperabilità dei sistemi a disposizione del DIPE, si sono integrate le informazioni di diverse banche dati (CUP, BDAP-MOP, SIOPE, i CIG di ANAC e ReGiS).

In base ai dati di *OsservaCantieri*, risulta la situazione riportata nelle tabelle seguenti.

INFRASTRUTTURE - OPERE	Infrastrutture n.	Progetti n.	Costo stimato (euro)	Finanziamenti disponibili (euro)
Infrastrutture edilizia statale	22	59	1.412.816.792,09	925.517.182,73
Infrastrutture ferroviarie	38	95	89.733.058.360,85	53.019.000.000,00
Infrastrutture idriche	12	19	3.191.319.202,91	1.196.394.554,35
Infrastrutture portuali	5	11	2.658.088.124,00	1.948.088.124,00
Infrastrutture stradali	32	163	26.357.549.290,17	8.420.141.796,81
Infrastrutture trasporto rapido di massa	3	13	8.414.658.700,97	4.397.098.058,35
TOTALE COMPLESSIVO	112	360	131.767.490.470,99	69.906.239.716,24

Fonte: *OsservaCantieri* del MIT (24/01/2025)

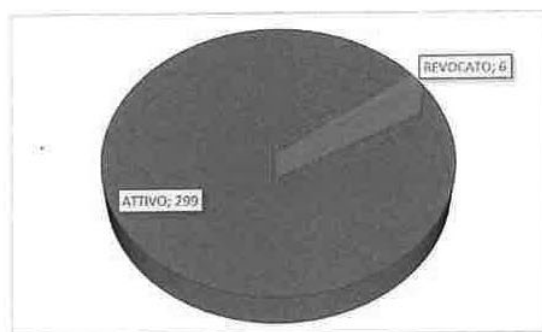


Fonte: *OsservaCantieri* del MIT (24/01/2025)

¹² Le informazioni riportate nel testo di questo paragrafo sono aggiornate al 31 dicembre 2024, sicché non sono comparabili con quelle fornite dal MIT-OsservaCantieri che sono aggiornate, invece, in tempo reale sulla base delle segnalazioni da parte dei vari Commissari. Peraltro, nel presente Rapporto sono contenute ulteriori interventi (Cfr. oltre).



Tra le opere di cui alle precedenti tabelle non risultano inclusi, al momento, i c.d. “cantieri parlanti”, ossia il programma di iniziativa del Gruppo FS Italiane (RFI e Italferr) sviluppato in collaborazione con il MIT, per dare “voce” a ulteriori Opere Strategiche. È da precisare che il numero dei progetti esposti nelle tabelle prima riportate è maggiore al numero dei CUP, in quanto alcuni progetti sono *sub-lotti* funzionali, per cui i progetti infrastrutturali risulterebbero, a fine 2024, pari a 305 CUP di cui 299 con stato “attivo”.



Fonte: sistema CUP

Per i soli CUP con stato attivo, il valore complessivo di costo di progetto (indicato dai Soggetti titolari nella fase di generazione del CUP) delle opere infrastrutturali analizzate è pari a circa 91,4 miliardi di euro.

Data la specifica caratteristica di strategicità e importanza delle opere oggetto di commissariamento, gli interventi risultano di importo elevato: la media di costo dei progetti è infatti circa 306 milioni di euro, e la mediana, il valore che divide a metà il numero dell'insieme degli interventi selezionati, è pari a 40 milioni di euro.

Opere Commissari, monitoraggio attuativo degli interventi

INFRASTRUTTURE - OPERE	n. CUP	Costo Progetto (euro)	n. CIG	Valore aggiudicazione (euro)	n. pagamenti	Pagamenti totali (euro)
Infrastrutture edilizia statale	34	22.841.541.901,00	715	9.005.059.951,10	2.395	5.126.525.346,73
Infrastrutture ferroviarie	69	15.788.293.594,00	1.481	14.461.173.725,96	3.248	14.330.949.716,01
Infrastrutture idriche	16	3.634.378.406,00	274	683.274.133,93	916	379.168.128,85
Infrastrutture portuali	11	5.803.982.426,00	229	865.208.354,21	857	628.381.818,28
Infrastrutture stradali	159	42.900.056.318,00	5.565	17.094.222.899,85	7.924	13.505.919.115,21
Infrastrutture trasporto rapido di massa	10	404.009.314,00	64	244.224.386,66	270	86.432.965,14
TOTALE COMPLESSIVO	299	91.372.261.959,00	8.328	42.353.163.451,73	15.610	34.057.377.090,22

Infrastrutture ferroviarie sono incluse le opere dei Cantieri parlanti

Fonte: sistema CUP (DIPE), BDAP (RGS), CIG (ANAC)

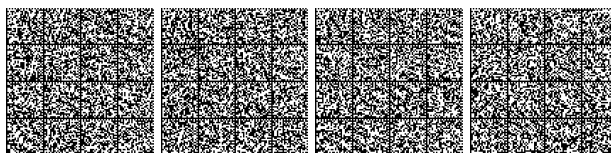
Di seguito si rappresentano i valori di costo progetto, aggiudicato e pagato, delle opere commissariate, distribuiti per macroarea sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2024.



Opere Commissari, distribuzione per ripartizione geografica

Fonte: sistema CUP (DIPE), BDAP (RGS), CIG (ANAC)

Le tre figure che seguono, infine, rappresentano rispettivamente la ripartizione geografica delle opere dei Commissari per settore di intervento, per loro costo e per valore dei pagamenti accertati sui singoli progetti, che sono stati identificati e mappati dai CUP risultanti nel perimetro di analisi delle opere infrastrutturali commissariate alla fine del secondo semestre 2024.

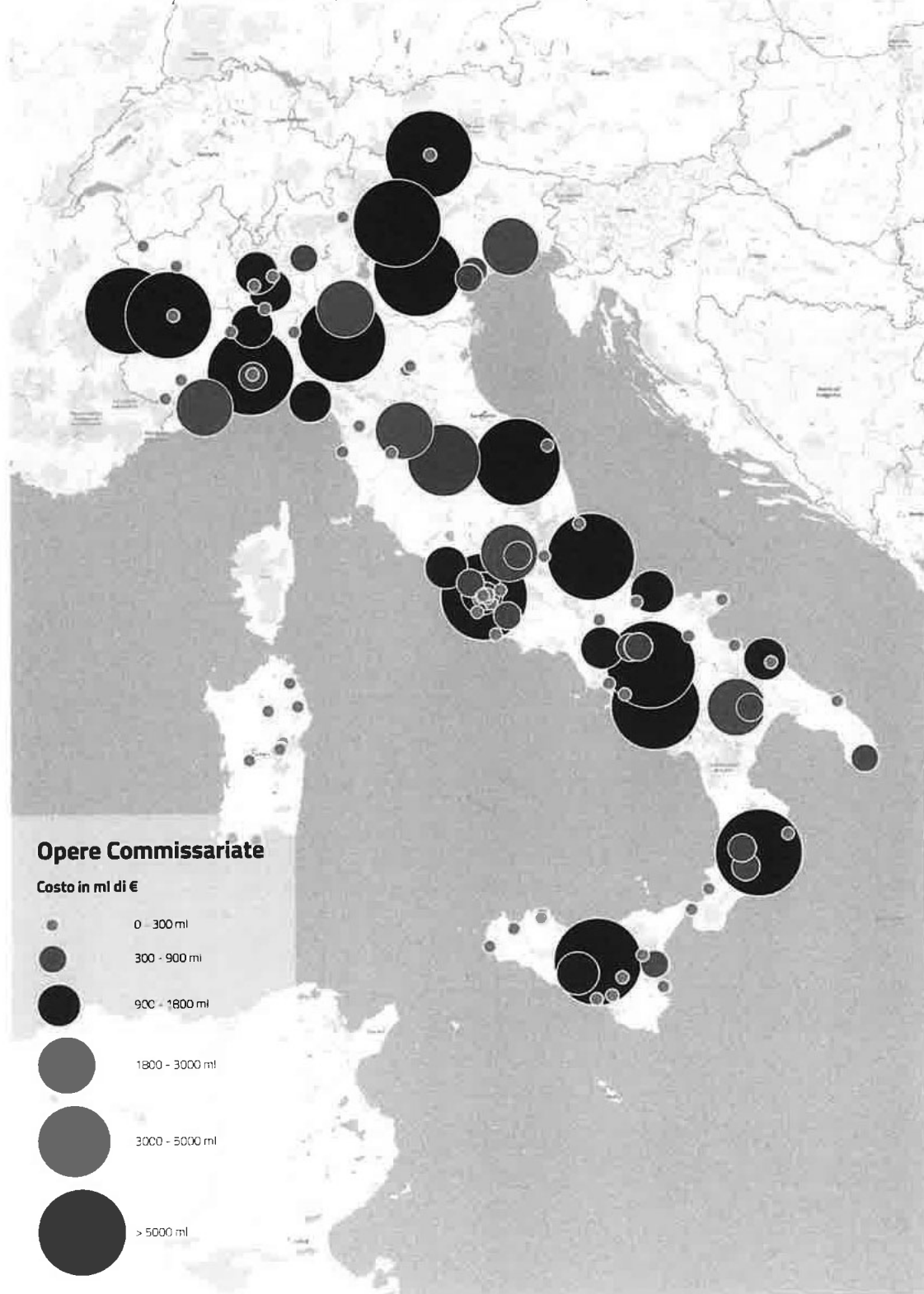
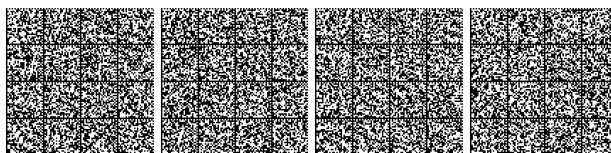


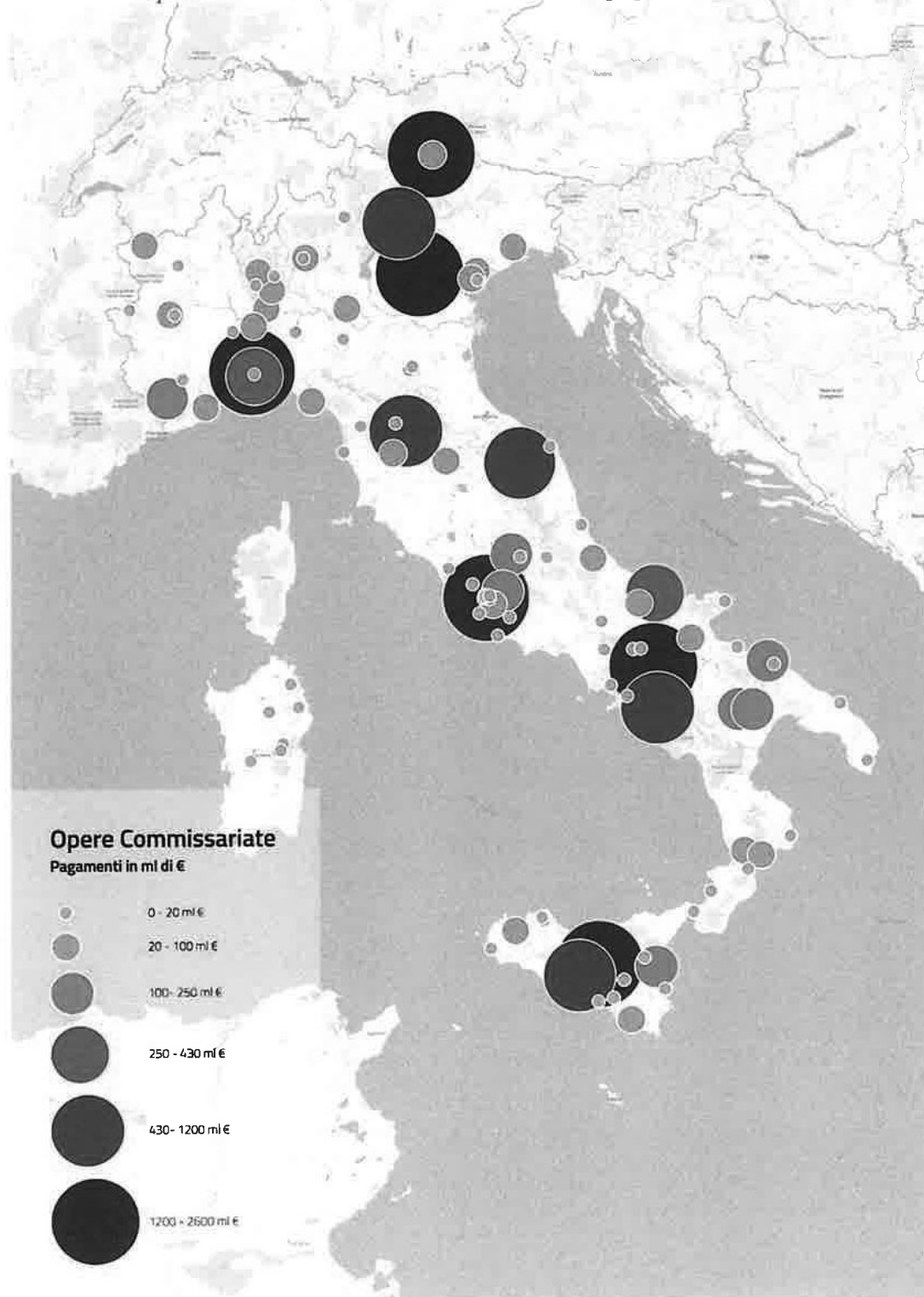
Opere Commissari, distribuzione territoriale per settore di intervento



Fonte: DIPE



Opere Commissari, distribuzione territoriale per costo dell'opera*Fonte: DIPE*

Opere Commissari, distribuzione territoriale dei pagamenti accertati*Fonte: DIPE*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Canagliflozin Teva».

Con la determina n. aRM - 114/2025 - 4046 del 24 giugno 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CANAGLIFLOZIN TEVA.

Confezioni e descrizioni:

051231013 - «100 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC/AL;

051231025 - «100 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC/AL;

051231037 - «100 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC/AL;

051231049 - «100 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC/AL;

051231052 - «100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

051231064 - «300 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC/AL;

051231076 - «300 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC/AL;

051231088 - «300 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC/AL;

051231090 - «300 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC/AL;

051231102 - «300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A03731

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di base di testosterone enantato, «Testosterone Enantato SIT».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 217 del 6 giugno 2025

Codice pratica: MCA/2023/101.

Procedura europea n. SE/H/2435/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TESTOSTERONE ENANTATO SIT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via Cavour n. 70 - 27035 Mede (PV).

Confezioni:

«250 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 051434013 (in base 10) 1K3WTD (in base 32);

«250 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 051434025 (in base 10) 1K3WTS (in base 32);

«250 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 051434037 (in base 10) 1K3WU4 (in base 32);

«250 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 051434049 (in base 10) 1JPSP (in base 32).

Principio attivo: Testosterone enantato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Ever Pharma Jena GmbH - Brüsseler Str. 18, 07747 Jena, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«250 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 051434013 (in base 10) 1K3WTD (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezioni:

«250 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 051434025 (in base 10) 1K3WTS (in base 32);

«250 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 051434037 (in base 10) 1K3WU4 (in base 32);

«250 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 051434049 (in base 10) 1JPSP (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura:

NRNL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: urologo, endocrinologo, andrologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina. Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale. Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed Etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*», sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 luglio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di base di mirabegron, «Mirabegron DOC».

Estratto determina A.A.M./A.I.C. n. 223 del 13 giugno 2025

Codice procedura: MCA/2023/361.

Procedura europea n. IS/H/0624/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MIRA-BEGRON DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano, Italia;

confezione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister al/opa/al/pvc - A.I.C. n. 051475010 (in base 10) 1K2WL2 (in base 32);

principio attivo: mirabegron.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta;

Adalvo Limited, Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann, SGN 3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

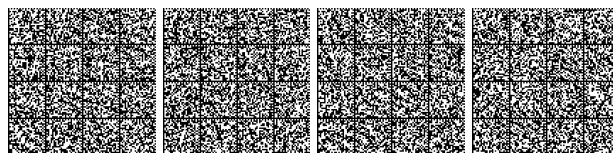
Nel caso in cui la scheda per il paziente (*patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

25A03827



Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 24 luglio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03828

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di doxazosina e finasteride, «Doxazosina e Finasteride Mylan».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 226 del 16 giugno 2025

Codici pratica: MCA/2022/302; C1A/2025/694

Procedure europee NN. DE/H/7604/001/DC, DE/H/7604/001/IA/001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DOXAZOSINA E FINASTERIDE MYLAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 20, 20124, Milano, Italia

confezioni:

«5 mg/4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/pvc/te/pvdc

A.I.C. n. 050688011 (in base 10) 1JBW0C (in base 32)

«5 mg/4 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/pvc/te/pvdc

A.I.C. n. 050688023 (in base 10) 1KF1SN (in base 32)

principi attivi: doxazosina e finasteride

produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Mylan Germany GmbH, Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg, Germania

Sofarimex Industria Química e Farmacêutica, S.A., Avenida das Industrias, Alto do Colaride, Agualva, 2735-213 Cacém, Portogallo

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

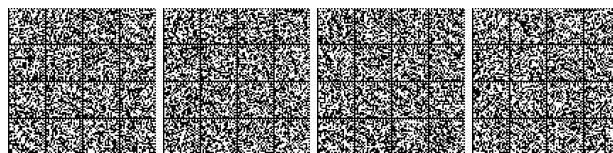
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferi-



scono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro il 29 novembre 2025 (DLP 31 agosto 2025) e successivamente ogni due anni, conformemente ai requisiti definiti per la finasteride e la doxazosina nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Nel contempo, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'associazione dei principi attivi finasteride/doxazosina venga inserita nell'elenco EURD di cui sopra. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD per la specifica associazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 19 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03829

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sequenza contrattuale ENAC ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022.

Il giorno 16 giugno 2025 alle ore 15,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del Comparto funzioni centrali.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata Sequenza contrattuale ENAC ad integrazione del CCNL del personale del Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022.

Per l'A.Ra.N. il Presidente, Cons. Antonio Naddeo (*firmato*).

Per le Organizzazioni sindacali:

CISL FP (*firmato*)

FP CGIL (*firmato*)

UIL PA (*firmato*)

CONFSAL UNSA (*firmato*)

FLP (*firmato*)

USB PI (*firmato*)

CONFINTESA FP (*firmato*)

Per le Confederazioni:

CISL (*firmato*)

CGIL (*firmato*)

UIL (*non firmato*)

CONFSAL (*firmato*)

CGS (*firmato*)

CISAL (*firmato*)

CONFINTESA (*firmato*)

ALLEGATO

SEQUENZA CONTRATTUALE ENAC AD INTEGRAZIONE DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI DEL 9 MAGGIO 2022

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto, campo di applicazione, effetti

Art. 2 Classificazione del personale

Art. 3 Norme di prima applicazione

Art. 4 Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale per il personale appartenente alle aree operatori, assistenti e funzionari

Art. 5 Ispettori specialisti

Art. 6 Disapplicazioni e conferme

Allegato A

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

Art. 1.

Oggetto, campo di applicazione, effetti

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è sottoscritto nell'ambito della specifica sequenza contrattuale prevista all'art. 60, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022 relativo al triennio 2019-2021.

2. Le disposizioni del presente contratto si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato assunto dalle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto IV del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale firmato il 3 agosto 2021.

3. Gli effetti della presente sequenza contrattuale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'amministrazione mediante la pubblicazione nel sito *web* dell'A.Ra.N. e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La sottoscrizione della presente sequenza contrattuale non determina alcun effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.

5. Con il termine «amministrazione» si intendono le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto IV del CCNQ 3 agosto 2021.

6. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a. CCNL 9 maggio 2022, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021» sottoscritto il 9 maggio 2022;

b. CCNL 30 novembre 2009, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dipendente di ENAC, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 30 novembre 2009;

c. CCNL 19 febbraio 2007, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dipendente di ENAC, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 19 febbraio 2007

d. CCNL 19 dicembre 2001, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dipendente di ENAC, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999» sottoscritto il 19 dicembre 2001.



Art. 2.

Classificazione del personale

1. A decorrere dal giorno 1° del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, al personale dell'area tecnica economica ed amministrativa ed al personale dell'area operativa famiglia professionale di cui all'art. 14, comma 2, lett. a), del CCNL 19 febbraio 2007 dell'ENAC si applica il sistema di classificazione del personale definito per il Comparto delle funzioni centrali, con le precisazioni di cui ai successivi articoli. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 19 febbraio 2007, i profili dell'area operativa già appartenenti alla categoria dei collaboratori sono confermati come «profili ad esaurimento» e confluiscono nell'area degli assistenti.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 al personale dell'area operativa, famiglia professionale di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) del CCNL 19 febbraio 2007 si applicano le previsioni di cui all'art. 5 (Ispettori specialisti).

Art. 3.

Norme di prima applicazione

1. Dall'entrata in vigore del presente contratto ed entro il termine di cui all'art. 2 (Classificazione del personale), l'amministrazione, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 6, lett. z) del CCNL 9 maggio 2022, definisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale all'interno delle quali confluiscono, nel rispetto della allegata tabella 1 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale. In ogni caso, nell'area dei Funzionari è collocata la famiglia professionale di cui all'art. 14, comma 2, lett. a) del CCNL 19 febbraio 2007.

2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione come definito all'art. 2 (Classificazione del personale) è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella 1 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione.

3. Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti collettivi integrativi già sottoscritti alla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 2 (Classificazione del personale) sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. Analogamente si procede nel caso in cui alla medesima data sia stata firmata solo l'ipotesi di contratto collettivo integrativo.

4. Fermo restando il potere di autotutela dell'amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l'amministrazione, già bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina prevista dal presente contratto per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale.

5. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella 3 di corrispondenza allegata al CCNL 9 maggio 2022.

6. Resta fermo quanto previsto all'art. 18, commi 7 e 8 del CCNL 9 maggio 2022.

Art. 4.

Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale per il personale appartenente alle aree operatori, assistenti e funzionari

1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art. 2 (Classificazione del personale), lo stipendio tabellare delle nuove aree di inquadramento in cui è confluito il personale indicato all'art. 2 (Classificazione del personale) è stabilito negli importi previsti per il personale del Comparto funzioni centrali.

2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, l'indennità di ente del personale indicato al comma 1 è rideterminata nei nuovi valori di area di cui all'allegata tabella 2.

3. Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al personale di cui al comma 1 in servizio alla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all'art. 44 (Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari) del CCNL 9 maggio 2022:

a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna categoria e posizione economica dell'ordinamento professionale vigente alla data di entrata in vigore del presente contratto e gli stipendi tabellari previsti per il personale del Comparto funzioni centrali;

b) l'importo annuale corrispondente alla differenza, ove presente, tra i valori dell'indennità di ente (in corrispondenza di ciascuna categoria e posizione economica) ed i valori della medesima indennità di cui alla tabella 2.

4. Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad area superiore e rientra nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l'invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennità di ente), nel caso in cui la retribuzione fissa annua dell'area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e l'indennità di ente) sia inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente mantenuta è computata a carico del Fondo risorse decentrate ed è riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova area.

5. Il «differenziale stipendiale» di cui al comma 3 non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori «differenziali stipendiali» di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree) del CCNL 9 maggio 2022 che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.

Art. 5.

Ispettori specialisti

1. In considerazione di talune specifiche attività che richiedono l'acquisizione di personale con elevatissime conoscenze specialistiche acquisibili anche a seguito di esperienza professionale pluriennale maturata in specifici ambiti, a decorrere dalla data di cui all'art. 2 (Classificazione del personale), comma 1, è istituita una figura professionale autonoma rispetto all'ordinamento professionale definito per il Comparto delle funzioni centrali, denominata ispettore specialista, meglio individuata nell'allegato A, nella quale confluisce, in prima applicazione, il personale dell'ENAC e di ANSV inquadrato nell'area Operativa, famiglia professionale di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) del CCNL 19 febbraio 2007 (ispettori di volo, ispettori del traffico aereo e tecnici investigatori aeronautici) alla predetta data.

2. L'amministrazione, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. z) del CCNL 9 maggio 2022, in coerenza con l'allegato A, definisce le competenze professionali della famiglia professionale afferente alla figura professionale dell'ispettore specialista



nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali.

3. La struttura della retribuzione degli Ispettori specialisti è uguale a quella definita all'art. 44 del CCNL 9 maggio 2022.

4. L'importo annuo lordo dello stipendio tabellare dell'ispettore specialista è quello indicato per la posizione economica C3 dell'ordinamento professionale vigente alla data di entrata in vigore del presente contratto.

5. Agli ispettori specialisti continuano ad essere erogati l'indennità di ente di cui all'art. 18 del CCNL 30 novembre 2009 nella nuova misura prevista per l'area dei funzionari nonché, per ENAC ed ANSV, le indennità di cui all'art. 61, comma 1, lettere i) e j) del CCNL 19 dicembre 2001, nei valori e secondo le discipline vigenti. Per l'ANSFISA, ente per il quale le predette indennità di cui all'art. 61, comma 1, lettere i) e j) del CCNL 19 dicembre 2001 non sono previste, la contrattazione integrativa può definire una indennità, avente natura di trattamento accessorio, correlata alle particolari condizioni di lavoro degli ispettori specialisti, da erogarsi a carico del Fondo risorse decentrate.

6. Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, agli Ispettori specialisti in servizio alla medesima data è mantenuta a titolo di differenziale stipendiale:

a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna posizione economica dell'ordinamento professionale vigente alla data di entrata in vigore del presente contratto e lo stipendio tabellare di cui al comma 4;

b) l'importo annuale corrispondente alla differenza, ove presente, tra i valori dell'indennità di ente in godimento ed i valori della medesima indennità definiti per i funzionari nella tabella 2.

7. Il differenziale stipendiale di cui al comma 6 cessa di essere corrisposto in caso di cessazione del rapporto di lavoro e rientra nella disponibilità del Fondo risorse decentrate.

8. Il «differenziale stipendiale» di cui al comma 6 non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori «differenziali stipendiali» di cui al comma 9 che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.

9. All'ispettore specialista, si applica la disciplina in materia di progressioni economiche prevista per il restante personale del comparto Funzioni centrali, ad eccezione di quanto previsto al comma 10.

10. La misura annua lorda di ciascun «differenziale stipendiale», da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata nell'allegata tabella 3, la quale evidenzia altresì il numero massimo di «differenziali stipendiali» attribuibili a ciascun ispettore specialista, per tutta la durata del rapporto di lavoro.

11. All'ispettore specialista possono essere conferiti incarichi di posizioni organizzative e professionali, secondo la disciplina prevista per i funzionari.

12. All'ispettore specialista si applica quanto previsto all'art. 3 (Norme di prima applicazione), comma 3, del presente contratto.

Art. 6.

Disapplicazioni e conferme

1. Dall'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione sono disapplicati:

a) l'art. 60, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del CCNL 9 maggio 2022;

b) tutte le disposizioni in materia di ordinamento professionale di cui ai precedenti CCNL quali, ad esempio, il Titolo VIII – Sistema di classificazione, del CCNL 19 dicembre 2001, il Titolo III - Sistema di classificazione del personale - del CCNL 19 febbraio 2007 e il Titolo III - Ordinamento professionale – del CCNL 30 novembre 2009, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Resta fermo quanto previsto dai precedenti CCNL ENAC con riguardo ai Professionisti della seconda qualifica professionale.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 90 (Clausole speciali per ENAC) del CCNL 12 febbraio 2018, ad eccezione del comma 1, lett. a) limitatamente agli importi relativi all'indennità di ente, per i quali si fa riferimento alla tabella 2 della presente sequenza contrattuale.

ALLEGATO A

ISPETTORE SPECIALISTA

Appartengono a questo raggruppamento:

i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da elevate conoscenze specialistiche nel campo dell'aeronautica generale, del controllo del traffico aereo, della navigazione aerea e della meteorologia, con particolare riferimento alle principali normative italiane ed internazionali di riferimento, accompagnate, per alcuni specifici settori, da conoscenze nell'ingegneria aeronautica, nelle tematiche relative ai fattori umani, tecnici ed ambientali in connessione con le tecniche di prevenzione ed investigazione di incidenti o inconvenienti associati all'impiego degli aeromobili. Rientrano in tale ambito:

le attività di certificazione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei, organizzazioni aeronautiche e relativo personale;

le attività di certificazione, vigilanza e controllo sui fornitori di servizi del traffico aereo, sulle organizzazioni connesse e relativo personale;

le attività connesse ad investigazione su incidenti e inconvenienti aeronautici e/o di paracadutismo;

i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da elevate conoscenze specialistiche nel campo della progettazione di infrastrutture stradali e ferroviarie, della gestione del traffico, del controllo della sicurezza, dell'organizzazione dei sistemi di trasporto e dell'analisi dei dati sulla mobilità.

Specifiche professionali:

conoscenze altamente specialistiche;

competenze adeguate ad affrontare e risolvere problematiche lavorative di tipo complesso relativa alla sicurezza dei voli e/o degli aeroporti, da affrontare con modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;

responsabilità amministrative e di risultato in materia di sicurezza dei trasporti, con specifico riguardo ai compiti istituzionali del singolo ente.

Requisiti di base per l'accesso:

laurea (triennale o magistrale) nei campi disciplinari correlati all'esercizio delle attività e/o elevata esperienza pluriennale nei seguenti ambiti:

condotta di aeromobili con relative abilitazioni;

controllo del traffico aereo, della navigazione aerea o della meteorologia;

tematiche relative alle tecniche e norme di prevenzione ed investigazione degli incidenti e degli inconvenienti aeronautici e/o di paracadutismo;

elevata conoscenza della lingua inglese.



Tabella 1**Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione di cui all'art. 3**

Area Tecnico Amministrativa	Area Operativa - Famiglia professionale degli addetti alla vigilanza ed al controllo in ambito Aeroportuale		NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Categoria Funzionari - C5	Categoria Funzionari - C5		AREA FUNZIONARI
Categoria Funzionari - C4	Categoria Funzionari - C4		
Categoria Funzionari - C3	Categoria Funzionari - C3		
Categoria Funzionari - C2	Categoria Funzionari - C2		
Categoria Funzionari - C1	Categoria Funzionari - C1		
Categoria Collaboratori - B4	Categoria Collaboratori - B4(*)		AREA ASSISTENTI
Categoria Collaboratori - B3	Categoria Collaboratori - B3(*)		
Categoria Collaboratori - B2	Categoria Collaboratori - B2(*)		
Categoria Collaboratori - B1	Categoria Collaboratori - B1(*)		
Categoria Operatori - A4			AREA OPERATORI
Categoria Operatori - A3			
Categoria Operatori - A2			
Categoria Operatori - A1			

(*) profili già ad esaurimento ex art. 15 CCNL 19/02/2007

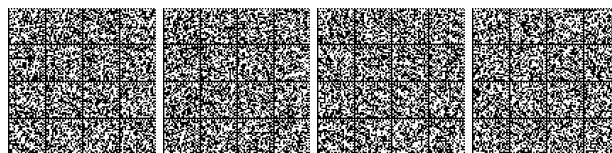
Tabella 2**Rideterminazione dei valori dell'indennità di ente**

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità

AREA	INDENNITA' MENSILE
FUNZIONARI	204,96
ASSISTENTI	175,53
OPERATORI	158,40

Tabella 3**Misura annua lorda e numero massimo di differenziali stipendiali**

Figura professionale	Misura annua lorda differenziale stipendiale	Numero massimo di differenziali attribuibili
Ispettore specialista	2.700	3



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE****Rilascio di *exequatur***

In data 23 giugno 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Federica Villa, Console onorario della Repubblica di Cipro in Milano.

25A03831

Comunicato relativo all'avviso del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale concernente il rilascio di *exequatur*.

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2025 concernente il rilascio di *exequatur* in data 17 marzo 2025 dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale al Console generale della Repubblica algerina democratica e popolare in Milano, laddove è scritto: «Meriem Djender», leggesi: «Meriem Djender épouse Zidi».

25A03832

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY****Comunicato relativo al decreto direttoriale 30 giugno 2025
- Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Apertura di un nuovo sportello.**

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 giugno 2025 è stata disposta l'apertura di un nuovo sportello per l'accesso alle agevolazioni per il sostegno alle PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. La misura agevolativa attua l'Investimento 16 «Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI», previsto nella Missione 7 «REPowerEU» del PNRR, ed è disciplinata dal decreto ministeriale 13 novembre 2024, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2024.

A questa seconda attuazione della misura agevolativa sono destinate risorse finanziarie non utilizzate nell'ambito della sopracitata Missione del PNRR e rivenienti dalla precedente attuazione di cui al decreto 14 marzo 2025, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2025 e rettificato con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2025.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate dalle ore 12,00 dell'8 luglio 2025 alle ore 12,00 del 30 settembre 2025.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 30 giugno 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A03842

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Pubblicazione del decreto 20 giugno 2025, riguardante indirizzi al Gestore dei mercati energetici - GME per lo sviluppo della piattaforma di negoziazione degli accordi di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA) e criteri e condizioni in base ai quali il Gestore dei servizi energetici - GSE assume il ruolo di garante di ultima istanza.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2025, n. 152, adottato ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art. 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono definiti gli indirizzi al gestore dei mercati energetici - GME per lo sviluppo della piattaforma di negoziazione degli accordi di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA) e i criteri e le condizioni in base ai quali il Gestore dei servizi energetici - GSE assume il ruolo di garante di ultima istanza.

Il testo integrale del decreto è disponibile dal giorno 30 giugno 2025 sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://www.mase.gov.it>

25A03830

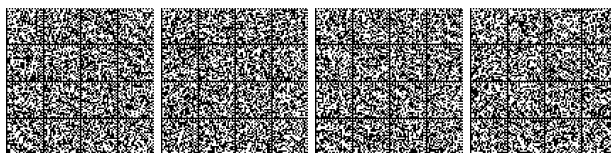
**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LA DROGA
E LE ALTRE DIPENDENZE

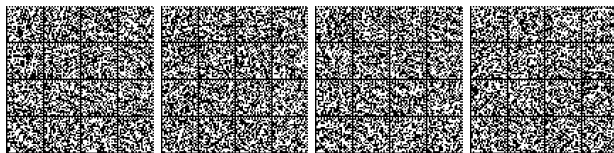
Avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o da altre dipendenze patologiche.

Si rende noto che sul sito ufficiale del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze (www.politicheantidroga.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato pubblicato in data 1° luglio 2025 il decreto di rettifica dell'avviso pubblico per la selezione di progetti rivolti alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o da altre dipendenze patologiche.

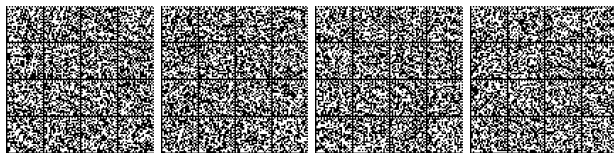
25A03843

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

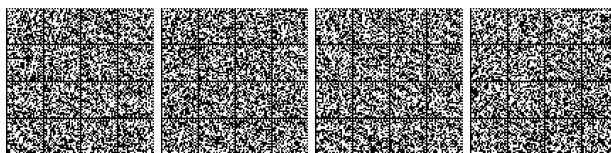
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

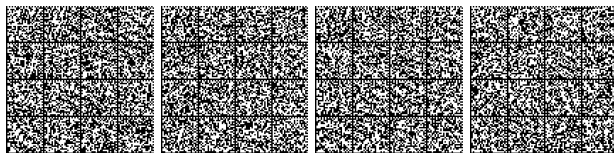
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

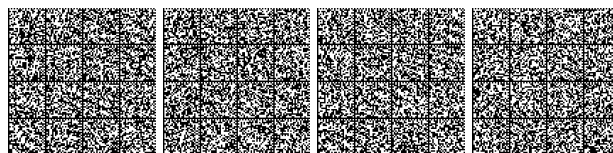
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

